

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III, IV, XIV Camera e 3 <sup>a</sup> , 4 <sup>a</sup> , 14 <sup>a</sup> Senato) .....	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (I e II) .....	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI) .....	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	43
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	44
GIUSTIZIA (II) .....	»	52
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	59
FINANZE (VI) .....	»	61
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	67

---

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 4.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.**

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	<i>Pag.</i>	79
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	84
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	85
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	97
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	98

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. Esame C. 1544 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) .....

3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Giovedì 12 settembre 2013. — Presidenza del presidente Salvatore CICU.*

**La seduta comincia alle 9.20.**

**Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.**

**Esame C. 1544 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marcello TAGLIALATELA, *relatore*, illustra brevemente i contenuti del decreto-legge all'esame, facendo presente che esso, al titolo I, contiene disposizioni in materia di IMU, fiscalità immobiliare, sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, al titolo II contiene disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni e lavoratori

cosiddetti « esodati » a seguito della riforma del sistema pensionistico operata con il decreto-legge n. 201 del 2011, mentre, al titolo III contiene le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento, che si articolano in varie misure, quali la riduzione della somma detraibile dalla dichiarazione dei redditi relativamente ai contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, in materia di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile e di emissione di titoli di Stato per un importo fino a 8 miliardi di euro. Appare dunque evidente che il decreto-legge interviene su più ambiti materiali che difficilmente potrebbero considerarsi avvinti da un nesso logico o funzionale; tuttavia – ad eccezione delle misure contenute all'articolo 13, in materia di pagamento dei debiti degli enti locali, che appare estraneo anche rispetto alla partizione del testo nella quale è inserito (si tratta del Titolo III, recante « *Disposizioni di copertura finanziaria e di entrata in vigore* ») e del quale risulta assente ogni menzione sia nell'intestazione del decreto-legge, che nel preambolo – del complesso delle misure viene comunque data puntuale indicazione sia nell'intestazione del decreto, che, in modo analitico, nel preambolo. In relazione alle questioni poste

dall'articolo 13, preannuncia di aver formulato apposita condizione nella proposta di parere che ha predisposto.

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1544 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

il provvedimento reca un complesso di interventi volti ad incidere su molteplici settori dell'ordinamento e, più specificamente, in materia di fiscalità immobiliare, sostegno alle politiche abilitative e finanza locale (Titolo I), nonché in materia di sostegno all'occupazione e previdenza (Titolo II); a questi interventi si aggiungono le disposizioni di copertura finanziaria e in materia contabile, contenute al Titolo III, che comprendono, tra l'altro, misure in materia di assicurazioni e di definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile; ancorché i suddetti interventi non risultino avvinti da alcun nesso né di carattere oggettivo o materiale, né di carattere funzionale o finalistico, del complesso delle misure si dà comunque conto sia nell'intestazione del decreto, che, in modo analitico, nel preambolo. Fa eccezione l'articolo 13, in materia di pagamento dei debiti degli enti locali, che appare estraneo anche rispetto alla partizione del testo nella quale è inserito (si tratta del Titolo III, recante « *Disposizioni di copertura finanziaria e di entrata in vigore* ») e del quale risulta assente ogni menzione sia nell'intestazione del decreto-legge, che nel preambolo;

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

il decreto-legge incide sull'ordinamento vigente sia mediante l'introduzione di discipline speciali e temporanee (come, ad esempio, quella concernente l'abolizione della prima rata dell'IMU dovuta per il 2013) e talora derogatorie della normativa

vigente, sia con l'inserimento di discipline a regime (come, ad esempio, le disposizioni volte alla riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato). Gli interventi a regime sono per lo più formulati in termini di novella alla legislazione vigente; non sono però infrequenti i casi di commistione, nell'ambito di uno stesso articolo, tra modifiche formulate in termini di novella e modifiche non testuali della normativa vigente, le quali fanno spesso sistema tra loro, concorrendo a definire la disciplina della materia. Tali modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano in diversi articoli, nei quali si verifica un intreccio tra norme a regime formulate in termini di novella, disposizioni di carattere transitorio e modifiche a regime formulate in via non testuale. Ad esempio:

all'articolo 2, in materia di imposta comunale propria (IMU), il comma 1 reca una disposizione di carattere transitorio, riferita al 2013; i commi 2 e 3 recano disposizioni a regime con decorrenza 1° gennaio 2013 formulate in termini di novella, mentre i commi 4 e 5 contengono ulteriori disposizioni a regime che non appaiono adeguatamente coordinate con la legislazione vigente;

all'articolo 9, il comma 1 novella il decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, portando da due a tre gli esercizi finanziari nei quali sperimentare il nuovo assetto contabile; i successivi commi 2 e 4 intervengono in via non testuale sulla disciplina in oggetto, introducendo disposizioni relative al terzo anno della sperimentazione (introdotto dal comma 1) e fanno sistema con quanto già stabilito, per i primi due anni, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 dicembre 2011, recante *Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi;*

il comma 5 reca una disposizione di carattere transitorio riferita al 2013; il comma 6, riferito al solo 2014, è formulato in termini di novella alla legge n. 183 del 2011, mentre il comma 7 – sempre riferito al 2014 – non appare coordinato con la normativa vigente; infine, i commi 8 e 9 sono formulati in termini di novella;

all'articolo 11 – che contiene disposizioni concernenti i lavoratori così detti “esodati” – il comma 1, primo periodo, interviene sul decreto-legge n. 216 del 2011 mediante una novella, mentre, il secondo periodo, formulato in termini puramente ricognitivi (esso recita che: «*Restano in ogni caso ferme le seguenti condizioni ...*»), sembrerebbe in realtà recare un contenuto innovativo, non adeguatamente coordinato con la legislazione vigente, in quanto si riferisce soltanto ad alcune delle condizioni previste dalla legislazione che è intervenuta a tutela dei lavoratori interessati dalla riforma del sistema pensionistico operata con il decreto-legge n. 201 del 2011 e là dove prevede che la cessazione del rapporto di lavoro non possa essere anteriore al 1° gennaio 2009 (lettera *a*)); il comma 3 fa sistema con il comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, che modifica solo parzialmente, in quanto prevede che il Fondo ivi previsto sia finanziato non soltanto con i risparmi di spesa derivanti dagli interventi a favore dei lavoratori cosiddetti «esodati», ma anche con i risparmi derivanti dall'armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per le varie categorie di lavoratori;

all'articolo 13, in materia di pagamento dei debiti degli enti locali, il comma 1 novella il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, con il quale fanno sistema anche i successivi commi 2, 3, 6, 7, 8 e 9, non formulati però in termini di novella; il comma 4 reca una disposizione riferita all'anticipazione di liquidità per il solo anno 2014, mentre il comma 5 appare meramente ricognitivo;

in aggiunta alle succitate fattispecie, un insufficiente coordinamento del decre-

to-legge con le preesistenti fonti normative si registra anche in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali. Le anzidette modalità di produzione normativa si riscontrano, a titolo esemplificativo, all'articolo 8, comma 1, che differisce in maniera non testuale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali per il 2013, stabilito al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 381, della legge n. 228 del 2012 e prorogato al 30 settembre dal decreto-legge n. 35 del 2013; all'articolo 10, comma 2, che modifica in maniera non testuale i commi 67 e 68 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007, in materia di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello; all'articolo 14, che amplia l'ambito di applicazione dei commi da 231 a 233 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, in materia di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile e, infine, all'articolo 15, comma 1, che, nell'autorizzare l'emissione di titoli di Stato per un importo fino ad 8 miliardi di euro per l'anno 2013, ridetermina in aumento sia il limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di bilancio (legge n. 229 del 2012), sia il livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità (legge n. 228 del 2012): mentre l'allegato 1 di quest'ultima viene novellato dal comma 5 del medesimo articolo 15, la legge di bilancio (tabella A) non risulta invece modificata;

*sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:*

il decreto-legge, all'articolo 9, comma 6, lettera *b*), autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a rideterminare le percentuali sulla spesa corrente utili al fine del rispetto del Patto di stabilità interno fissate dall'articolo 31, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, mentre, al successivo articolo 15, comma 4 – a fini di copertura finanziaria del provvedimento – autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, a stabilire «*l'aumento della misura*

degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, e l'aumento delle accise di cui alla direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento» di un maggior gettito, affidando conseguentemente a fonti subordinate la possibilità di incidere su deliberazioni legislative secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione e che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura;

*sul piano della corretta formulazione del testo:*

il decreto-legge, all'articolo 15, comma 1, che si riferisce alle leggi di stabilità e di bilancio per il 2013 – rispettivamente n. 228 e n. 229 del 2012 – senza citarne gli estremi, reca un richiamo normativo impreciso che dovrebbe essere invece specificato e, all'articolo 11, reca una rubrica “muta”, in quanto si limita a richiamare le norme modificate (si tratta dell'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011 e relative norme attuative, che peraltro non risultano novellate), senza dunque consentire all'interprete di identificare con immediatezza l'oggetto dell'articolo (si tratta di disposizioni in favore dei lavoratori cosiddetti “esodati”);

infine, il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ed è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:*

tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, sia valutata la soppressione della disposizione di cui al-

l'articolo 13, che appare estranea rispetto agli oggetti e alle finalità del decreto-legge, nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo, ovvero, quanto meno, sia valutata la possibilità di modificare il titolo del decreto-legge e la rubrica del Titolo III inserendovi la materia del pagamento dei debiti degli enti locali;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

all'articolo 9, comma 6, lettera b), e all'articolo 15, comma 4, laddove prevedono che fonti di rango subordinato possano incidere sul contenuto di disposizioni di rango legislativo, sia verificata l'appropriatezza dell'impiego dei suddetti strumenti normativi rispetto al sistema delle fonti del diritto.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

al fine di agevolare la comprensione e l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge, si dovrebbe procedere ad assicurare il coordinamento tra le norme ivi contenute e l'ordinamento vigente, evitando in particolare forme di intreccio in un'unica partizione del testo, ed al fine di disciplinare la stessa materia, tra norme a regime formulate in termini di novella e norme a regime avulse da un idoneo contesto normativo;

si dovrebbero altresì riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative in termini di novella alle medesime;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

alla rubrica dell'articolo 11, al fine di consentire l'identificazione immediata della materia da esso trattata, si dovrebbe

indicare, in aggiunta agli estremi delle disposizioni modificate, anche il loro oggetto;

all'articolo 15, comma 1, si dovrebbe precisare che il rinvio ivi contenuto alle leggi di stabilità e di bilancio per il 2013,

è operato, rispettivamente, alle leggi n. 228 e n. 229 del 2012 ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 9.35.**



## COMMISSIONI RIUNITE

**III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa)  
e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati  
e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione), 4<sup>a</sup> (Difesa)  
e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica**

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del vicepresidente della Commissione europea e commissario responsabile per l'industria e l'imprenditoria, Antonio Tajani, sul prossimo Consiglio europeo sulla Difesa di dicembre 2013 (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) .....

8

#### AUDIZIONI

*Giovedì 12 settembre 2013. — Presidenza del presidente della 14<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica, Vannino CHITI. — Interviene il vicepresidente della Commissione europea e commissario responsabile per l'industria e l'imprenditoria, Antonio Tajani.*

#### **La seduta comincia alle 14.10.**

**Audizione del vicepresidente della Commissione europea e commissario responsabile per l'industria e l'imprenditoria, Antonio Tajani, sul prossimo Consiglio europeo sulla Difesa di dicembre 2013.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Vannino CHITI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso

l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e satellitare del Senato.

Introduce brevemente l'audizione.

Il vicepresidente della Commissione europea e commissario responsabile per l'industria e l'imprenditoria Antonio TAJANI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Cristina DE PIETRO (M5S), Roberto Giuseppe Guido COCIANCICH (PD) e Paolo ROMANI (PdL).

Il vicepresidente della Commissione europea e commissario responsabile per l'industria e l'imprenditoria Antonio TAJANI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Intervengono altresì per formulare quesiti ed osservazioni il senatore Luis



Alberto ORELLANA (M5S) e il deputato Luca FRUSONE (M5S).

Il vicepresidente della Commissione europea e commissario responsabile per l'industria e l'imprenditoria Antonio TAJANI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Vannino CHITI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	10
--	----

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 12 settembre 2013. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Intervengono il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra e il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.*

##### La seduta comincia alle 14.45.

**DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.**

**C. 1540 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 settembre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che oggi, secondo quanto convenuto nella riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II, si concluderà l'esame preliminare del provvedimento, salvo che non si ravvisi l'esigenza di con-

cluderlo domani, in ragione del numero degli interventi. Ricorda altresì che si è stabilito di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 di martedì 17 settembre.

Alessia MORANI (PD) preliminarmente rileva come le audizioni svolte abbiano arricchito il dibattito sul decreto-legge, emanato per affrontare una grave emergenza relativa alla violenza di genere. Si tratta del primo passo volto a dare concreta attuazione alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata recentemente dall'Italia con la legge n. 77 del 2013. A suo parere sarebbe stato più opportuno intervenire con uno strumento diverso da quello della decretazione d'urgenza, in quanto i tempi ristretti di conversione di un decreto legge non sempre consentono al Parlamento di poter affrontare in maniera adeguata tutte le questioni connesse alla materia oggetto del decreto stesso. Sottolinea comunque che l'emanazione del decreto in esame rappresenta un'occasione che il Parlamento non deve perdere per poter cercare di approvare un testo normativo che sia in grado di contrastare il fenomeno della violenza nei

confronti delle donne sotto gli aspetti preventivi, punitivi e assistenziali. Passa pertanto ad esaminare alcune questioni poste dal decreto ed evidenziate anche nel corso delle audizioni.

In relazione all'articolo 1, in materia di maltrattamenti, violenza sessuale ed atti persecutori, è opportuno riflettere sulla modifica all'articolo 572, secondo comma, del codice penale ove si estende l'aggravante relativa alla commissione del fatto in danno di un minore di anni 14 al caso in cui il fatto sia compiuto in presenza di minore degli anni 18, in quanto la Convenzione di Istanbul richiede l'introduzione di tale aggravante in relazione a tutti i reati contemplati dalla Convenzione stessa e non unicamente in riferimento al reato di maltrattamento in famiglia.

Per quanto attiene il comma 2 dell'articolo 1, rileva l'esigenza di prevedere che la nuova ipotesi aggravata di violenza sessuale nei confronti di donna in stato di gravidanza sia applicabile anche nel caso di inescusabile ignoranza di tale stato da parte del reo, secondo il principio già sancito dall'articolo 609-*sexies* in relazione all'ignoranza dell'età della persona offesa. Occorre poi riflettere se non si debbano prendere in considerazione anche gli effetti, che in alcuni casi possono essere letali, nei confronti del feto.

Sempre in relazione al comma 2, esprime il proprio favore alla scelta di considerare aggravato il reato di violenza sessuale nel caso in cui questa sia commessa dal coniuge (anche separato o divorziato) ovvero da persona che sia o sia stata legata alla vittima da una relazione affettiva anche priva del requisito della convivenza. In particolare ritiene che la rilevanza del fatto della relazione affettiva consenta di ricondurre alla nuova ipotesi aggravante una serie di condotte che altrimenti ne sarebbero rimaste fuori in maniera ingiustificata. Ritiene importante che la formulazione dell'aggravante consenta la sua applicazione anche nei confronti di relazioni omosessuali.

In merito al comma 3 dell'articolo 1, avente ad oggetto il reato di *stalking*, invita la Commissione a riflettere sulla nuova

circostante aggravante relativa al caso in cui gli atti persecutori siano commessi attraverso strumenti informativi o telematici, ritenendo che si tratti piuttosto di una delle tante modalità con la quale può esplicarsi la condotta del reato in questione.

In riferimento all'articolo 2, che prevede una serie di modifiche al codice di procedura penale al fine di dare una maggiore protezione alle vittime di *stalking* e maltrattamenti in famiglia, si sofferma sulla lettera c) del comma 1, volta a permettere anche per i delitti di maltrattamenti in famiglia e di *stalking* l'arresto obbligatorio in flagranza al di fuori dai limiti di pena previsti in via generale dal codice di procedura penale. In particolare invita la Commissione a riflettere sulla circostanza che si tratta di reati la cui condotta, in ragione della natura abituale, può rendere di difficile applicazione la norma in esame.

Si sofferma quindi sulla lettera d), che introduce il nuovo articolo 384-*bis*, che prevede che la polizia giudiziaria possa provvedere, su autorizzazione del PM, all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e al contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Questa misura «precautelare» si applica ai reati di cui agli articoli 570, 571, 582, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612, secondo comma, del codice penale, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa. Si tratta di una novità sicuramente condivisibile in ragione della sua evidente connotazione preventiva, che tuttavia merita un approfondimento al fine di verificare la sua concreta applicabilità considerato che si affida all'autorità di pubblica sicurezza un dovere di attenta e puntuale verifica delle condizioni legittimanti l'allontanamento, che potrebbe risultare di non facile attuazione.

Occorre un approfondimento anche in relazione alla lettera g), che aggiunge al-

l'articolo 408 c.p.p., un comma 3-bis che stabilisce che per il reato di maltrattamenti in famiglia l'avviso della richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato debba essere in ogni caso notificato, a cura del PM, alla persona offesa; è, inoltre, raddoppiato il termine entro cui quest'ultima può visionare gli atti e presentare opposizione all'archiviazione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. In particolare, rileva che l'esigenza di notifica sussista anche per altri reati le cui parti offese hanno le stesse esigenze della parte offesa del delitto di maltrattamenti.

Dichiara di condividere quanto dichiarato nel corso dell'audizione da parte dei rappresentanti dell'Associazione centro di ascolto uomini maltrattanti, preannunciando emendamenti in tal senso.

Invita il ministro Cancellieri ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché, specialmente nei confronti degli *stalker*, possa trovare applicazione lo strumento di controllo del braccialetto elettronico.

Invita infine la Commissione a valutare l'opportunità ricondurre il reato di *stalking* tra i reati intercettabili ai sensi dell'articolo 266 del codice di procedura penale.

Nicola MOLTENI (LNA) rileva preliminarmente come lo strumento del decreto-legge non appaia idoneo ed adeguato ad affrontare temi come quello della violenza di genere che – pur essendo di indubbia necessità ed urgenza – coinvolge una serie di questioni di particolare delicatezza e complessità. Il termine perentorio di sessanta giorni per la conversione del decreto-legge dà luogo al rischio che si approvi un testo non adeguatamente istruito ed approfondito, che darà luogo a problematiche in sede applicativa ed alla necessità di un successivo intervento correttivo.

Ricorda che sul tema in esame vi sono forti attese nel Paese a cui si aggiungono quelle di cui il Governo ha « caricato » il testo, che è stato esaminato dal Consiglio dei ministri lo stesso giorno dell'approvazione al Senato del decreto-legge cosid-

detto « svuota-carceri », come se si volessero coprire le falle di tale provvedimento.

Ricorda che il decreto-legge in esame è stato annunciato alla Camera il 20 agosto scorso; il 27 agosto ha avuto luogo una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II ma l'esame del provvedimento ha avuto inizio solo il 6 settembre scorso. Se si fosse tenuto conto di quanto chiesto dal suo gruppo vi sarebbe stato più tempo per migliorare il contenuto del decreto-legge in esame, come richiesto, in particolare, a seguito delle audizioni svolte sul testo.

Evidenzia quindi che, se la finalità del decreto-legge in esame era quella di dare attuazione alla Convenzione di Istanbul e agli indirizzi contenuti nelle mozioni approvate all'unanimità dalla Camera sulla materia, non comprende per quali ragioni si sia scelto di strutturarla come un decreto-legge omnibus. Il provvedimento interviene, infatti, oltre che sulla violenza di genere, su diverse materie tra cui quella delle province, riguardo alla quale il precedente Governo ha creato, com'è noto, più danni che benefici. Il decreto-legge in esame è stato dunque « caricato » di contenuti totalmente disomogenei rispetto agli intendimenti iniziali.

Ricorda che la II Commissione aveva avviato un'indagine conoscitiva sul tema della violenza sessuale, che avrebbe dovuto concludersi con l'adozione di un serio e ragionato intervento normativo sulla base di un'istruttoria adeguata.

Si sofferma poi sulle carenze del decreto-legge in esame già evidenziate dai colleghi nel corso della discussione.

Ritiene inoltre che il provvedimento in esame non possa essere applicato con oneri pari a zero a carico dello Stato, a partire dalle disposizioni che riguardano il gratuito patrocinio. Rileva come manchino tutte le risorse indispensabili per intervenire sulla parte della « prevenzione » prevista dalla Convenzione di Istanbul.

Richiama poi il contenuto degli articoli da 1 a 4, riguardo ai quali vi sono due aspetti che meritano, più degli altri, attenti

approfondimenti: la questione dell'irrevocabilità della querela e quella della denuncia anonima.

Occorre inoltre, a suo avviso, fare attenzione perché vi è il rischio che le scelte normative adottate producano effetti opposti a quelli che si volevano raggiungere, a partire da quello di assicurare una maggiore tutela della vittima.

Sottolinea quindi come sia di tutta evidenza che il testo andrà modificato in senso migliorativo, come dimostrano anche i giudizi critici espressi da più parti nel corso delle audizioni.

Auspica dunque che i componenti delle due Commissioni pongano rimedio a tali criticità e si sofferma, da ultimo, su un tema su cui il suo gruppo aveva espresso, già in occasione della discussione della Convenzione di Istanbul e delle mozioni successivamente approvate, la propria contrarietà. Si riferisce agli articoli 59, 60 e 61 della suddetta Convenzione che sono richiamati ora dall'articolo 4 del decreto-legge in esame. Richiama, in proposito, un ordine del giorno presentato dal suo gruppo ed accolto dal Governo sulla possibilità di concedere alle straniere vittime di violenza permessi di soggiorno per scopi umanitari: si tratta di un aspetto su cui il suo gruppo è assolutamente contrario e preannuncia sin d'ora la presentazione di un emendamento soppressivo di tale disposizione.

Ritiene, infatti, che se l'intento è quello di assicurare una collaborazione vi sia già, nel nostro ordinamento, lo strumento del permesso di soggiorno per scopi di giustizia. Rileva, infatti, che il permesso di soggiorno per scopi umanitari è previsto solo dal nostro ordinamento e si configura come un tentativo di sanatoria mascherata per gli effetti che produce, non essendo oltretutto definiti i tempi né i requisiti per la sua rinnovabilità. Auspica dunque che vi sia un atteggiamento di buon senso da parte del Governo e della maggioranza.

Esprime, in conclusione, la disponibilità del suo gruppo a migliorare il testo presentato troppo enfaticamente dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell'interno e sottolinea come provvedimenti

su materie come quella in discussione richiedano un lavoro serio e ben fatto.

Roberta AGOSTINI (PD) rileva come le numerose e approfondite audizioni svolte dalle Commissioni riunite abbiano evidenziato la particolare complessità del decreto-legge in esame, il cui contenuto risulta eccessivamente eterogeneo. Ciononostante ritiene che l'intervento del Governo debba essere apprezzato, poiché fornisce una prima risposta, per quanto parziale e non esaustiva, in materia di politica di contrasto della violenza di genere.

Rileva come l'intervento sia prevalentemente penalistico e si focalizzi, opportunamente, sulla violenza domestica, sottolineando, peraltro, come politiche di questo genere richiederebbero strategie più complesse, che si muovano nell'ambito della Convenzione di Istanbul, recentemente ratificata, e tengano adeguatamente in considerazione il profilo della prevenzione. Ritiene, quindi, necessario che le Commissioni analizzino con attenzione le criticità e gli aspetti positivi del provvedimento, provando a compiere un passo in avanti nel delineare un quadro strategico più articolato. In tale contesto, evidenzia come il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, se valorizzato attraverso la dotazione di adeguata copertura finanziaria, potrebbe bilanciare una strategia attualmente troppo sbilanciata sotto il profilo penalistico.

Valuta positivamente che il *focus* del provvedimento sia rappresentato dalla violenza domestica; condivide la previsione dell'aggravante relativa alla violenza assistita, il cui ambito di applicazione potrebbe essere esteso. Con riferimento all'articolo 2, ritiene opportuna l'estensione del gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito e la previsione di obblighi di costante comunicazione alla persona offesa, esprimendo perplessità sulla circostanza che tali interventi siano limitati solo ad alcuni reati e, per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione, solo ad alcune misure cautelari.

Considera discutibile la previsione dell'irrevocabilità della querela presentata

per *stalking*, ritenendo necessario che le Commissioni approfondiscano con attenzione questo tema.

Ritiene, comunque, che la questione più rilevante sia rappresentata dall'inadeguatezza di una strategia prevalentemente penalistica se si vuole combattere in modo efficace la violenza di genere. Occorre quindi concentrarsi maggiormente sul Piano previsto dall'articolo 5, tenendo conto che servono risorse e strategie per sostenere i centri antiviolenza, per la formazione degli operatori del settore, per garantire una rete territoriale di servizi senza la quale non è possibile né la prevenzione né la repressione della violenza sulle donne.

Dichiara, infine, di condividere quanto osservato nel corso delle audizioni dalla Associazione centro di ascolto uomini maltrattanti, condividendo l'impostazione secondo la quale alla base del fenomeno in questione vi sono, oltre al disagio psichico, rilevanti profili culturali.

Barbara POLLASTRINI (PD) sottolinea la speciale rilevanza del provvedimento in esame, il quale interviene nella materia dei diritti fondamentali: perché di questo si tratta quando si parla della libertà e della dignità delle donne, del loro diritto ad essere rispettate come persone e della loro uguaglianza rispetto agli uomini.

Nel ricordare che il problema che il decreto-legge affronta non è soltanto italiano, richiama il libro inchiesta di Catharine MacKinnon, provocatoriamente intitolato «Le donne sono umane?», nel quale l'autrice, alla luce di un'analisi della condizione della donna nel mondo intero, compresa l'Italia, conclude esprimendo il dubbio retorico che le donne non siano umane, visto che sono loro negati molti dei diritti fondamentali degli esseri umani sanciti dalla Dichiarazione internazionale dei diritti umani. Come ben mostra questo libro, è in corso nel mondo uno scontro drammatico tra le donne, che con sempre più forza rivendicano i propri diritti di esseri umani e il rispetto della propria dignità, e una parte dell'universo maschile, che li nega loro tentando di mantenere il

proprio predominio. Se c'è una recrudescenza del fenomeno della violenza contro le donne, la ragione va cercata proprio nel fatto che le donne non sono oggi soggetti deboli, ma rivendicano anzi con forza e determinazione i propri diritti al pari degli uomini. Questa battaglia, che spesso si consuma tra le mura domestiche, è la prima causa dell'inasprimento della violenza contro le donne.

Ciò premesso, preannuncia che la richiesta del suo gruppo e sua sarà quella che al decreto-legge siano apportate modifiche sostanziali, anche alla luce dell'indagine conoscitiva svolta. Invita quindi i relatori e il Governo a fare riferimento, per orientarsi nella valutazione degli emendamenti che saranno presentati dai gruppi, ai contenuti della mozione unitaria n. 1-00067, approvata alla Camera all'unanimità il 4 giugno scorso, in modo che si possa arrivare in tempi rapidi ad un'approvazione largamente condivisa del provvedimento.

Quanto al Piano d'azione, ritiene che questo – inteso come insieme degli strumenti da utilizzare per portare avanti la battaglia culturale che è necessaria – debba essere finanziato nel suo complesso e che debba essere finanziato in modo adeguato, non essendo sufficienti finanziamenti specifici per singoli interventi. Al riguardo, ricorda che in altri Paesi europei analoghi piani sono stati sovvenzionati con risorse consistenti: dagli 80 milioni di euro della Spagna ai 120 milioni di euro del Regno Unito, quest'ultimo essendo il Paese il cui piano d'azione ha avuto il maggiore successo. A suo avviso, in mancanza di uno stanziamento di risorse congruo e ragionevole, sia pure nella difficoltà finanziaria della attuale situazione, il Piano d'azione rischia di essere poco credibile.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene, in primo luogo, che quando si affronta il tema della violenza di genere occorre evitare *spot* pubblicitari. Ricorda altresì come questo fosse un tema già all'esame della II Commissione e sottolinea come non vada trattato come un'emergenza poi-



ché in questo modo si banalizza e si marginalizza il problema.

Rileva come la legislazione italiana sia spesso basata su *spot* televisivi e questo, come giurista, dispiace.

Evidenzia come esista un problema di tipo culturale che, in quanto tale, non può essere trattato come un'emergenza. Il decreto-legge in esame segue un'impostazione che vede la donna come soggetto debole mentre, a suo avviso, la donna dovrebbe essere considerata in modo eguale all'uomo in tutto e per tutto, evitando ghettizzazioni e emarginazioni.

Sottolinea come la società non possa essere cambiata con norme penali ma con interventi di tipo diverso. Si chiede dunque cosa sia stato fatto nel decreto-legge per aumentare le dotazioni dei fondi e per assicurare congrui interventi. Il tema in esame va affrontato con misure di prevenzione, di rieducazione della coppia e della società stessa, partendo dall'individuo.

Ricorda come in Spagna sia stato istituito un tribunale per la *Violencia de Género* che riduce molto la durata dei processi, avendo una competenza esclusiva sulla materia. Ritiene dunque che, pur nella ristrettezza delle risorse disponibili, si potrebbe prevedere una norma analoga, tenendo anche conto di quanto proposto per le imprese. Rileva come nel decreto-legge non vi sia alcuna delle misure auspiccate dal Viceministro Guerra.

Ritiene quindi che il provvedimento in esame non serva per lo sviluppo di tali politiche né per sollecitare un dibattito, visto che era già intenso presso la II Commissione. Il decreto-legge è stato invece utilizzato come strumento pubblicitario nonostante sia opportuno evitare di banalizzare il fenomeno.

Vi sarà poi il problema che attiene alle disposizioni penali che saranno modificate nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge parlamentare: come detto più volte non andrebbero, infatti, inserite norme di carattere penale in un decreto-legge ed invita il Governo a non continuare su tale strada.

Evidenzia in conclusione come il suo gruppo, pur non accettando il decreto-legge in un'ottica costituzionale, cercherà comunque di proporre modifiche in un contesto collaborativo, tenuto conto che sulla materia penale occorrerebbe procedere solo in tal senso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 di martedì 17 settembre. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**



## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) .

16

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 12 settembre 2013. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

##### **La seduta comincia alle 15.**

**DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, rileva come le Commissioni riunite Bilancio e Finanze avviino nella seduta odierna l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1012, di conversione del decreto-legge n. 102 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale,

nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

Il decreto-legge si compone di sedici articoli, dei quali interessano le competenze della Commissione Finanze gli articoli da 1 a 6 e gli articoli 12 e 14, che verranno esposti e commentati nella seconda parte di questa relazione.

Ritiene quindi necessario, in premessa, svolgere alcune considerazioni generali sulle questioni di impianto della politica tributaria che ci vengono proposte da questo decreto e, ampliando la prospettiva, dalla fase ciclica che l'economia italiana sta attraversando.

Il presente decreto-legge, che dispone la soppressione della prima rata dell'IMU per l'anno 2013, non contiene alcuna norma di riforma generale della disciplina della tassazione immobiliare, così com'era previsto dal decreto n. 54 del 2013, approvato pochi mesi fa dal Parlamento. Anche il decreto-legge n. 102, come il decreto-legge n. 54, è un provvedimento di carattere provvisorio, che rimanda le scelte più generali di riforma, che avrebbero dovuto essere assunte entro il 31 agosto, alla legge di stabilità e a un altro decreto-legge che verrà collegato a quest'ultima.

Questa scelta di rinvio, va detto con onestà politica e intellettuale, non aiuta una completa e ponderata valutazione delle decisioni del Governo contenute nel decreto da parte del Parlamento e dell'opinione pubblica. Il Parlamento si trova infatti, e così le famiglie, gli operatori economici e i comuni, di fronte a tre rilevanti elementi di incertezza e di incompletezza informativa. Superarli nei prossimi giorni, in modo da chiarire i contorni dell'approdo finale che verrà stabilito alla metà di ottobre, è necessario per dare costrutto e spessore a una discussione troppo spesso attraversata da semplificazioni e superficialità che, invece, è bene restino fuori dal lavoro istruttorio che le Commissioni parlamentari competenti per l'esame in sede referente sul provvedimento sono chiamate a svolgere.

Il primo elemento d'incertezza riguarda l'evoluzione complessiva dell'equilibrio finanziario delle pubbliche amministrazioni durante l'ultimo quadrimestre dell'anno in corso, alla luce delle numerose questioni che restano aperte (la seconda rata IMU, l'IVA, le missioni internazionali, le coperture per il finanziamento della cassa integrazione e per i disoccupati che hanno perduto l'accesso al sistema pensionistico per effetto dell'innalzamento dell'età pensionabile), oltre che, naturalmente, alla luce del peggioramento dei dati relativi alla recessione italiana nel primo semestre dell'anno al confronto con le stime di inizio anno.

La nota di aggiornamento al DEF, che il Governo presenterà il 20 settembre prossimo, dovrà sciogliere queste incertezze e chiarire, con rigore e prudenza, quali siano davvero i possibili margini di manovra, anche superando alcuni elementi di opacità contenuti nella Relazione di aggiornamento dei quadri di finanza pubblica che ieri la Camera ha approvato, dove si riconosce un peggioramento per il 2014 e il 2015, ma nulla si dice su come ci si avvii a chiudere il 2013.

Ritiene che non possiamo permetterci di correre il rischio di porre a repentaglio l'equilibrio dei conti pubblici raggiunto con tanti sacrifici. Ed è compito del Go-

verno, e in primo luogo del Ministro dell'Economia, mettere il Parlamento a conoscenza dei dati effettivi e, conseguentemente, delle possibili opzioni. Mentre è dovere del Parlamento ricordare che si è all'interno di un processo di bilancio con caratteristiche sempre più marcatamente federali, e che quindi le scelte di percorso non possono nascere da opzioni unilaterali, né tantomeno da scostamenti casuali e imprevisi dovuti alle difficoltà di decisione politica interna, ma semmai da un processo di interazione e concertazione con le autorità europee.

Il secondo elemento d'incertezza riguarda il profilo che le politiche tributarie italiane intendono assumere nell'attuale fase ciclica. Poiché è ovvio che non si possono ridurre contemporaneamente tutte le imposte, per evidenti motivi di tenuta dei conti, è necessario operare scelte e selezioni in funzione di obiettivi dichiarati e trasparenti di politica economica.

Nella manovra del dicembre 2011, ad esempio, si perseguì la strada della svalutazione fiscale, con interventi di sgravio sul cuneo e sulla tassazione d'impresa (ACE). Fu aumentata in modo consistente, dall'altro lato, la tassazione patrimoniale attraverso l'IMU (oltre che ridotta la spesa pubblica, con interventi strutturali come quello sulle pensioni). L'obiettivo di politica economica sul versante tributario era palese: la tassazione patrimoniale era più bassa in Italia al confronto con gli altri Paesi, e si trattava quindi di superare una distorsione strutturale; per favorire la crescita e l'efficienza economica è opportuno spostare il peso fiscale dai redditi da lavoro e d'impresa verso patrimoni e consumi. Giulio Tremonti – citando non casualmente un esponente che non appartiene al suo schieramento politico – sintetizzava la questione con l'espressione: spostare la tassazione dalle persone alle cose.

Se oggi si volesse, in conseguenza della perdurante recessione, sostenere la domanda interna, l'intervento più efficace sarebbe sull'IRPEF, e soprattutto sull'IRPEF gravante sui redditi bassi e medio-

bassi, con effetti di riduzione del cuneo fiscale, come da molti richiesto. Sarebbe interessante valutare, durante l'esame del presente decreto e della prossima legge di stabilità, proposte che vadano in questa direzione.

Il Governo ha scelto un'altra strada, quella della riforma della tassazione immobiliare, anche se ancora non sono chiari gli obiettivi di politica economica che intende perseguire. Ad esempio, per aiutare la ripresa delle compravendite sarebbe molto efficace ridurre le imposte sulle transazioni immobiliari, come prospettano le conclusioni dell'indagine conoscitiva sulla tassazione immobiliare effettuata dal Senato in questi mesi. Di questo però si è parlato poco o nulla. La discussione è concentrata interamente sull'IMU. Si fa fatica a vedere, in questo decreto, ciò che era stato promesso nel decreto-legge n. 54, e cioè un ridisegno complessivo della tassazione immobiliare. E il Governo è sembrato a tratti non rendersi conto del legame esistente fra tassazione immobiliare e sistema dei tributi comunali, come ad esempio quando ha respinto emendamenti sul decreto-legge n. 54 volti ad affermare che la riforma da costruire dovesse coinvolgere la tassazione immobiliare e, insieme, quella comunale. Si tratta di criticità rilevanti, che il Parlamento non può fare a meno di rilevare.

Una riduzione dell'IMU sui fabbricati strumentali alle attività produttive sarebbe di grande utilità, soprattutto per i settori esportatori dell'economia italiana, ma il decreto-legge in esame la limita al solo settore agricolo. Sarebbe importante valutare l'estensione del beneficio agli altri settori produttivi.

L'IMU, introdotta in una situazione di emergenza dal Governo Monti, sulla base del decreto legislativo sul fisco municipale approvato dal precedente Governo Berlusconi, ha diverse distorsioni, e la loro rimozione è certamente condivisibile. Ha fatto bene il Governo, ad esempio, a superare il regime di cogestione dell'imposta fra Stato e Comuni, che non ha ben funzionato. Per migliorare equità ed efficienza di questa imposta, poi, è necessario

avviare finalmente il lavoro di riforma del Catasto, su cui nei prossimi giorni sarà approvato in questo ramo del Parlamento, prima ancora del decreto-legge n. 102, l'importante provvedimento di delega al Governo per la riforma degli strumenti della politica fiscale.

Va poi ricordato che nella transizione dall'ICI all'IMU gli immobili sfitti, lasciati nella disponibilità del proprietario, hanno ottenuto un trattamento relativamente migliore degli immobili che i proprietari immettono nel mercato degli affitti. Sarebbe utile verificare la possibilità di superare questa distorsione, a cui il Governo aveva pensato ma che poi non ha trovato – per motivi che, francamente, si stenta a comprendere – spazio nel decreto-legge di cui oggi inizia l'esame. Per migliorare il funzionamento del mercato degli affitti il decreto-legge introduce alcune importanti misure, da valorizzare, fra cui una riduzione della cedolare secca sugli affitti a canone concordato. Alla luce della riforma che si prospetta, e cioè della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale a carico dei proprietari con una imposta sui servizi comunali a carico di tutti, compresi i non proprietari, sarebbe utile verificare la fattibilità di ulteriori interventi a vantaggio dell'affitto, come ad esempio un aumento delle detrazioni a beneficio degli affittuari ovvero una differenziazione delle aliquote IMU a beneficio dei proprietari, sempre con l'obiettivo di incentivare il canale del canone concordato.

L'apporto che l'abolizione dell'IMU sull'abitazione di residenza può portare al sostegno della domanda interna non è stato, invece, mai compiutamente dimostrato.

Il Rapporto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato, anzi, ha mostrato che, essendo il gettito dell'imposta, nel comparto abitativo, relativamente più concentrato di quello di altre imposte – un effetto che deriva dalla maggiore concentrazione dei valori della proprietà immobiliare al confronto con quella dei redditi, oltre che dal sistema di detrazioni fisse introdotto nel dicembre

del 2011, che già esenta dall'imposta il 25 per cento dei proprietari – il 70 per cento dell'imposta è versata dal 30 per cento degli immobili di maggior valore catastale. Poiché il possesso di immobili di elevato valore catastale è correlato al reddito (passato e presente, con eccezioni di cui si può tenere conto con adeguati sistemi di detrazione), le valutazioni del MEF indicano che solo una piccola parte dei 4,8 miliardi di sgravio complessivo di imposta va a beneficio di famiglie di reddito basso e medio basso, e quindi a elevata propensione al consumo.

Infatti il Rapporto del MEF ricorda che: «La proposta di esenzione totale dall'IMU per l'abitazione principale non sembra pienamente giustificabile sul piano dell'equità ed efficienza (...); sotto il profilo dell'efficienza, le imposte immobiliari sono preferibili alle imposte sui fattori produttivi (lavoro e capitale) perché minimizzano l'impatto negativo delle imposte sulla crescita economica e hanno effetti meno distorsivi sull'utilizzo dei fattori produttivi e sull'accumulazione del capitale; (...) Sotto il profilo dell'equità si rileva come il possesso dell'abitazione principale è uno dei fattori per la definizione della condizione economica dei contribuenti e della relativa capacità contributiva. L'IMU sull'abitazione principale, pur tassando il patrimonio ad aliquote proporzionali e non progressive, equivale a un'imposizione progressiva sul reddito, considerato che la ricchezza immobiliare è più concentrata del reddito.»

È lo stesso Governo, insomma, a certificare che l'impatto del provvedimento ai fini del sostegno ai consumi sia più modesto al confronto con altre manovre tributarie. Dato che il Rapporto del MEF è ricchissimo di analisi, dati, valutazioni e proposte alternative, e dato che occorre dare per scontato che quel Rapporto sia stato letto e preso in considerazione dall'intero Governo, e non solo dal Ministro che l'ha, meritevolmente, prodotto, la conclusione minima a cui si può pervenire – interrompendo qui un ragionamento che potrà utilmente essere approfondito nel prosieguo della nostra discussione – è che

il Governo è apparso, in merito, confuso, sia nella definizione degli obiettivi di politica economica, sia nella coerenza fra documentazione tecnica prodotta e dinamica della discussione politica.

La terza area d'incertezza riguarda il futuro assetto a regime del sistema dei tributi comunali. Un sistema che è ormai in crisi permanente dal 2008. In tutto il mondo la tipica base imponibile per la finanza comunale è legata agli spazi occupati da terreni e immobili. Il motivo è evidente: la base fondiaria e immobiliare è certa all'interno di circoscrizioni amministrative piccole come quelle comunali, mentre altre basi imponibili sarebbero più difficili, se non impossibili, da accertare, e cioè da suddividere fra i diversi territori.

Inoltre, il valore del patrimonio immobiliare è influenzato dalla qualità e quantità di servizi e infrastrutture la cui produzione è organizzata dall'ente amministrativo di prossimità, e ciò crea un circuito virtuoso fra bontà dei servizi e delle infrastrutture, esternalità che essi creano per il territorio e meccanismi per il loro finanziamento. Infine, i soggetti che occupano gli spazi urbani, famiglie e imprese, sono i diretti interessati al buon funzionamento dell'ente locale e ciò crea un ulteriore circuito virtuoso, di responsabilizzazione da parte degli amministratori e di controllo da parte dei residenti. Circuito che, naturalmente, si spezza se il finanziamento dell'ente locale non viene garantito dai residenti, ma da altri sistemi, ad esempio di finanza interamente derivata.

In effetti, consultando le banche dati internazionali, ci sono solo quattro Paesi al mondo che, nell'adottare l'imposta patrimoniale reale, esentano l'abitazione principale: si tratta della Mongolia, del Niger, della Repubblica del Congo e dello Yemen. Nonostante le difficoltà che il nostro sistema socio economico affronta da più di un decennio, non crede che si sia già arrivati, come Paese Italia, ad essere costretti a scegliere *benchmark* internazionali di questo livello, e su questo invita a una riflessione seria e onesta le forze

politiche che fanno dell'abolizione dell'IMU sulla prima casa una bandiera di carattere programmatico.

Il modo in cui, nei diversi Paesi, lo spazio occupato si trasforma in base imponibile per l'imposta locale è molto eterogeneo. Si va da un estremo in cui viene adottata una patrimoniale pura, associando allo spazio occupato il valore catastale dell'immobile, ad un altro estremo in cui il costo dei servizi viene semplicemente diviso *pro capite* (*poll tax*). In quest'ultimo caso, com'è noto, sono massime le conseguenze negative sul piano distributivo e di mancato rispetto dei principi di capacità contributiva. Esistono comunque diverse modalità con cui far convivere le varie componenti di un'imposta locale sui servizi, comprendendovi sia la quota patrimoniale sia quella connessa all'estensione degli spazi e a indicatori di consumo dei servizi. In alcuni Paesi, come la Francia, l'imposta patrimoniale locale convive con un'imposta locale sui servizi. In tutti i Paesi la gestione di queste imposte è ampiamente devoluta alla responsabilità delle comunità locali, con intervalli di variazione molto elevati fra i diversi territori, ben più alti – soprattutto nei Paesi ad ordinamento federale – di quelli mai concessi ai Comuni italiani sia con l'ICI sia con l'IMU.

Il Governo ha annunciato che la riforma che si intende mettere definitivamente a punto alla metà di ottobre prossimo contempla la sostituzione dell'IMU sulle abitazioni principali con una nuova imposta comunale sui servizi. Si tratta di una decisione sostenibile, di un compromesso onorevole fra le diverse proposte, anche molto distanti fra loro, avanzate dai partiti che formano la maggioranza di Governo. Si va, insomma, nella direzione di quella « sintesi equilibrata e innovativa delle diverse posizioni e sensibilità che sono emerse in materia » auspicata dal relatore sul decreto-legge n. 54 del 2013, onorevole Capezzone, il quale sottolineava come ciascuna forza politica avrebbe dovuto « anche rivedere la fissità delle rispettive posizioni di partenza ».

Di un'imposta comunale sui servizi si parla in Italia dalla seconda metà degli anni '90, e proposte in questa direzione sono state avanzate, in sostituzione dell'ICI sulle abitazioni principali, nel 2010 dal Partito Democratico e nel 2011 da un decreto legislativo mai attuato, elaborato dal Ministro Calderoli e approvato dal Governo Berlusconi poco prima delle sue dimissioni, che istituiva il tributo comunale rifiuti e servizi (RES). Visto, però, che le imposte comunali sui servizi possono assumere natura molto variegata, è assolutamente necessario che il Parlamento e il Governo comincino fin da ora a chiarire « quale » imposta comunale sui servizi verrà introdotta al posto dell'IMU sull'abitazione principale.

Non si possono lasciare nell'incertezza e nell'approssimazione elementi fondamentali: sarà più vicina a una *poll tax* o avrà una componente legata al valore patrimoniale? Ricorda che nel decreto Calderoli-Berlusconi l'imposta era interamente patrimoniale. Sarà pagata da tutti i residenti? Solo dalle famiglie o anche dalle imprese? Come si intreccerà con l'IMU, la quale, è bene ricordarlo, resta in vigore per tutte le unità immobiliari non abitative e per quelle abitative non destinate ad abitazione principale? Ci sarà o no un aumento dei trasferimenti ai Comuni, per fare in modo che la nuova imposta valga, per la famiglia proprietaria di casa che non paga più l'IMU, meno di quanto valeva l'IMU? E come si intende evitare, o riequilibrare, l'impatto certamente regressivo dovuto al fatto che una parte della nuova imposta sarà a carico delle famiglie non proprietarie della casa di abitazione? Il mantenimento dell'imposta patrimoniale reale su una piccola quota di abitazioni principali di maggior valore potrebbe essere utile in questa direzione, e cioè in direzione dell'equità, oltre che aiutare a comporre un quadro finanziario che oggi sembra francamente drammatico?

Non si tratta di particolari di poco conto. Il giudizio su quel compromesso onorevole cui ha appena fatto riferimento dipende in modo cruciale dalle risposte



che il Governo e il Parlamento sapranno dare, nei prossimi giorni, alle domande appena enunciate: si potrà giudicare quel compromesso come la base per una riforma strutturale destinata a durare nel tempo, oppure invece come un accordo dal sapore politicistico, destinato a non produrre alcunché di sensato per il sistema della finanza comunale e per il sistema tributario nel suo complesso. È responsabilità delle forze politiche, in primo luogo di quelle di maggioranza, condurre questa discussione su basi di verità e di sano realismo, superando ogni ipocrisia e ogni approccio di tipo propagandistico.

Passando quindi ad una descrizione delle singole norme del decreto-legge, l'articolo 1 prevede che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'Imposta municipale propria (IMU), istituita dal decreto-legge n. 201 del 2011, sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013.

In particolare, la prima rata non è dovuta per le seguenti tipologie di immobili:

a) abitazioni principali e assimilati (IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa); in analogia a quanto già previsto dal decreto-legge n. 54 del 2013, da tale previsione sono esclusi i fabbricati di particolare pregio e valore, vale a dire le abitazioni di tipo signorile classificate nella categoria catastale A/1; le abitazioni in villa classificate nella categoria catastale A/8 e, infine, i castelli e i palazzi di eminente pregio artistico o storico classificati nella categoria catastale A/9;

b) terreni agricoli (al riguardo ricorda che, ai fini IMU, sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, al verificarsi delle condizioni di legge; ai fini del calcolo del valore dei predetti terreni agricoli, si applica un moltiplicatore pari a 135, ridotto a 110 qualora il terreno sia posseduto e condotto dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previ-

denza agricola, ai sensi del comma 5 dell'articolo 13, del decreto-legge n. 201 del 2011).

c) fabbricati rurali: in merito ricorda che, ai sensi della disciplina IMU, i fabbricati rurali sono assoggettati ad imposta; se si tratta di fabbricati ad uso abitativo, essi scontano l'IMU nelle modalità ordinarie (ove ricorrano le condizioni di legge, secondo le disposizioni previste per l'abitazione principale); per i fabbricati rurali strumentali, il comma 8 dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 prevede un'aliquota ridotta allo 0,2 per cento, con facoltà dei comuni di diminuirli ulteriormente fino allo 0,1 per cento; inoltre l'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (federalismo municipale) esenta dall'imposta i fabbricati rurali a uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT.

Secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 54 del 2013, la sospensione della rata dell'IMU opera nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, da realizzare sulla base di alcuni principi:

la riforma della disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

la modifica dell'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale;

l'introduzione della deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

L'articolo 2 modifica il quadro delle esenzioni e agevolazioni in materia di IMU, con particolare riguardo ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita; agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale, agli alloggi sociali e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per

le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; agli immobili destinati alla ricerca scientifica; agli immobili posseduti da personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché da quello appartenente alla carriera prefettizia.

Più in dettaglio, il comma 1 – con una modifica non testuale alla disciplina dell'IMU contenuta all'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 – stabilisce che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, a condizione che permanga tale destinazione e che gli immobili non siano locati.

Il comma 2, lettera *a*), interviene sul predetto articolo 13, modificando il comma 9-*bis* al fine di rendere i predetti immobili totalmente esenti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermi restando i requisiti della destinazione alla vendita e dell'assenza di locazione. La precedente formulazione del comma 9-*bis* attribuiva ai comuni la facoltà di ridurre l'aliquota di base di tali tipologie di immobili fino allo 0,38 per cento per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

La lettera *b*) del comma 2, intervenendo sul comma 10 dell'articolo 13, elimina l'espresso rinvio all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992 e rende esplicita l'applicazione della detrazione d'imposta nella misura prevista per l'abitazione principale per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

Il comma 3 modifica la lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'ICI, al fine di rendere esenti dall'IMU – a decorrere dal periodo di imposta 2014 – gli immobili destinati ad attività di ricerca scientifica.

Il comma 4 equipara, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle coo-

perative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, all'abitazione principale. Sono altresì equiparati all'abitazione principale, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2014, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

Il comma 5 reca alcune agevolazioni per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per il personale appartenente alla carriera prefettizia. Per tale personale è possibile ottenere il riconoscimento di abitazione principale per l'immobile posseduto, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e non concesso in locazione, anche in assenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

In considerazione delle disposizioni in materia di imposta municipale propria recate dai precedenti articoli 1 e 2, l'articolo 3, comma 1, dispone il ristoro ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna del minor gettito che ad essi ne deriva, attraverso l'attribuzione ai medesimi comuni di un contributo di 2.327,3 milioni di euro per l'anno 2013 e di 75,7 milioni a decorrere dall'anno 2014.

Secondo quanto stimato nella Relazione tecnica, le disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 del provvedimento determinerebbero una perdita complessiva di gettito per l'intero comparto dei comuni di importo pari a 2.422,1 milioni di euro per l'anno 2013 (di cui 2.396,2 milioni derivanti dall'abolizione della prima rata IMU e 35,9 milioni derivanti dalle variazioni al regime dell'IMU determinate dall'articolo 2) e a 79,3 milioni dall'anno 2014.

Di tale importo complessivo, 2.327,3 milioni di euro nel 2013 e 75,7 milioni dall'anno 2014 riguarderebbero i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, che vengono a tal fine ristorati con l'assegnazione del contributo in oggetto. Relativamente ai



comuni delle regioni a statuto speciale diverse da Sicilia e Sardegna, il minor gettito IMU, stimato in complessivi 94,8 milioni nel 2013 e in 3,6 milioni a partire dall'anno 2014, verrebbe ristorato, secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il riparto del contributo tra i comuni interessati, da effettuarsi, secondo la norma, in proporzione alle stime di gettito dell'IMU comunicate a tal fine dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina della cosiddetta « cedolare secca » introdotta dal decreto legislativo n. 23 del 2011 (in tema di federalismo fiscale municipale), al fine di ridurre, per gli immobili locati a canone « concordato », l'aliquota al 15 per cento – in luogo dell'aliquota vigente pari al 19 per cento – a decorrere dall'anno di imposta 2013.

Ricorda che, al fine di favorire il contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni, la disciplina della cosiddetta « cedolare secca sugli affitti » prevede una specifica modalità di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione di immobili adibiti ad uso abitativo: a partire dal 2011 è consentito ai proprietari dei predetti immobili, in luogo dell'ordinaria tassazione IRPEF sui redditi derivanti dalla locazione, di optare per un regime sostitutivo (che assorbe anche le imposte di registro e bollo sui contratti) le cui aliquote sono pari al 21 per cento per i contratti a canone libero ed al 19 per cento per quelli a canone concordato.

Sono escluse dall'ambito di applicazione le locazioni realizzate nell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni.

Oltre a severe sanzioni in caso di omessa od irregolare registrazione (in cui si prevede automaticamente un durata del

contratto pari a quattro anni e l'applicazione di un canone ridotto che fa riferimento al triplo della rendita catastale) le misure suddette prevedono che, in caso di contratto a canone concordato, il locatore che opta per la cedolare secca non potrà richiedere aggiornamenti del canone per tutta la durata del contratto.

L'articolo 5 reca norme in materia di TARES, prevedendo che il comune può stabilire di applicare per l'anno 2013 la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto del principio « chi inquina paga », sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, secondo alcuni criteri legati alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie ed ai coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per ogni categoria o sottocategoria omogenea, di fatto superando il rinvio ai criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, che ha dettato le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

In merito ricorda che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) è stato istituito dal decreto-legge n. 201 del 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2013, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

La tariffa, che è commisurata all'anno solare e deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, è composta da:

una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;

una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

Con riguardo alla base imponibile sulla quale applicare il tributo, in seguito alle modifiche introdotte con la legge di stabilità 2013, è stata disposta l'applicazione a regime dei criteri del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, che ha dettato le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Essa rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la formula di cui al punto 1 dell'allegato 1 al decreto, che – semplificando – prevede la copertura della somma dei costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente e dei costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente (opportunamente corretta con un fattore che tiene conto dell'inflazione programmata per l'anno di riferimento e del recupero di produttività nel medesimo anno) nonché dei costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

L'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 dispone che, sulla base della tariffa di riferimento, gli enti locali individuano il costo complessivo e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli inter-

venti relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 non fissa, quindi, solo un metodo per la determinazione della qualità e quantità di rifiuti solidi urbani prodotti per categorie di utenza, ma persegue anche lo scopo di stabilire il metodo sulle base del quale gli enti locali devono calcolare la tariffa stessa per classi di utenza. Riprendendo le disposizioni del comma 4 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (ora abrogato), il decreto del Presidente della Repubblica ribadisce che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti (parte fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione (parte variabile).

In tale contesto ricorda inoltre che l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 1 del 2013 aveva posticipato, per il solo anno 2013, al mese di luglio il termine di versamento della prima rata del tributo, precedentemente fissato al mese di aprile dalla legge di stabilità 2013, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.

Successivamente, l'articolo 10 del decreto legge 35 n. 2012 ha consentito ai comuni, per il solo anno 2013, di stabilire con propria deliberazione la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo; inviare ai contribuenti, per il pagamento delle prime due rate, i modelli di pagamento precompilati già predisposti per la Tarsu, la Tia 1 o la Tia 2; continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Per il solo 2013, la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato – per la quale i comuni, nel 2013, non possono esercitare la facoltà di aumento fino a 0,40 euro – assegnata ai comuni ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 201/2011,

viene riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, tramite il sistema dei versamenti unitari con compensazione con il modello F24, nonché tramite bollettino di conto corrente postale.

Passando ad illustrare in dettaglio il contenuto dell'articolo 5, il comma 1 stabilisce che, per l'anno 2013, il comune può stabilire con proprio regolamento, entro il 30 novembre 2013 (termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione), di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e tenendo conto di alcuni criteri:

a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, oltre a quelle previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Si tratta, in sostanza, di riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risie-

dano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo.

Conseguentemente, il comma 2 abroga il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che prevedeva l'iscrizione in bilancio delle riduzioni ed esenzioni come autorizzazioni di spesa e ne assicurava la copertura con risorse diverse dai proventi del tributo. Sarà quindi possibile coprire le predette agevolazioni con le risorse rinvenienti dal pagamento del tributo stesso.

Il comma 3 fa salva la previsione già contenuta nella norma istitutiva del tributo, secondo la quale in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi per lo smaltimento in discarica (costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria e costi stimati di chiusura, nonché costi di gestione successiva alla chiusura) previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 36 del 2003, di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Ai sensi del comma 4 il comune è autorizzato a predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie previste dall'articolo 5.

L'articolo 6 reca misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare.

In particolare, il comma 1 autorizza la Cassa Depositi e Prestiti a mettere a disposizione degli istituti di credito italiani, nonché delle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività, una base di liquidità – mediante l'utilizzo dei fondi della raccolta del risparmio postale – per erogare nuovi finanziamenti espressamente destinati a mutui, garantiti da ipoteca, su immobili residenziali, con priorità per quelli finalizzati all'acquisto dell'abitazione principale nonché ad interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico. A tal

fine le banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana; per i finanziamenti in questione si applica il regime fiscale agevolato di cui al comma 24 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003, ossia l'esenzione da tutte le imposte, tributi e diritti sugli atti relativi alle operazioni previste dalla disposizione.

La cassa può inoltre acquistare obbligazioni bancarie garantite (*covered bond*) o tranches senior di operazioni di cartolarizzazione (titoli caratterizzati da bassa rischiosità) emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali, per favorire la diffusione di tali strumenti presso le banche autorizzate al fine di aumentarne le disponibilità finanziarie per l'erogazione di finanziamenti ipotecari.

L'intervento viene realizzato attraverso alcune modifiche al decreto-legge n. 269 del 2003, che reca le funzioni della Cassa. Oltre a finanziare Stato, Regioni, enti locali, enti pubblici e organismi di diritto pubblico, mediante l'utilizzo dei fondi provenienti dalla raccolta del risparmio postale, assistiti dalla garanzia dello Stato e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, la Cassa può compiere ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della Società, nei confronti dei soggetti istituzionali pubblici o promossa dai medesimi soggetti.

Rammenta che le operazioni compiute da CDP attraverso l'utilizzo dei fondi della raccolta postale e dei fondi provenienti da altre operazioni finanziarie ugualmente assistiti da garanzia dello Stato, avviene attraverso un sistema di cosiddetta « gestione separata » ai fini contabili ed organizzativi, uniformato a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico.

In merito osserva come l'attività di Cassa Depositi e Prestiti, consistente nel fornire provvista agli istituti bancari – che la disposizione in esame inserisce, con finalità di sostegno alle politiche abitative, nelle attività istituzionali delle Società – sia già contemplata in altre norme, le quali dispongono che CDP fornisca provvista al sistema bancario con finalità di sostegno al tessuto produttivo o di sostegno alla ricostruzione di territori colpiti da situazioni di particolare criticità.

Il comma 2 incrementa di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, la dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.

Al riguardo ricorda che il Fondo, istituito dall'articolo 2, comma 475, della legge n. 244 del 2007, consente la sospensione del pagamento delle rate per un massimo di 18 mesi, essendo a carico del fondo il pagamento della quota interessi legata al tasso di riferimento dovuta per il periodo della sospensione. Per effetto della sospensione la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione stessa; al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti.

La dotazione iniziale del Fondo, ai sensi della citata legge finanziaria 2008, era di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Successivamente l'articolo 13, comma 20 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha rifinanziato il Fondo con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

La legge di riforma del mercato del lavoro (in particolare l'articolo 3, commi 48 e 49, della legge n. 92 del 2012) ha esteso le misure di sospensione a carico del Fondo anche a ulteriori tipologie di mutui; ha precisato le condizioni alle quali non può essere richiesta la sospensione delle rate; ha codificato in norma primaria le condizioni alle quali si accede ai benefici della sospensione e dell'intervento del Fondo, precedentemente recate dalle sole

disposizioni di attuazione. Con decreto del 22 febbraio 2013, n. 37, il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato il nuovo Regolamento recante modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132, concernente norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. L'ammissione al beneficio, nel dettaglio, è subordinata al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi riferiti al beneficiario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo: *a)* cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, per raggiunti limiti di età con diritto alla pensione, di licenziamento per giusta causa e di dimissioni del lavoratore non per giusta causa); *b)* cessazione dei rapporti di lavoro di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione; *c)* morte o riconoscimento di handicap grave, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento. Rispetto alla normativa previgente, non è più ammissibile l'accesso al Fondo giustificato dal sostenimento di spese di spese mediche o di spese di ristrutturazione. L'accesso alle agevolazioni, inoltre, è subordinato al possesso di un reddito annuo non superiore ai 30 mila euro e per finanziamenti non eccedenti i 250.000 euro.

Il comma 3 estende, a decorrere dall'anno 2014, la platea dei beneficiari del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa istituito dall'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, già operativo per le giovani coppie coniugate o i nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori (con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato), ai giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge n. 92 del 2012. Dovrebbero intendersi così richiamate tutte le forme contrattuali atipiche previste dall'articolo 1 della legge 92 del 2012, vale a dire rapporto di lavoro a tempo determinato, accessorio, intermittente, a progetto e di somministrazione. L'estensione della pla-

tea di beneficiari viene stabilita attraverso l'aggiunta di un periodo al citato comma 3-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale precisa, altresì, che per tale finalità si applica la disciplina prevista dal decreto interministeriale di cui al precedente periodo, ossia il decreto che stabilisce i criteri di accesso al Fondo e le sue modalità di funzionamento. Un ulteriore periodo aggiunto al comma 3-*bis* dell'articolo 13 del decreto legge n. 112 del 2008 incrementa la dotazione del Fondo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Al riguardo rammenta che i mutui ammissibili alla garanzia del Fondo non devono superare 200.000 euro. I mutuatari devono avere alla data di presentazione della domanda di mutuo i seguenti requisiti:

età inferiore a 35 anni (anche per le coppie coniugate tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare);

reddito complessivo rilevato dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro e non più del 50 per cento del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

L'immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale non deve inoltre rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (vale a dire, le abitazioni di pregio) e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati. Nella concessione della garanzia viene data priorità ai casi nei quali l'immobile sia situato in aree a forte tensione abitativa e non deve avere le caratteristiche di abitazione di lusso.



Il comma 4 assegna una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge n. 431 del 1998.

La norma provvede ad integrare le risorse del Fondo (destinate alla concessione di contributi integrativi a favore dei conduttori appartenenti alle fasce di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione) per il quale, prima dell'emanazione del decreto-legge, non vi era alcuno stanziamento di bilancio per il triennio 2012-2014.

Tale fondo era infatti stato inserito tra le possibili destinazioni previste dall'articolo 1, comma 270, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), istitutivo del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 16 milioni di euro. Tuttavia il successivo decreto di riparto del Fondo (D.P.C.M. 15 febbraio 2013) ha assegnato l'intero stanziamento in favore delle misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti.

Il comma 5 interviene sulla questione della cosiddetta « morosità incolpevole » degli inquilini in difficoltà nel pagamento dell'affitto a causa di difficoltà temporanee, istituendo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo di garanzia a copertura del rischio di morosità, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, le cui risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

In merito osserva come la norma non fissi criteri per il riparto del Fondo, ma si limiti a prevedere che le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei comuni ad alta tensione abitativa dove siano già stati attivati bandi per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.

Il comma 6 introduce un'ulteriore proroga di tre anni del termine per il com-

pletamento dell'intervento di trasformazione edilizia, al fine di consentire alle imprese che hanno acquistato un bene immobile (terreno edificabile o edificato) situato in area compresa in piani urbanistici diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale di usufruire dell'agevolazione dell'imposta di registro ridotta all'1 per cento.

L'articolo 12 riduce il limite massimo di fruizione per la detraibilità dei premi di assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni a 630 euro per l'anno 2013 ed a 230 euro a decorrere dal 2014 a fronte di un limite pari a 1.291,14 euro previsto dalla legislazione vigente.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 15 del Testo unico imposte sui redditi (TUIR) in materia di detrazioni per oneri. Il comma 1 del predetto articolo 15 prevede che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento di alcuni oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, tra i quali, alla lettera f), sono inclusi i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila (pari a 1.291,14 euro). Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta.

La riduzione opera nelle seguenti misure:

da 1.291,14 euro a 630 euro per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013;

da 630 a 230 euro a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

In deroga al principio di irretroattività delle norme che impongono un prelievo

fiscale (sancito dall'articolo 3 della legge n. 212 del 2000 – statuto del contribuente), la disposizione si applica quindi anche per il periodo d'imposta in corso.

Il comma 2 estende tali limiti anche ai contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000.

Ricorda, infatti, che il decreto legislativo n. 47 del 2000, recante la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare e dei prodotti assicurativi vita, ha introdotto un nuovo sistema fiscale applicabile esclusivamente ai contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, mentre per i contratti sottoscritti entro il 31 dicembre 2000 continua ad essere applicata, per l'intera durata del contratto, la vecchia normativa. Questi ultimi fruiscono della detrazione d'imposta del 19 per cento per un importo complessivamente non superiore a 1.291,14 euro, ai sensi del citato articolo 15 del TUIR.

Il regime fiscale introdotto con il decreto legislativo n. 47 del 2000, applicabile ai soli contratti stipulati dopo il 1° gennaio 2001, prevede invece che i per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione aventi prevalente contenuto finanziario non è previsto alcun beneficio fiscale, in termini di detraibilità, in relazione ai premi versati.

I premi per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000 danno diritto alla detrazione IRPEF se riconducibili ad assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima (5 anni). In presenza di tali due requisiti il diritto alla detrazione permane fino alla scadenza del contratto. Con la norma in esame anche a tali contratti è estesa la riduzione della detrazione spettante per il 2013 e dal 2014.

L'articolo 14 estende l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2006 che prevedono, per i soggetti condannati

con sentenza di primo grado in giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, la facoltà di chiedere la definizione del procedimento con pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza.

Le citate disposizioni, contenute nell'articolo 1, commi 231 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), hanno introdotto la definizione agevolata in sede di appello dei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per un ambito limitato di fattispecie. In particolare, tali norme consentivano al condannato di ottenere, unitamente alla chiusura del procedimento, una notevole riduzione della somma prevista dalla sentenza di primo grado (tra il 10 e 20 per cento e in misura non superiore al 30 per cento del danno), purché ne avanzassero richiesta in sede di impugnazione della stessa sentenza in appello.

Sulla base delle citate disposizioni l'istituto della « definizione agevolata » è subordinato a specifiche condizioni:

a) il giudizio riguarda fatti commessi antecedentemente al 1° gennaio 2006;

b) su tali fatti è intervenuta una pronuncia di condanna in primo grado entro il 31 dicembre 2005.

Le disposizioni appena richiamate spiegavano quindi retroattivamente i loro effetti, applicandosi solo ai giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti riguardanti fatti commessi antecedentemente al 1° gennaio 2006, data della loro entrata in vigore.

Il comma 1 dell'articolo 14, invece, ne estende temporalmente l'applicazione, comprendendo i giudizi il cui oggetto è individuato facendo riferimento ad un duplice criterio:

1) la condotta, purché iniziata prima della data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2006;

2) il danno erariale provocato dalla condotta medesima, purché verificatosi entro la data di entrata in vigore del decreto-legge.



Poiché il secondo criterio prescinde dal dato temporale della condotta, per effetto della combinata efficacia di entrambi, la disposizione risulta avere un ambito di applicazione amplissimo, comprendendo sia condotte iniziate prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2006, sia condotte iniziate successivamente, purché abbiano prodotto un danno all'erario entro la data di entrata in vigore del decreto-legge.

Ai sensi del comma 2 condizione di applicazione della definizione agevolata è la presentazione di apposita richiesta, nel termine, da ritenersi perentorio, di venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013.

Rileva come, mentre la disciplina prevista dalla legge finanziaria per il 2006 prescriveva che la richiesta fosse fatta in sede di impugnazione, la disposizione dell'articolo 14 stabilisce il termine ultimo in una data fissa.

Per effetto della previsione del comma 2 l'istituto risulta dunque applicabile anche a giudizi per i quali sia già stato presentato appello, indipendentemente dallo stato del procedimento, poiché il termine dei venti giorni precedenti l'udienza di discussione può essere superato dalla data del 15 ottobre 2013.

Inoltre, mentre la formulazione del comma 232 dell'articolo 1 della predetta legge n. 266 non adombra alcun potere valutativo del giudice chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di definizione, che « delibera » sull'istanza, il comma 2 dell'articolo 14, con la locuzione « in caso di accoglimento » evidenzia la discrezionalità del giudice circa l'*an* dell'accoglimento dell'istanza.

La formulazione adottata sia dal comma 2, sia dalla normativa della legge n. 266 delinea invece una discrezionalità del giudice sul *quantum* della definizione, i cui confini però sono stabiliti diversamente dalle due norme.

Il comma 231 della citata legge n. 266 ha previsto che la richiesta di definizione del procedimento preveda un pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del

danno quantificato nella sentenza di primo grado, e il successivo comma 232 ha disposto che la somma dovuta sia determinata dal giudice in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella stessa sentenza.

Il comma 2 prevede che la richiesta di definizione indichi una somma non inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado e che il giudice determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta.

Per effetto di tale formulazione viene meno il vincolo, posto dalla legge n. 266, per effetto del quale la determinazione del giudice non poteva superare il limite del 30 per cento di quanto stabilito in primo grado, essendo vincolata invece tale determinazione solo a non essere inferiore al 25 per cento della stessa somma.

Per quanto riguarda i profili di rito la sezione d'appello delibera in camera di consiglio, con decreto da comunicare immediatamente alle parti, nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta.

Il termine di versamento della somma non è oggetto di valutazione da parte del giudice, in quanto predeterminato dal comma 2 e, in caso di accoglimento, con decreto determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013.

Poiché per la definizione del giudizio il comma 2 richiama il citato comma 233 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, deve ritenersi che, come ivi previsto, il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge afferma che il giudizio più rilevante cui sarebbe applicabile la disposizione in commento, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è quello relativo all'impugnazione, da parte dei concessionari per la gestione della rete telematica del gioco lecito, della

sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, n. 214/2012, depositata in data 17 febbraio 2012.

Si tratta della condanna al risarcimento per danno erariale per aver violato gli obblighi di servizio relativamente al mancato collegamento degli apparecchi da gioco alla apposita rete telematica. Dal dispositivo della sentenza risulta che i dieci concessionari sono stati condannati al risarcimento per un importo complessivo pari a 2.475.000.000 euro.

La relazione tecnica evidenzia che « la definizione agevolata comporta un effetto finanziario positivo di circa 600 milioni di euro per il 2013 ».

Tali effetti sono considerati dall'articolo 15, comma 3, a copertura degli oneri: infatti la lettera e) indica maggiori entrate pari 600 milioni per il 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, che sono conseguentemente riportati nel prospetto relativo agli effetti finanziari del provvedimento.

Considerato che il potere discrezionale del giudice sul *quantum* della somma da versare per la definizione del giudizio è limitato solo dalla previsione normativa della soglia minima sotto la quale la stessa somma non può essere fissata, l'effetto finanziario potrebbe essere superiore.

Quanto alla qualificazione in termini positivi di tale effetto va tenuto presente che la sua valutazione va effettuata in relazione alla quantificazione del danno erariale accertato.

In relazione alle norme di copertura recate dall'articolo 15, segnala il comma 4, ai sensi del quale il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate derivanti dalla definizione agevolata del contenzioso di cui all'articolo 14 e dalle maggiori entrate IVA determinate dalle disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali di cui all'articolo 13. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il mese di

novembre 2013, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, e l'aumento delle accise, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare nel 2014 per effetto dell'aumento degli acconti per l'anno 2013.

Ricorda al riguardo che l'articolo 11 del decreto-legge n. 76 del 2013 ha incrementato dal 99 al 100 per cento la misura dell'acconto IRPEF dovuto a decorrere dall'anno 2013 ed ha innalzato dal 100 al 101 per cento, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto IRES.

Rocco PALESE (PdL), *relatore per la V Commissione*, preliminarmente esprime soddisfazione per il fatto che le Commissioni riunite abbiano chiesto alla Presidenza della Camera il differimento dell'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea dopo la conclusione dell'esame da parte della stessa della delega in materia fiscale. Evidenzia quindi la necessità di un coordinamento stabile in materia fiscale, rilevando in particolare come si rischi di avere una pressione fiscale a livello locale eccessiva, in mancanza di una corrispondente riduzione del prelievo fiscale erariale. Nell'osservare come il decreto-legge in esame sia necessario e rappresenti una precisa scelta programmatica presentata in campagna elettorale, in ragione dell'eccessivo inasprimento della pressione fiscale sulla casa, attuata con il decreto-legge n. 201 del 2011 emanato dal Governo Monti. Sottolinea come, a seguito dell'introduzione dell'IMU, si sia configurato un vero e proprio esproprio a danno dei proprietari delle case. Evidenzia inoltre come l'introduzione dell'IMU abbia avuto anche una notevole influenza sulla paralisi del mercato immobiliare e quindi un suo definitivo superamento servirebbe anche a far ripartire le compravendite. Evidenzia come si debbano definire al più presto anche le coperture finanziarie necessarie ad abolire anche la seconda rata dell'IMU dopo la soppressione della prima

disposta dal decreto-legge in esame. Evidenza come, oltre alle disposizioni sull'IMU, il provvedimento contenga anche altre importanti norme molto attese. Richiama in proposito il rifinanziamento della Cassa integrazione e l'aumento delle risorse per far fronte alla questione di cosiddetti esodati, nonché lo sblocco di ulteriori 7,2 miliardi di euro nel 2013 per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni e quelle recate dall'articolo 14, sulla definizione agevolata in appello dei giudizi in materia di responsabilità erariale. Con particolare riferimento a queste ultime disposizioni, evidenza come le stesse siano destinate a trovare applicazione non solo nei confronti dei concessionari per la gestione della rete telematica del gioco lecito, ma anche nei confronti di altri soggetti che potrebbero beneficiare delle relative agevolazioni. Rileva quindi che gli effetti finanziari positivi derivanti dalla norma potrebbero essere maggiori rispetto a quelli attesi stimati dalla relazione tecnica allegata al provvedimento in 600 milioni di euro per l'anno 2013.

Procede quindi all'illustrazione degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 e 16 del provvedimento.

Al riguardo, fa presente che l'articolo 7 dispone l'erogazione ai comuni di un importo di 2,5 miliardi di euro, a titolo di anticipo – rispetto a quanto sarà stabilito con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di prossima emanazione – su quanto spettante ai comuni medesimi a valere sul Fondo di solidarietà comunale istituito dalla legge di stabilità 2013. La disposizione fa riferimento all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che ha modificato la previgente disciplina dell'imposta municipale propria, di cui al decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo municipale. In particolare, si prevede che, in aggiunta al primo acconto già erogato nel febbraio 2013, ne sia corrisposto uno ulteriore per complessivi 2.500 milioni di euro, ripartito tra i singoli comuni secondo quanto riportato nell'allegato 1 al decreto-legge. I comuni inte-

ressati sono tutti quelli delle regioni ordinarie, nonché quelli delle regioni Sicilia e Sardegna, come già previsto dal comma 380 (lettera e) della legge di stabilità 2013. Al riguardo, ricorda che il primo anticipo è stato erogato alla fine del mese di febbraio 2013, secondo quanto espressamente prescritto dall'articolo 1, comma 382, della legge n. 228 del 2012. Tale norma dispone, infatti, che entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell'interno eroghi ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di trasferimenti erariali. L'importo complessivo di tale anticipo è stato pari a 1.566 milioni. Considerato che l'ammontare complessivo dell'anticipo in esame viene determinato espressamente in norma per 2.500 milioni, a differenza di quanto operato per il precedente anticipo corrisposto nel mese di febbraio, la cui quantificazione è stata effettuata invece sulla base dei suddetti specifici parametri dettati dall'articolo 1, comma 382, della legge n. 228 del 2012, potrebbero risultare opportuni chiarimenti circa i criteri seguiti per determinare l'ammontare medesimo, nonché, conseguentemente, per effettuarne la distribuzione tra i comuni interessati.

Rileva che l'articolo 8 reca tre diversi interventi, con riferimento all'anno 2013, su alcune disposizioni che interessano gli enti locali, prorogando al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per tale anno, stabilendo che per il 2013 le deliberazione e gli altri atti in materia di IMU acquistino efficacia a decorrere dalla data pubblicazione sul sito di ciascun comune ed, infine, differendo al 30 novembre 2013 il termine per la redazione della relazione di inizio

mandato comunale e provinciale. In particolare, il comma 1 reca una ulteriore proroga, rispetto a quelle già precedentemente intervenute, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali, fissandolo alla data del 30 novembre 2013. Ricorda che il predetto termine, stabilito a regime dall'articolo 151 del testo unico degli enti locali al 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio finanziario, è stato differito per il 2013 una prima volta al 30 giugno dell'anno ad opera dell'articolo 1, comma 381, della legge di stabilità 2013 e, successivamente, al 30 settembre del medesimo anno dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 35 del 2013. L'ulteriore proroga disposta dal comma 1 in commento deriva dalla necessità di consentire agli enti locali di acquisire maggior certezza sull'entità delle proprie entrate, in considerazione delle numerose modifiche legislative – ivi incluse quelle contenute nel decreto-legge in esame – finora intervenute in corso d'anno nella materia. Il successivo comma 2, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-*bis*, del decreto-legge n. 201 del 2011, stabilisce che per l'anno 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, anziché decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel Portale del federalismo fiscale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998. Il comma 3 interviene in ordine all'istituto della relazione di inizio mandato per gli enti locali, prevista dall'articolo 4-*bis* al decreto legislativo n. 149 del 2011. Tale articolo ha istituito la relazione di inizio mandato comunale e provinciale, con la quale ciascun ente locale verifica la propria situazione patrimoniale e finanziaria e la misura dell'indebitamento. La relazione deve essere predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro novanta giorni dall'inizio del mandato;

sulla base delle risultanze di tale relazione l'ente locale interessato può ricorrere, sussistendone i presupposti, alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti. In deroga a tale disposizione, il comma 3 in commento dispone che per gli enti locali il cui mandato consiliare sia iniziato successivamente al 31 maggio 2013, il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione sia differito al 30 novembre 2013.

Segnala che l'articolo 9 reca alcune modifiche alla disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riguardo in particolare ai tempi ed ai criteri concernenti la fase della sperimentazione del nuovo regime contabile. In particolare, l'articolo prolunga di un anno la durata della fase della sperimentazione del nuovo regime contabile e ne integra alcuni dei criteri già previsti. Dispone poi alcuni incentivi per gli enti che partecipano alla sperimentazione, con la previsione delle necessarie coperture finanziarie e, per le regioni in sperimentazione, prevede che esse concorrano agli obiettivi di finanza pubblica, utilizzando il criterio della competenza eurocompatibile, introdotto dalla legge di stabilità 2013.

Ricorda che il decreto legislativo n.118 del 2011, emanato in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009, prevede all'articolo 36, ai fini di una corretta entrata a regime della nuova disciplina contabile per gli enti territoriali dallo stesso recata, una fase sperimentale biennale per gli anni 2012 e 2013, decorsa la quale il nuovo sistema avrebbe avuto applicazione. Il decreto legislativo dispone conseguentemente, all'articolo 38, che i nuovi principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione annuale di competenza e cassa e della classificazione per missioni e programmi, si dovessero applicare a decorrere dal 2014. Il comma 1, quindi, modificando i citati articoli 36 e

38, postpone di un anno entrambe tali scadenze, stabilendo alla lettera *a*), che la fase sperimentale avrà durata triennale e, conseguentemente, alla lettera *b*), che i nuovi principi contabili si applicheranno a decorrere dal 2015. La relazione illustrativa segnala come tale rinvio sia dovuto dalla complessità delle procedure di emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega sul federalismo fiscale, atteso che un apposito schema di decreto legislativo correttivo della disciplina della riforma contabile è già in avanzata fase di predisposizione. Il comma 2, invece, integra i contenuti della sperimentazione, in relazione all'ulteriore anno consentito dal comma 1, prevedendo che nel terzo anno siano sperimentate le più significative novità che dovranno essere recate dalla riforma, quali l'adozione del principio contabile applicato alla programmazione, un bilancio di previsione riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e l'istituzione, in luogo del vigente fondo svalutazione crediti, di un nuovo fondo denominato « Fondo crediti di dubbia esigibilità ». Il comma 3 abroga l'articolo 12 del citato D.P.C.M. 28 dicembre 2011, che definisce e stabilisce le modalità di possibile utilizzo del risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario annuale; l'abrogazione è disposta in considerazione dei nuovi contenuti stabiliti dal comma 2 dell'articolo 9 in commento per l'attività di sperimentazione, rispetto ai quali l'articolo 12 non risulta più coerente. I commi 4 e 5 attengono agli enti che partecipano alla sperimentazione. In particolare il comma 4 dispone che la sperimentazione possa essere estesa agli enti che ne facciano domanda entro il 30 settembre 2013, mentre il comma 5 stabilisce che la verifica del limite per il 2013 sulla spesa per il personale – limite posto dall'articolo 1, comma 557, della legge. n. 296 del 2006 possa essere riferito all'esercizio 2011; ciò, precisa la relazione illustrativa, al fine di evitare agli enti in sperimentazione effetti negativi (correlati al mancato rispetto dei parametri per tale categoria di spesa) derivante dal nuovo principio di competenza da adottarsi durante il periodo di

sperimentazione. Il comma 6, modificando l'articolo 31, relativo al patto di stabilità interno) della legge di stabilità per il 2012, interviene in ordine ai criteri di virtuosità degli enti territoriali e introduce alcuni incentivi per i comuni che partecipano alla sperimentazione. Le relazioni illustrative e tecniche allegate al decreto-legge precisano che il sistema di incentivazione degli enti che partecipano alla sperimentazione ha carattere oneroso, per complessivi 670 milioni nel 2014, 120 dei quali coperti a valere sull'apposito Fondo di cui al comma 5-*bis*, e 550 affidati, secondo quanto desumibile dal testo, ad una modifica dell'obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali non in sperimentazione. Obiettivo che, precisa la sola relazione illustrativa, andrebbe aumentato dell'1 per cento. In ordine al sopradescritto meccanismo, il cui impatto finanziario non è esposto in norma (tranne per la quota di oneri coperti sul Fondo di cui al comma 5-*bis*), considera opportuno un chiarimento, anche al fine di valutare l'idoneità – sia sotto il profilo contabile che per i profili ordinamentali – dello strumento costituito dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, cui viene affidato il compito di provvedere alla compensazione, a carico degli enti locali non in sperimentazione (vale a dire alla quasi totalità degli enti locali), degli oneri derivanti dall'incentivazione in favore degli enti sperimentatori. I commi 7 ed 8 prevedono agevolazioni per l'anno 2014 per gli enti che partecipano alla sperimentazione, disponendo: che gli enti locali nei quali l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 50 per cento possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 50 per cento – anziché del 40 per cento come ora stabilito – della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente; che per i medesimi enti il limite della spesa per procedere ad assunzioni a tempo determinato o con altri contratti di natura flessibile, stabilito nel 50 per cento della spesa per le medesime finalità sostenuta nell'anno 2009 sia innalzata, per il 2014, nel limite del 60 per cento. Il comma 9, da



ultimo, prevede che le regioni in sperimentazione concorrano agli obiettivi di finanza pubblica (vale a dire per quanto concerne il patto di stabilità per le regioni) in termini di competenza eurocompatibile, a norma dell'articolo 1, commi 499 e seguenti, della legge di stabilità 2013. Tali norme, nel definire gli obiettivi del patto di stabilità per gli anni 2013 e successivi, fissano un tetto alle spese complessive e introducono, al posto del precedente criteri della cassa, una diversa modalità di calcolo dell'insieme da considerare, definita competenza eurocompatibile (o saldo eurocompatibile). Le voci che costituiscono tale competenza sono: gli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente; i pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente; i pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.

Osserva che l'articolo 10 detta norme volte al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e all'interpretazione della disposizione relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello. In particolare, il comma 1 dispone il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga previsti dall'articolo 2, commi da 64 a 66, della legge n. 92 del 2012 (legge di riforma del mercato del lavoro, cosiddetta Legge Fornero) attraverso un incremento, per l'anno 2013, di 500 milioni di euro del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, mantenendo ferme le risorse già destinate alla medesima finalità dall'articolo 1, comma 253, della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013). Il medesimo comma 1 prevede, altresì, che l'incremento di 500 milioni di euro del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione debba ripartirsi tra le regioni, tenendo conto delle risorse che devono essere destinate, per le medesime finalità, alle regioni che possono procedere al finanziamento degli ammor-

tizzatori sociali in deroga attraverso la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione, sulla base di quanto disposto dal citato articolo 1, comma 253, della legge n. 228 del 2012. Il comma 2 introduce una disposizione interpretativa circa l'utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello. Più precisamente, si stabilisce che a decorrere dal 2014 le risorse del suddetto Fondo, istituito dall'articolo 1, comma 67, della legge n. 247 del 2007, sono utilizzate per il riconoscimento del relativo beneficio contributivo con riferimento alle quote di retribuzione, così come individuate dal medesimo comma 67, corrisposte nell'anno precedente. In sostanza, la norma sembra precisare che la retribuzione cui far riferimento ai fini dell'erogazione del beneficio sia la cosiddetta retribuzione contrattuale annua. In merito, ricorda che l'ISTAT definisce tale retribuzione come la « retribuzione annua ricalcolata, con riferimento agli stessi elementi di cui si tiene conto mensilmente nell'indice delle retribuzioni contrattuali, con l'inclusione degli importi erogati a titolo di arretrati e/o *una tantum* ».

Segnala che l'articolo 11 contiene disposizioni in favore dei cosiddetti lavoratori esodati nei limiti di 6.500 soggetti e nel limite massimo delle risorse appositamente stanziato dal provvedimento. In particolare, il comma 1 prevede che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, applicabili anche ai soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2011, a condizione che rispettino le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, trovino applicazione anche nei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo. La disposizione prevede, altresì, che restino in ogni caso ferme le seguenti condizioni per

l'accesso al beneficio dell'anticipo del pensionamento da parte dei soggetti interessati che: abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, che comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500 (lettera *a*); risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n.201 del 2011 (cioè il 6 dicembre 2011) avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del richiamato decreto (lettera *b*). Il comma 2 dispone che il beneficio è riconosciuto nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo delle risorse appositamente stanziare, vale a dire 151 milioni di euro per il 2014, 164 milioni di euro per il 2015, 124 milioni di euro per il 2016, 85 milioni di euro per il 2017, 47 milioni di euro per il 2018 e 12 milioni di euro per il 2019. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, si applicano le procedure relative alla tipologia dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del richiamato decreto, come definite dal Decreto Ministeriale. 1° giugno 2012 e dal Decreto Ministeriale. 22 aprile 2013, con particolare riguardo alla circostanza che la data di cessazione debba risultare da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti-individuati da disposizioni legislative o regolamentari, nonché alla procedure di presentazione delle istanze alle competenti Direzioni Territoriali del lavoro, di esame delle medesime e di trasmissione delle stesse all'INPS.

Al riguardo, osserva che la formulazione della norma non appare chiara in merito all'individuazione dei soggetti equipollenti e della relativa normativa. L'INPS ha inoltre l'obbligo di provvedere al monitoraggio delle domande di pensionamento; qualora dal monitoraggio risulti il

raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici in precedenza previsti. Secondo quanto contenuto nella relazione tecnica allegata, la consistenza del limite massimo numerico nonché il profilo dei limiti di spesa annui sono stati determinati sulla base dei dati amministrativi INPS e tenuto conto che, stante i tempi e le procedure amministrative, le nuove pensioni così determinate dalle disposizioni in esame inizieranno a manifestare gli effetti di onerosità dall'inizio del 2014 nonché con un'ulteriore « coda » nel corso del 2015. Il comma 3, infine, dispone che i risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui all'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011, debbano confluire nel Fondo istituito dall'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, per essere destinati al finanziamento di misure di salvaguardia per i lavoratori, finalizzate all'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del più volte citato decreto, ancorché gli stessi abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. Lo stesso comma, inoltre, apporta alcune modifiche al richiamato articolo 1, comma 235, della legge 228 del 2012. Più specificamente, si precisa che in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti attuativi dei provvedimenti richiamati, effettuato allo scopo di accertare eventuali economie destinate al finanziamento del Fondo per gli esodati di cui all'articolo 1, comma 235, della legge citata, deve tenersi conto anche delle modifiche apportate all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, dal precedente comma 1 dell'articolo in esame (lettera *a*). Vengono, inoltre, innalzati i massimali delle risorse destinate al Fondo per gli esodati per gli anni 2014-2019, con i seguenti nuovi importi: 1.110 milioni di euro (invece di 959) per il 2014;



1.929 milioni di euro (invece di 1.765) per il 2015; 2.501 milioni di euro (invece di 2.377) per il 2016; 2.341 milioni di euro (invece di 2.256) per il 2017; 1.527 milioni di euro (invece di 1.480) per il 2018, 595 milioni di euro (invece di 583) per il 2019 (lettera *b*). Ricorda, infine, che sono attualmente all'esame dell'XI Commissione Lavoro della Camera dei deputati una serie di provvedimenti (C. 224, C. 387, C. 727, C. 946 C. 1014, C. 1045 e C. 1336), che intervengono sulla questione dei cosiddetti esodati.

Ricorda che l'articolo 13 interviene in materia di pagamenti dei debiti degli enti territoriali, rideterminando le risorse del relativo Fondo per assicurare liquidità per i pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili, stanziati dal decreto-legge n. 35 del 2013 per far fronte agli interventi in esso previsti: il Fondo viene, in particolare, incrementato di 7,2 miliardi per il 2013 e contestualmente ridotto del medesimo importo per il 2014. Nel contempo, per far fronte a pagamenti ulteriori rispetto a quelli soddisfatti con il decreto-legge n. 35 del 2013 – la norma incrementa il predetto Fondo di 7,2 miliardi di euro per il 2014. Vengono altresì dettate disposizioni volte a consentire la concessione di ulteriori anticipazioni per il pagamento dei debiti sanitari da parte delle regioni, rispetto a quanto già previsto nel decreto-legge n. 35 del 2013, a valere sulle somme spettanti alle stesse a titolo definitivo. Fa presente, in particolare, che il comma 1 dell'articolo 13 ridetermina la dotazione del Fondo per assicurare liquidità per pagamenti certi liquidi ed esigibili degli enti territoriali, istituito dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2012 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, incrementandolo di 7.218,6 milioni di euro per l'anno 2013 e contestualmente riducendolo del medesimo importo per l'anno 2014. Inoltre, il comma interviene sulla tempistica delle anticipazioni effettuate a valere sull'accantonamento del 10 per cento della dotazione della Sezione del Fondo per debiti non sanitari di regioni e province autonome, disponendone lo slittamento al

2014. A tale fine, la norma dispone l'integrale sostituzione del citato comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013. In particolare, il comma 1 in esame, per le tre Sezioni in cui il Fondo è articolato, incrementa di 1.611 milioni per il 2013 e riduce del medesimo importo per il 2014 lo stanziamento della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, incrementa di 3.102,5 milioni per il 2013 e riduce del medesimo importo per il 2014, le risorse della Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari e incrementa di 2.505,2 milioni per il 2013 e riduce del medesimo importo per il 2014, le risorse della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Osserva quindi che il successivo comma 8 incrementa di 7.218,6 milioni di euro per il 2014 la dotazione complessiva del Fondo, ma finalizza tali risorse «ad ulteriori pagamenti» da parte delle Regioni e degli enti locali di debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Come afferma la relazione tecnica, tale incremento è finalizzato a far fronte a pagamenti ulteriori rispetto a quelli soddisfatti con il richiamato decreto-legge n. 35 del 2013, le cui risorse sono invece oggetto di rimodulazione da parte del comma 1. Fa presente che il comma 1 conferma quanto già previsto circa la possibilità di effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le dotazioni delle relative sezioni del Fondo, ma elimina l'obbligo di comunicazione alla Corte dei Conti del relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale ora è comunicato solo al Parlamento. Infine, il comma interviene sulla tempistica delle anticipazioni di liquidità effettuate a valere sull'accantonamento del 10 per cento della dotazione della Sezione del Fondo per debiti non

sanitari di regioni e province autonome, disponendone l'integrale slittamento al 2014, stabilendo che l'accantonamento del 10 per cento della dotazione complessiva della predetta Sezione è destinato, unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti non sanitari richieste in data successiva al 30 aprile 2013 e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014. Le anticipazioni così richieste dovranno essere erogate non più entro il 31 ottobre, ma entro il 31 marzo 2014. Osserva quindi che il comma 2 dispone che l'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, può essere erogata a saldo, nell'anno 2013, su richiesta dell'ente locale beneficiario. La relazione tecnica specifica che con tale comma si prevede l'anticipazione dell'erogazione delle somme concesse dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali che hanno provveduto a sottoscrivere i contratti di mutuo di cui al comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, per un importo pari a 1,611 miliardi. Segnala che il comma 2 prevede inoltre che i criteri e le modalità di accesso all'erogazione sono definiti sulla base dell'Addendum firmato tra Ministero dell'economia e finanze e Cassa depositi e prestiti in data 12 aprile 2013, nonché sulla base di un atto, il cui schema deve essere approvato con decreto del Direttore generale del tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e di Cassa depositi e prestiti, modificativo del contratto di anticipazione originariamente stipulato tra le parti. Il comma 3, inoltre, prevede che l'erogazione di cui al comma 2 è restituita con le modalità di restituzione già disciplinate nel sopra citato comma 13, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 35 del 2013, mediante rate annuali, da corrispondersi a partire dall'anno 2015. Il tasso di interesse da applicare è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Diparti-

mento del tesoro, alla data del 31 agosto 2013 e pubblicato sul sito internet dello stesso Ministero. Il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualità, sarà effettuato il 1° febbraio 2015, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 35 del 2013, il quale dispone che – ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità – la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto. Osserva quindi che il comma 4 dispone che, su richiesta delle Regioni interessate, può essere erogata nell'anno 2013 l'anticipazione di liquidità per l'anno 2014 ad esse concessa dal decreto ministeriale del 14 maggio 2013. La relazione tecnica evidenzia che tale anticipazione è pari a 3,355 miliardi di euro, ma l'erogazione netta a favore delle regioni nell'anno 2013 sarà di 3,102 miliardi di euro, importo che corrisponde all'incremento per il 2013 delle risorse della Sezione Regioni del Fondo del Fondo anticipazioni liquidità, disposta dal comma 1. Infatti – sulla base della modifica operata dal comma 1 dell'articolo in esame al comma 10, ultimo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 – l'erogazione dell'accantonamento, pari a 252,8 milioni di euro – corrispondenti al 10 per cento delle risorse della Sezione regioni del Fondo anticipazioni liquidità per l'anno 2013 – slitta all'anno 2014. Ricorda che anche per le Regioni si dispone, in deroga al già citato comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 35 del 2013, che il pagamento della prima rata di restituzione delle anticipazioni ricevute, comprensivo degli interessi per un'annualità, sarà effettuato il 1° febbraio 2015. Segnala quindi che il comma 5 mantiene fermo quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, il quale dispone che l'ente locale provveda all'estinzione dei debiti indicati dal comma 13, immediatamente all'atto di ciascuna erogazione dell'anticipazione ed in ogni caso entro i successivi trenta giorni. L'ente interessato è altresì tenuto a fornire a Cassa depositi formale certificazione, rilasciata dal responsabile finanziario dell'ente, ovvero da altra per-

sona formalmente indicata dall'Ente, dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili. I commi 6 e 7 recano disposizioni in materia di accesso anticipato alle regioni a quota parte delle risorse da assegnare con il procedimento disciplinato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2013, che concede anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012. In merito al contenuto del comma 6, fa presente che le regioni possono presentare domanda di accesso anticipato a quota parte delle risorse da assegnarsi con il procedimento di cui al citato comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, entro e non oltre il 15 settembre 2013. A tal fine le regioni interessate devono assicurare: idonee e congrue misure, anche legislative, di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, così come individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013; la presentazione di un ulteriore piano dei pagamenti relativo ai debiti certi, liquidi ed esigibili cumulati alla data del 31 dicembre 2012 non ricompresi nel piano dei pagamenti predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b), del medesimo decreto-legge. Resta fermo che il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ai sensi di quanto disposto dal secondo periodo dell'articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013; il pagamento entro il 31 dicembre 2013 dei debiti inseriti nel piano dei pagamenti di cui alla lettera b) del presente comma. Segnala inoltre che il comma 7 dispone che la documentazione necessaria deve essere presentata dalle regioni entro il 10 ottobre 2013 e sarà verificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in tempo utile a consentire la stipula dei contratti di pre-

stito entro il 20 ottobre 2013. Anche per tali tipologie di anticipazioni, si dispone in deroga a quanto previsto dal già citato comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 35 del 2013, che il pagamento della prima rata di restituzione del prestito, comprensivo degli interessi per una annualità, sarà effettuato il 1° febbraio 2015. Il comma 8 incrementa di 7.218,6 milioni di euro la dotazione per il 2014 del Fondo per assicurare liquidità per pagamenti certi liquidi ed esigibili degli enti territoriali, istituito dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013. L'incremento è finalizzato – per espressa previsione della norma – a far fronte ad ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Dunque, come specifica la relazione tecnica, l'incremento è finalizzato a far fronte a ulteriori pagamenti rispetto a quelli soddisfatti dall'originario decreto-legge n. 35 del 2013. Il comma 9 rinvia ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro il 28 febbraio 2014, la definizione della distribuzione dell'incremento tra le tre Sezioni del Fondo e dei criteri, dei tempi e delle modalità per la concessione alle Regioni e agli enti locali delle relative risorse, che dovrà avvenire conformemente alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013. Rileva infine – come ribadito nella Relazione al Parlamento presentata dal Governo in data 3 settembre 2013 – che le maggiori anticipazioni di liquidità disposte dai commi 1-7 sono suscettibili di determinare impatti positivi sulle previsioni di crescita del PIL, stimati dalla predetta Relazione in + 0,1 per cento nel 2013, + 0,28 per cento nel 2014 e + 0,03 nel 2015.

Evidenzia che l'articolo 15, ai commi 1 e 2, autorizza maggiori emissioni di titoli di Stato per l'anno 2013, rispetto ai limiti massimi fissati dalla legge di bilancio per il 2013, al fine di reperire le risorse

necessarie ad assicurare la liquidità alle regioni e agli enti locali per l'attuazione degli interventi disposti dall'articolo 13 del provvedimento. I successivi commi da 3 a 6 recano le norme di copertura finanziaria degli oneri recati dalle altre norme del provvedimento, ad esclusione dell'articolo 9, comma 6, per il quale è prevista una apposita norma di copertura. In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame autorizza l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di 8.000 milioni di euro per l'anno 2013, al fine di reperire le risorse necessarie ad assicurare alle regioni e agli enti locali maggiore liquidità per pagamenti aggiuntivi di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 da effettuarsi nell'anno 2013 – per ulteriori 7,2 miliardi di euro rispetto a quanto previsto originariamente dal decreto-legge n. 35 del 2013 – secondo quanto disposto dall'articolo 13 del provvedimento. L'autorizzazione a maggiori emissioni, per un importo fino a 8 miliardi di euro, comporta, di conseguenza, una rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato, stabilito dalla legge di approvazione del bilancio 2013 (legge n. 229 del 2012), nonché del livello massimo del ricorso al mercato, stabilito dalla legge di stabilità 2013, come rideterminati dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013. Per poter procedere all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 13 del decreto legge in esame, nelle more dell'emissione dei suddetti titoli di stato, il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione andrà effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui sono erogate le anticipazioni. L'aumento dell'anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti delle Amministrazioni locali (7,2 miliardi di euro) determina, inoltre, un aumento di pari importo anche del saldo netto da finanziare, rispetto al limite massimo definito nella legge di stabilità 2013. Il comma 3 reca le norme di copertura

finanziaria degli oneri recati dal provvedimento nel suo complesso – ivi compresi gli oneri derivanti dalle emissioni dei titoli pubblici di cui ai commi precedenti, ad esclusione dell'articolo 9, comma 6, per il quale è prevista una apposita norma di copertura. Gli oneri sono complessivamente quantificati pari a 2.934,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 553,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 617,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 486,1 milioni di euro a decorrere dal 2016. A tali oneri si provvede quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle disponibilità, di competenza e di cassa, degli stanziamenti relativi alle spese per consumi intermedi e investimenti fissi lordi, così ripartiti tra i Ministeri, secondo quanto indicato nell'allegato 2 al decreto in esame. Nella tabella che segue sono indicati gli importi di riduzione disposti per singolo Ministero – con eccezione dei Ministeri dell'istruzione e dei beni e attività culturali – e le conseguenti residue disponibilità di bilancio per l'anno 2013, al netto di impegni ed accantonamenti. La norma prevede, inoltre, che per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, possono essere disposte variazioni compensative, nell'ambito di ciascuna categoria di spesa, tra i capitoli interessati dalle riduzioni, purché sia garantita l'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; quanto a 675,8 milioni di euro per l'anno 2013 mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa elencate nell'allegato 3, secondo gli importi ivi indicati. Nella tabella 1, riportata in fondo alla scheda, sono indicati gli importi di riduzione per ciascuna autorizzazione di spesa e la residua disponibilità di bilancio per l'anno 2013, al netto di impegni ed accantonamenti; quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247; quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente ri-

duzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2014 dall'articolo 1, comma 184, della legge n. 228 del 2012 relativa alla realizzazione del sistema MO.S.E., e per 100 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, relativa al finanziamento della rete infrastrutturale ferroviaria nazionale per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona; quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla definizione agevolata dei contenziosi, in applicazione dell'articolo 14; quanto a 925 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate per IVA derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 13; quanto a 300 milioni di euro, per l'anno 2013, mediante il versamento di analogo importo all'entrata del bilancio dello Stato, a valere sulle disponibilità dei conti bancari di gestione riferiti alle diverse componenti tariffarie intestati alla Cassa conguaglio settore elettrico. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con apposita delibera, provvede ad imputare la suddetta somma a riduzione delle disponibilità dei predetti conti, assicurando l'assenza di incrementi tariffari; per la restante quota parte per gli anni 2014-2016, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 12, relativo alla minore detrazione dei premi assicurativi sulla vita e contro gli infortuni, pari a 458,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 661 milioni di euro per l'anno 2015 e a 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Ricorda che il comma 4 reca una clausola di salvaguardia finanziaria relativamente al gettito atteso dall'IVA e dalla definizione agevolata dei contenziosi, che forniscono copertura finanziaria agli oneri derivanti dal provvedimento. In particolare, la norma prevede un monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sull'andamento delle suddette entrate derivanti dalla definizione agevolata dei contenziosi

e delle maggiori entrate IVA derivanti dai pagamenti dei debiti degli enti locali. Qualora dal monitoraggio emerga un gettito inferiore a quello necessario a garantire la copertura finanziaria del provvedimento in esame, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il mese di novembre 2013, stabilisce con proprio decreto l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, e l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento degli obiettivi di maggior gettito anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare nel 2014 per effetto dell'aumento degli acconti per l'anno 2013. Osserva in proposito che si potrebbe valutare l'opportunità di integrare la disposizione, prevedendo che, prima dell'eventuale adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il Governo trasmetta al Parlamento un'apposita relazione che renda conto dello scostamento verificatosi rispetto alle risorse destinate alla copertura finanziaria e indichi i parametri che saranno utilizzati ai fini della concreta definizione delle misure fiscali da adottare per effetto dell'attivazione della clausola di salvaguardia. Segnala, inoltre, che il comma 5, in coerenza con quanto stabilito dai commi 1 e 2, sostituisce l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di stabilità 2013 – come già precedentemente sostituito dall'articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 35 del 2013 – che fissa i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, in termini di competenza, per il triennio 2013-2015, con l'Allegato 4 del presente decreto-legge. Il comma 6 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ricordando che l'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, rinvia infine, per quanto riguarda i profili attinenti alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria, alla documentazione predisposta dagli Uffici.

Ribadisce, infine, come il provvedimento in esame dal contenuto, complesso

ed articolato, sia necessario allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza centrale con quella locale, anche al fine del rispetto dei vincoli europei. Auspica quindi un positivo contributo del Parlamento alla conversione del decreto-legge, anche grazie alle attività conoscitive che saranno svolte dalle Commissioni.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame, ricordando che il ciclo di audizioni previsto ai fini dell'istruttoria legislativa sul provvedimento inizierà nella mattinata di domani.

**La seduta termina alle 15.45.**



## **COMMISSIONI RIUNITE**

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)  
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

---

### *S O M M A R I O*

AVVERTENZA .....	43
------------------	----

*Giovedì 12 settembre 2013.*

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno  
non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Emendamenti C. 1154 Governo ..... 44

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 44

5-00991 Daniele Farina e Migliore: Raduni di movimenti neonazisti e neofascisti.

5-00992 Fiano e altri: Raduni di movimenti neonazisti e neofascisti ..... 45

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) ..... 47

5-00993 Matteo Bragantini: Ordine pubblico e sicurezza in occasione di eventi sportivi ... 46

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) ..... 49

5-00990 Bianconi: Effetti della revisione della geografia giudiziaria sull'ordine pubblico e la lotta contro la criminalità ..... 46

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) ..... 51

AVVERTENZA ..... 46

#### COMITATO DEI NOVE

*Giovedì 12 settembre 2013.*

**Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Emendamenti C. 1154 Governo.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.25 alle 10.30.

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 12 settembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO*

*STO – Interviene il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata, oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-00991 Daniele Farina e Migliore: Raduni di movimenti neonazisti e neofascisti.**

**5-00992 Fiano e altri: Raduni di movimenti neonazisti e neofascisti.**

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che le interrogazioni Daniele Farina e Migliore n. 5-00991 e Fiano e altri n. 5-00992, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Daniele FARINA illustra l'interrogazione 5-00991, di cui è primo firmatario, ricordando che nelle giornate del 12, 13 e 14 settembre prossimi è previsto che abbia luogo in Lombardia il « *Festival Boreal* », un raduno dei movimenti neonazisti e neofascisti europei promosso da Forza Nuova. Tale raduno, inizialmente annunciato nella zona del milanese, si terrà invece presso la località pubblica Campo Solare di Cantù, in provincia di Como, sulla base di un'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale.

Ricorda altresì che la regione Lombardia è stata interessata negli ultimi anni dallo svolgimento di raduni e incontri di analogo stampo, il cui orientamento culturale fa esplicito richiamo all'intolleranza, al razzismo, alla xenofobia, all'omofobia, alla violenza.

Ritiene che il ripetersi di appuntamenti di questo tipo porti alla diffusione delle ideologie estremiste ed eversive, in contrasto con i principi della Costituzione italiana.

Considera altresì tali iniziative in contrasto con la legge Mancino e si chiede per quali ragioni venga data così rara applicazione alle previsioni di tale legge.

Con l'interrogazione si chiede al Ministro, in particolare, come intenda intervenire, per quanto di propria competenza, per contrastare tali atteggiamenti.

Emanuele FIANO (PD) illustra l'interrogazione 5-00992, di cui è primo firmatario, soffermandosi, in aggiunta a quanto testé evidenziato dal collega Daniele Farina, sull'elenco dei partecipanti convocati

da Forza Nuova: si tratta, in particolare, di presenze note in Europa per la loro attività ed ideologia razzista ed estremista, quali il *British National Party* e il Nordesk.

Ritiene che ci si trovi di fronte ad iniziative che non dovrebbero essere svolte e si sorprende che si consenta l'ingresso di tali persone in Italia.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Daniele FARINA (SEL), replicando, ringrazia il Governo ed il sottosegretario per la risposta fornita, evidenziando peraltro come non si tratti solo di una questione di ordine pubblico quanto piuttosto del fatto che disposizioni vigenti di legge restino senza sanzione: si riferisce, in particolare, alle prescrizioni recate dagli articoli 1, 2 e 4 della legge Mancino.

Occorre, infatti, chiedersi per quali ragioni tale legge sia una di quelle meno applicate nel nostro ordinamento nonostante la stessa rechi prescrizioni chiare e perché ci si trovi di fronte a continue ed ostentate violazioni delle sue previsioni.

Emanuele FIANO (PD), replicando, ricorda come di recente militanti di Forza nuova hanno messo dei manichini insanguinati davanti alla sede di un municipio di Roma, nel giorno in cui il Ministro per l'integrazione, Cécile Kyenge, era presente ad Ostia per un dibattito e come gli stessi appartenenti a Forza nuova abbiano evidenziato come il ministro Kyenge « sia alieno alla nostra cultura », con espressioni di tipo razzista.

Ricorda altresì come il fondatore di Forza nuova, Roberto Fiore, sia stato condannato per il reato di associazione sovversiva e banda armata nel 1985 ed abbia risieduto in seguito all'estero.

Rileva dunque come occorra che tutti intervengano per evitare che idee di odio ed estremismi abbiano lo spazio che invece è giusto che abbiano le idee democratiche: in questo senso, il suo gruppo si batterà per fare in modo che questo spazio non venga dato.

**5-00993 Matteo Bragantini: Ordine pubblico e sicurezza in occasione di eventi sportivi.**

Matteo BRAGANTINI (LNA) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando i fatti riportati nelle premesse della stessa e chiede di quali informazioni il Governo disponga al riguardo e quali provvedimenti intenda prendere affinché fatti simili non si ripetano.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Matteo BRAGANTINI (LNA), replicando, dopo aver manifestato apprezzamento per il lavoro che le forze dell'ordine in generale svolgono, esprime l'auspicio che, attraverso un maggiore controllo da parte delle autorità preposte, oltre che con l'ausilio di strumenti normativi recenti come il DASPO e l'arresto differito, sia possibile evitare il ripetersi di episodi come quelli dai quali trae le mosse l'atto di sindacato ispettivo, che sono causati da frange ridotte di tifosi violenti, ma che mettono a rischio la sicurezza dei tifosi pacifici e degli stessi calciatori e spesso rovinano anche l'immagine di alcune città.

**5-00990 Bianconi: Effetti della revisione della geografia giudiziaria sull'ordine pubblico e la lotta contro la criminalità.**

Maurizio BIANCONI (PdL) illustra l'interrogazione in titolo, osservando come il riordino degli uffici giudiziari in termini di riduzione delle sedi giudiziarie desti alcune preoccupazioni in merito alla tenuta dell'ordine pubblico, con particolare riguardo a quelle parti del territorio nazionale in cui più alta è l'incidenza della criminalità.

La questione, infatti, è quella dei rimedi da apporre – nell'insieme di un provvedimento di razionalizzazione degli uffici giudiziari da lui compreso e condiviso – all'eliminazione di presidi giudiziari nelle parti del territorio particolarmente esposte a rischi sul piano dell'ordine pubblico.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maurizio BIANCONI (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Evidenzia come il ruolo di tribunali e uffici giudiziari sia rilevante sul piano sanzionatorio e nella repressione dei reati e come la loro riduzione apra delle criticità su questo fronte. Rileva questo pur essendo un convinto assertore dell'accorpamento degli uffici giudiziari. Si poteva, infatti, a suo avviso, non incidere per il momento sul piano degli uffici penali, aspettando di verificare ulteriormente la situazione dei singoli territori. In conclusione, ritiene che operazioni di riduzione degli uffici giudiziari come quella adesso attuata necessitino di un bilanciamento minuzioso degli interessi pubblici in gioco.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.40.****AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*RELAZIONI AL PARLAMENTO*

*Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal ministero dell'interno, corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2012. Doc. CLXIV, n. 9.*

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## ALLEGATO 1

**5-00991 Daniele Farina e Migliore: Raduni di movimenti neonazisti e neofascisti.**

**5-00992 Fiano e altri: Raduni di movimenti neonazisti e neofascisti.**

**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati, rispondo congiuntamente alle interrogazioni presentate dall'onorevole Farina e dall'onorevole Fiano in merito alla manifestazione organizzata in questi giorni a Cantù dal movimento politico Forza Nuova.

In località Monte Solaro presso la struttura denominata «Colonia Elioterapica» di proprietà del comune di Cantù, si svolgerà – a partire da oggi e fino a sabato prossimo – la «seconda edizione del Festival Boreale».

Il programma dell'evento, che lo scorso anno si è tenuto in Ungheria, prevede dibattiti politici su temi di attualità (quali la situazione siriana, omofobia, matrimoni gay e politiche migratorie) alternati ad esibizioni musicali e si svolgerà interamente all'interno della predetta area.

All'iniziativa interverranno circa 300 militanti ed esponenti nazionali del movimento politico Forza Nuova, nonché rappresentanti di sodalizi dell'area di estrema destra provenienti da diversi Paesi europei, quali Ungheria, Spagna, Croazia, Polonia e Regno Unito.

La notizia del raduno – presso la struttura il cui utilizzo è stato autorizzato dal comune – ha provocato una forte mobilitazione per impedirne lo svolgimento.

Tra gli altri, l'ANPI della Lombardia ha indetto una manifestazione di protesta davanti al monumento della resistenza europea a Como.

La situazione viene costantemente seguita dalla Prefettura e dalle Forze di Polizia che – non avendo ravvisato presupposti per l'applicazione di provvedimenti interdittivi – hanno adottato adeguate misure e idonei dispositivi per prevenire qualsiasi turbativa anche in conseguenza di manifestazioni di dissenso e di protesta, avvalendosi di un consistente contingente di personale di polizia di rinforzo.

Tutti gli aspetti connessi alla predisposizione dei piani di prevenzione e di controllo del territorio sono stati approfonditi nel corso di riunioni tecniche di coordinamento delle Forze di polizia, tenutesi presso la Prefettura di Como.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento, dagli accertamenti effettuati dalle Forze dell'Ordine è emerso che la manifestazione resterà circoscritta all'interno dello spazio, non aperto al pubblico, concesso dall'amministrazione comunale. In tale ipotesi – secondo l'orientamento della Corte costituzionale – non è applicabile la previsione dell'obbligo del preavviso o dell'autorizzazione da parte dell'Autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Eventuali prescrizioni e divieti potranno essere imposti agli organizzatori nel caso in cui nel corso dell'iniziativa si evidenziassero profili di rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

In ogni caso la Questura ha adottato tutte le misure per garantire il regolare



svolgimento dell'evento, anche con mirati servizi di vigilanza, per poter accertare eventuali violazioni alle disposizioni in materia penale e amministrativa commesse in occasione del raduno.

In tale contesto saranno perseguiti anche fatti riconducibili alle previsioni della legge n. 654 del 1952, recante norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

## ALLEGATO 2

**5-00993 Matteo Bragantini: Ordine pubblico e sicurezza in occasione di eventi sportivi.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati, con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno, gli onorevoli Bragantini e Invernizzi richiamano l'attenzione del Governo sugli episodi di violenza che si sono verificati in occasione dello svolgimento di due eventi sportivi.

Il primo episodio è avvenuto lo scorso 17 agosto, prima dell'inizio dell'incontro di calcio «Palermo-Hellas Verona», nei pressi dello stadio «La Favorita», dove alcuni tifosi palermitani hanno lanciato oggetti contundenti contro un autobus con a bordo 35 *supporters* veneti, provocando l'effrazione del finestrino laterale dell'autista e la scheggiatura di alcuni vetri. Nel frangente il conducente del mezzo ha aperto le porte consentendo alle opposte tifoserie di entrare in contatto tra loro. Quattro persone ricorrevano alle cure dei sanitari per ferite di lieve entità.

Voglio evidenziare che immediato è stato l'intervento dei Reparti impegnati nei servizi di ordine pubblico nell'area dello stadio, evitando che gli scontri potessero degenerare con più gravi conseguenze. Sono state subito avviate le relative indagini che hanno portato alla denuncia, in stato di libertà, di un tifoso locale, nei cui confronti è stato inoltre adottato un provvedimento DASPO per la durata di cinque anni con l'obbligo di firma.

Allo stato sono in corso ulteriori indagini per identificare gli altri autori dei reati.

Le Forze dell'Ordine, peraltro, hanno continuato a tutelare l'incolumità dei tifosi scaligeri, scortandoli fino allo stadio, dove hanno assistito allo svolgimento della gara.

Al termine dell'incontro i sostenitori veronesi sono stati accompagnati dal personale della Polizia di Stato all'aeroporto dove è proseguito il servizio di vigilanza fino alla partenza dei voli.

L'altro fatto segnalato dagli onorevoli interroganti è accaduto al termine dell'incontro di calcio Roma-Verona disputato lo scorso 1° settembre. Come sempre avviene in questi casi il pullman della squadra ospite ha lasciato lo Stadio Olimpico per dirigersi verso il casello autostradale di Roma Nord, adeguatamente scortato da personale delle Forze dell'Ordine.

In particolare è stata prevista una pattuglia della Polizia Municipale in funzione di staffetta, un'autovettura con colori di serie con a bordo il funzionario responsabile del servizio di ordine pubblico e due mezzi blindati del Reparto Mobile, tra i quali era posizionato il pullman che trasportava i calciatori.

All'altezza di Ponte di Tor di Quinto, il pullman veniva colpito da un sasso lanciato da due o tre sconosciuti, posizionati sulla corsia di marcia opposta della tangenziale, con conseguente rottura di un vetro laterale del mezzo. Nessuno degli occupanti ha riportato ferite. Le indagini per l'individuazione degli autori del gesto sono ancora in corso.

Voglio altresì ricordare che nella fase antecedente all'incontro, nei parcheggi di piazzale della Farnesina venivano individuati due tifosi romanisti, di cui uno minorenni, in possesso di materiale atto ad offendere. Nella circostanza il maggiorenne è stato denunciato in stato di libertà e nei suoi confronti è stata applicata la

misura del DASPO per tre anni; analoga sanzione, per la durata di due anni, è stata applicata al minore.

Altri momenti di tensione si sono verificati durante l'avvicinamento allo stadio del pullman con a bordo i tifosi veronesi, quando alcuni tifosi romanisti hanno tentato di raggiungere il mezzo. Nell'occasione un tifoso giallorosso è stato arrestato e sanzionato con DASPO per cinque anni mentre il tifoso veronese è stato denunciato in stato di libertà per aver aggredito uno *steward* e, successivamente, sanzionato con la misura del DASPO per tre anni.

Nelle fasi di contenimento dei tifosi veronesi sono rimasti contusi tre agenti di polizia e otto *steward*.

Come si evince dalla ricostruzione dei fatti, sia per il caso di Palermo che per quello di Roma, sono stati programmati adeguati servizi di ordine pubblico che hanno consentito di gestire le delicate situazioni e di ripristinare le indispensabili condizioni di sicurezza.

Del resto – in termini più generali – i dati relativi alle ultime cinque stagioni calcistiche rilevati dall'Osservatorio Nazio-

nale delle Manifestazioni Sportive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza evidenziano un deciso calo degli episodi di violenza con particolare riferimento alle persone rimaste ferite sia tra gli appartenenti alle Forze dell'Ordine che tra i tifosi.

Ritengo, al riguardo, che un ruolo importante abbia avuto anche l'applicazione degli strumenti introdotti dalla legislazione in materia: mi riferisco non solo al DASPO ma anche all'«arresto in flagranza differita» che il Governo, con il decreto-legge n. 93 dello scorso agosto, ha prorogato nella sua operatività per altri tre anni.

Senza voler sottovalutare il fenomeno che resta comunque preoccupante e richiede sempre la massima attenzione da parte delle autorità di pubblica sicurezza sia nazionali che provinciali, credo che meriti di essere sottolineata la portata positiva di tali risultati quale testimonianza non solo dell'efficacia dei dispositivi di vigilanza e sicurezza puntualmente predisposti in occasione delle manifestazioni sportive, ma soprattutto dell'impegno e della professionalità delle Forze di polizia.

## ALLEGATO 3

**5-00990 Bianconi: Effetti della revisione della geografia giudiziaria sull'ordine pubblico e la lotta contro la criminalità.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Bianconi chiede di conoscere le valutazioni del Governo in merito agli effetti che la nuova organizzazione degli Uffici giudiziari potrebbe produrre sulla tutela dell'ordine pubblico e sull'attività di contrasto alla criminalità.

Alla luce della specificità della materia sono stati chiesti elementi di risposta, oltre che al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, anche al Ministero della giustizia.

È stato proprio il Ministro della giustizia, peraltro, a ricordare – nel corso della seduta del Senato di ieri, dedicata allo svolgimento di un'informativa del Governo sulla questione – che la nuova mappa della geografia giudiziaria, frutto di un lungo *iter* iniziato nel 2011, deve ritenersi strategica per il potenziamento della funzionalità e il recupero dell'efficienza dell'intero sistema.

Lo stesso Ministro ha ricordato che l'avvio della riforma sarà accompagnato dal monitoraggio della situazione « per valutare nel prossimo futuro l'eventuale necessità di interventi correttivi entro i termini previsti dalla delega », recependo alcune delle segnalazioni provenienti dai territori maggiormente interessati.

In tale contesto, il riordino delle sedi giudiziarie non potrà incidere sul sistema sicurezza in quanto l'organizzazione delle Forze dell'Ordine continua ad avvalersi, nel suo complesso, della capillare presenza di presidi a livello locale, in grado di garantire un costante controllo del territorio.

Sotto tale profilo, pertanto, la riforma degli Uffici giudiziari non presenta aspetti di particolare criticità per la tutela dell'ordine pubblico, né l'attuazione del provvedimento potrà ripercuotersi negativamente sulle condizioni generali di sicurezza del Paese.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-00934 Scuvera: Sulle problematiche relative agli organici degli istituti penitenziari di Pavia e di Voghera .....	52
ALLEGATO ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	57

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. C. 1063 Bonafede ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	53
---	----

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione. C. 1309 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	56
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	56
---	----

AVVERTENZA .....	56
------------------	----

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 12 settembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Alfonso BONAFEDE. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.*

#### **La seduta comincia alle 14.10.**

**5-00934 Scuvera: Sulle problematiche relative agli organici degli istituti penitenziari di Pavia e di Voghera.**

Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Chiara SCUVERA (PD), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, della quale si dichiara non com-

pletamente soddisfatta, ritenendo che fosse necessario disporre un più consistente aumento di organico ed esprimendo l'auspicio che il Governo possa attivarsi in tal senso.

Alfonso BONAFEDE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### **La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 12 settembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Alfonso BONAFEDE. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.*

#### **La seduta comincia alle 14.15.**



**Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.****C. 1063 Bonafede.**

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alfonso BONAFEDE, *presidente e relatore*, illustra il contenuto della sua proposta di legge n. 1063, volta a disciplinare il risarcimento del danno non patrimoniale, modificando a tal fine il codice civile, le relative disposizioni di attuazione e il codice delle assicurazioni private nonché introducendo in allegato una serie di tabelle per la determinazione del risarcimento. La proposta, segnatamente, intende uniformare il quadro risarcitorio, assicurando maggiore omogeneità nelle liquidazioni attraverso il recepimento degli orientamenti della Corte di Cassazione.

Ricorda come il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivi, come noto, dal dettato dell'articolo 2059 del codice civile, che si limita tuttavia a prevedere che il danno non patrimoniale debba essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge. La predetta disposizione non fornisce, quindi, una precisa definizione del danno in questione come danno morale, per poi accedere a interpretazioni più articolate (distinzione tra danno biologico – considerato come danno alla salute in senso stretto – danno morale, danno esistenziale, ecc.).

Sottolinea, inoltre, come, anche ai fini della quantificazione danno il dato normativo si sia rivelato insufficiente (si riferisce, in particolare, ai criteri contenuti dagli articoli 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c.), e come la liquidazione del danno non patrimoniale (che, in quanto equitativo, si presta ontologicamente a interpretazioni difformi) sia stata costantemente caratterizzata da una notevole diversità dei criteri di valutazione da parte degli uffici giudiziari sul territorio, con il risultato sia di una estrema in-

certezza nell'individuazione di parametri oggettivi di riferimento sia di un'applicazione della legge lesiva della parità di trattamento tra i cittadini.

Ricorda come, al fine di contrapporre uniformità di giudizio alle indicate disparità valutative, sia intervenuta più volte la Corte di Cassazione. Il percorso della giurisprudenza di legittimità, avviato nel 2008, è culminato con la sentenza della Cassazione, III sezione, 7 giugno 2011, n. 12408, che ha introdotto il principio della necessità di applicare su tutto il territorio nazionale un unico criterio di liquidazione, da ritenersi equo, costituito dalle cosiddette « tabelle di Milano », adottato come tale dalla giurisprudenza della Corte (evidenza, peraltro, come il Tribunale di Roma non abbia condiviso l'orientamento espresso dalla Suprema Corte e adottati proprie tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale, diverse da quelle di Milano).

Osserva, inoltre, come tale quadro normativo-giurisprudenziale debba essere integrato con le previsioni del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs 209 del 2005), il cui articolo 138 prevede che il Governo adotti un regolamento che, in relazione ai danni da sinistri stradali, secondo una serie di principi e criteri, provveda alla predisposizione di una tabella unica nazionale (cd. T.U.N.) per la quantificazione del danno biologico (omnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale) per lesioni di non lieve entità (per le microlesioni, i valori sono dettati dallo stesso D.Lgs. 205, all'articolo 139). Il Governo ha quindi elaborato uno schema di regolamento attuativo del predetto articolo 138 che prevede una T.U.N. con livelli di risarcimento molto al di sotto (più o meno la metà) di quelli elaborati con le citate tabelle di Milano.

Rileva, quindi, come questo sintetico *excursus* risulti di tutta evidenza la necessità di riformare l'intero sistema del risarcimento del danno non patrimoniale, fornendo parametri certi ed uniformi cui gli uffici giudiziari debbano attenersi sul-

l'intero territorio nazionale, e come questo sia, appunto, l'obiettivo del provvedimento in esame, composto da 5 articoli.

Passando all'esame delle singole disposizioni della proposta di legge, osserva come l'articolo 1 introduca nel codice civile i nuovi articoli 2059-*bis* e 2059-*ter* che prevedono diversi criteri di quantificazione del risarcimento se derivante da danno alla salute o meno.

Il nuovo articolo 2059-*bis* c.c. fornisce una definizione di danno non patrimoniale derivante da lesione (temporanea o permanente) del diritto alla salute; tale definizione si fonda sulle elaborazioni della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione (che unifica il danno biologico col danno morale e esistenziale) e determina la risarcibilità del danno non patrimoniale sulla base delle tabelle di Milano (aggiornate, da ultimo, nel marzo 2013). Le tabelle sono poi previste dal nuovo articolo 84-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice civile (inserito dall'articolo 2 del provvedimento) e sono contestualmente introdotte mediante un allegato A alle stesse disposizioni.

La disposizione adotta, quindi, il parametro del valore cd. « punto » (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomico-funzionale, cd. danno biologico permanente), aumentato – in riferimento al calcolo di liquidazione anche della componente sofferenza soggettiva – di una percentuale ponderata (in base all'invalidità riconosciuta, dal 25 al 50 per cento), e corretto da un'eventuale percentuale di aumento sulla base di personalizzazione derivante dal caso concreto.

L'articolo 2059-*bis* prevede che tale personalizzazione possa comportare percentuali di aumento del risarcimento fino al massimo del 50 per cento: per menomazioni gravi che incidano « in maniera rilevante su specifici aspetti dinamici relazionali della vita del danneggiato » e sulla base di un equo e motivato apprezzamento delle condizioni del danneggiato.

Per quanto riguarda il danno non patrimoniale derivante da lesione tempora-

nea del diritto alla salute, secondo quanto previsto dalla relativa tabella allegata, è stabilita una forbice di valori monetari, per ogni giorno di inabilità assoluta, compresa tra 96 euro e 144 euro; la liquidazione che eccede i 96 euro giornalieri potrà essere accordata, anche in tal caso, sulla base della valutazione personalizzata del singolo caso.

Il nuovo articolo 2059-*ter* c.c., residuale rispetto al precedente, riguarda la determinazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di « altri diritti » (diversi da quello alla salute). È previsto che tale danno sia determinato dal giudice secondo i criteri di valutazione previsti dalla legge. Inoltre, anche qui sulla base della citata « personalizzazione » del danno, si prevede un possibile aumento del risarcimento fino al 50 per cento. Se non prevista direttamente dalla legge, il risarcimento per tale tipologia di danno va, infine, determinato dal giudice in via equitativa.

Dalla formulazione della disposizione consegue un invito al legislatore a determinare direttamente i criteri di valutazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di « altri diritti ».

L'articolo 2 della proposta in esame introduce, al comma 1, l'articolo 84-*bis* nelle Disposizioni di attuazione del codice civile (RD 318 del 1942).

L'articolo 84-*bis* ribadisce che il danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059-*bis* deve essere determinato sulla base delle tabelle contenute nell'allegato A alle stesse disposizioni di attuazione ovvero le citate tabelle milanesi (l'allegato è aggiunto al RD 318/1942, recante le disposizioni di attuazione, dal comma 2 dell'articolo 2 in esame).

Il secondo comma dell'articolo 84-*bis* stabilisce direttamente, in caso di morte del danneggiato, un risarcimento del danno non patrimoniale da quest'ultimo subito – per il periodo intercorso tra l'evento lesivo e la morte dello stesso – quantificato nell'80 per cento di quello indicato nelle tabelle per le lesioni permanenti. Tale risarcimento (da danno « tannatologico ») dovrebbe quindi aggiungersi

a quello cui hanno diritto gli eredi per la perdita del congiunto e separatamente liquidato.

In base al terzo comma del nuovo articolo 84-*bis*, un aumento fino al 50 per cento del risarcimento previsto dalle tabelle può essere stabilito dal giudice – apprezzate le condizioni soggettive del danneggiato – quando la menomazione accertata abbia inciso tra la lesione e la morte, «su specifici aspetti dinamico-relazionali personali» della vittima.

L'articolo 84-*bis*, infine, a fini di uniformità risarcitoria dei danni non patrimoniali alla salute (articolo 2059-*bis*) e lesivi di altri diritti (articolo 2059-*ter*), prevede che il Ministero della giustizia provveda alla pubblicazione, nel gennaio di ogni anno, delle sentenze in materia emesse nell'anno precedente.

L'articolo 3 detta la disciplina del risarcimento del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, che dovrà essere determinato in base a una tabella contenuta nell'allegato 2 alla proposta di legge. L'allegato riproduce fedelmente l'ammontare dei risarcimenti per la perdita di un congiunto stabiliti dalle tabelle di Milano.

Diversamente dalle tabelle di Milano è, tuttavia, previsto un aumento fino al 50 per cento di tali valori a seguito di un equo e motivato apprezzamento da parte del giudice nelle stesse circostanze indicate agli articoli 2059-*bis*, secondo comma, 2059-*ter*, secondo comma, del codice civile e 84-*bis*, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile. Anche per tali ipotesi, per finalità di uniforme valutazione dei danni non patrimoniali è previsto, in capo al Ministero della giustizia, un obbligo di pubblicazione annuale delle sentenze.

L'articolo 4 interviene sul Codice delle assicurazioni private di cui sostituisce gli articoli 138 e 139. In particolare è superata la previsione contenuta nell'articolo 138 relativa all'adozione, con regolamento del Governo, di una tabella unica nazionale per la quantificazione del danno biologico per lesioni di non lieve entità.

L'articolo 4 reca una riformulazione sia dell'articolo 138 che dell'articolo 139 del Codice, disposizioni attualmente relative, rispettivamente, al risarcimento del danno biologico di «non lieve entità» e di «lieve entità». Le due disposizioni sono sostituite dai nuovi articoli 138, ora rubricato «Danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona», e 139, rubricato «Danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona» i quali – in coerenza con la riforma introdotta – rimandano ai fini del *quantum* risarcitorio relativo ai danni non patrimoniali (tutti i danni, compresi quelli derivanti da sinistri stradali e da circolazione dei natanti) alle tabelle di Milano di cui all'allegato A annesso alle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

Per i danni temporanei di cui all'articolo 138, la tabella allegata prevede, per ciascun giorno di inabilità assoluta, un risarcimento da 96 a 144 euro.

Anche per entrambe le tipologie di danno ricorre la formula che prevede un possibile aumento fino al 50 per cento del danno liquidato in base alle tabelle a seguito di equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato da parte del giudice, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali.

L'articolo 5 del provvedimento concerne, infine, le abrogazioni e la disciplina transitoria.

Dopo avere espresso l'auspicio che nel corso delle prossime sedute possa svilupparsi un ampio e costruttivo dibattito sul provvedimento in titolo, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 12 settembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Alfonso BONA-FEDE. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione.**

**C. 1309 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, osserva come l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, sia stato firmato a Roma il 30 gennaio 2012.

L'Accordo reca la disciplina della costruzione e futura gestione della sezione transfrontaliera della parte comune italo francese dell'opera infrastrutturale, nonché la disciplina della costituzione e del funzionamento del Promotore pubblico, che di tale sezione sarà il futuro gestore.

Il Promotore pubblico è l'organo comune, dotato di personalità giuridica, pariteticamente costituito e controllato da Francia ed Italia per le finalità di cui all'articolo 6 dell'Accordo in esame. Si tratta, segnatamente, di un ente aggiudicatore ai sensi della direttiva 2004/17/CE del 3 marzo 2004, istituito dalla Parti, la cui sede legale è a Chambéry. È il gestore dell'infrastruttura della sezione transfrontaliera ed è l'unico responsabile della conclusione e del monitoraggio dell'esecuzione dei contratti richiesti dalla progettazione, dalla realizzazione e dall'esercizio della sezione transfrontaliera.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, se-

gnala l'articolo 27, dedicato alla composizione delle controversie tra gli Stati o tra uno Stato e il citato Promotore pubblico, che è demandata al giudizio di un tribunale arbitrale all'uopo istituito.

Il disegno di legge di ratifica non pone questioni di rilievo per Commissione Giustizia.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Alfonso BONAFEDE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.*

*C. 1129 Molteni.*

ALLEGATO

**5-00934 Scuvera: Sulle problematiche relative agli organici degli istituti penitenziari di Pavia e di Voghera.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione degli onorevoli Scuvera e Vermi sulla base degli elementi informativi pervenuti dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Occorre premettere, in linea generale, che l'Amministrazione penitenziaria intende realizzare un progetto volto a ridisegnare l'architettura dei circuiti detentivi regionali. Tale progetto consentirà di differenziare le strutture penitenziarie per tipologia detentiva ed avrà riflessi positivi tanto sulle condizioni di lavoro del personale, quanto sulla vita dei detenuti.

Al riguardo, il Provveditorato Regionale per la Lombardia ha inteso riprogettare gli assetti dei diversi istituti per rafforzare il processo di conoscenza del detenuto e così promuovere, tenuto conto del circuito detentivo di appartenenza, il concetto di « sorveglianza dinamica integrata », già richiamato nelle Regole Penitenziarie Europee, oltre ad ampliare gli spazi destinati alla reclusione per migliorare gli *standard* detentivi.

Alla luce di tale impostazione progettuale, la casa circondariale di Pavia – la cui capienza detentiva sarà aumentata di 300 posti – verrà destinata esclusivamente alla restrizione di detenuti di media sicurezza e dei detenuti protetti ed ospiterà, inoltre, il polo psichiatrico. L'istituto di Voghera, invece, vedrà aumentare la propria capienza di 200 posti ed ospiterà esclusivamente detenuti appartenenti al circuito dell'alta sicurezza, oltre ad una piccola sezione di media sicurezza.

Ciò posto, presso la casa circondariale di Voghera sono presenti 236 detenuti a fronte di una capienza regolamentare e

tollerabile, rispettivamente, di 359 e di 449 posti detentivi; presso la casa circondariale di Pavia sono presenti 493 detenuti rispetto a una capienza regolamentare e tollerabile, rispettivamente, di 539 e 748 posti detentivi.

L'esubero dei posti disponibili rispetto alle attuali presenze è da riferire alla circostanza che nel relativo conteggio è stato inserito il predetto incremento di capienza di 200 e di 300 posti detentivi derivanti dalla realizzazione dei due nuovi padiglioni in procinto di entrare in funzione presso le strutture in questione.

Quanto all'organizzazione sanitaria delle due strutture lombarde, l'Azienda ospedaliera locale, competente per entrambi gli istituti, è stata già interessata per adeguare i servizi alla nuova utenza che verrà assegnata gradualmente. Peraltro, come sancito dalla Conferenza unificata Stato-Regioni e Autonomie nella seduta del 13 ottobre 2011, presso la casa circondariale di Pavia, come già sopra accennato, verrà attivata una sezione destinata alla tutela intramuraria della salute mentale. Tale reparto sarà realizzato entro il primo semestre del prossimo anno, anche in considerazione della prevista chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Infine, circa la lamentata carenza di personale di Polizia penitenziaria, si rappresenta che ai fini dell'attuazione del d.m. 22 marzo 2013 – che ha disposto una nuova distribuzione del personale del Corpo della Polizia penitenziaria diversificata tra istituti penitenziari e strutture di tipo diverso – sono state attivate le necessarie procedure coinvolgendo i singoli



Provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria affinché, in ragione dei caratteri e della destinazione dei diversi istituti, siano individuate le dotazioni organiche dei singoli reparti e vengano formulate le proposte relative alla dotazione organica del Corpo presso gli uffici locali di esecuzione penale esterna e presso la sede del Provveditorato stesso.

Ciò premesso, relativamente all'istituto di Voghera si rappresenta che, su un organico di 243 unità (di cui 204 tra agenti e assistenti), risultano in servizio, al netto dei provvedimenti di distacco sia in entrata sia in uscita, 196 unità di Polizia penitenziaria. La mobilità ordinaria del corrente anno ha previsto una assegnazione di 30 nuovi agenti (22 uscenti dal 166° corso e 8 uscenti dal 167° corso). Alla luce delle contestuali procedure di mobi-

lità legate all'interpello nazionale, l'incremento effettivo per l'istituto di Voghera sarà di 22 unità.

Presso l'istituto di Pavia, invece, a fronte di un organico di 294 unità di Polizia penitenziaria (di cui 237 tra agenti e assistenti), quale rideterminato dal Provveditore nel rispetto della dotazione organica regionale, risultano presenti, al netto dei provvedimenti di distacco in entrata e in uscita, 228 unità. La mobilità ordinaria del corrente anno ha previsto un'assegnazione di 20 nuovi agenti (14 uscenti dal 166° corso e 6 uscenti dal 167° corso). Anche tali assegnazioni sono collegate alla mobilità del personale conseguente all'interpello nazionale e, al termine di dette operazioni di movimentazione del personale, si avrà per l'istituto di Pavia un incremento effettivo di 10 unità.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. C. 1154-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) ..... 59

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 12 settembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina.*

#### La seduta comincia alle 10.05.

**Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.**

**C. 1154-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2013.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che alcune proposte emendative, precisamente gli emendamenti Giorgis 8.40 e 9.8, Agostini 9.7 e 9.9, D'Attorre 10.1, Bressa 10.04 e Naccarato 10.05, richiamate dal relatore nella seduta di ieri, sono state ritirate. Precisa che le predette proposte non figurano pertanto nel fascicolo n. 2 e

che la Commissione su di esse non esprimerà alcun parere.

Paola DE MICHELI (PD), *relatore*, richiama le proposte emendative sulle quali, nel corso della seduta dell'11 settembre 2013, sono stati chiesti al Governo chiarimenti.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione degli emendamenti Gitti 8.1, Balduzzi 8.3 e 10.2, D'Ambrosio 10.6 e Lombardi 10.12, sui quali esprime nulla osta. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

Paola DE MICHELI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1154-A Governo e abb., recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, contenuti nel fascicolo n. 2;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.1, 8.8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 9.10, 9.11, 9.14, 9.16, 9.17, 9.18, 9.23, 9.45, 10.50, 10.51, 14.42 e sugli articoli aggiuntivi 1.050, 9.02, 9.03, 9.060, 10.02, 10.07, 10.055, 12.01, 14.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Gianni MELILLA (SEL) chiede al relatore le ragioni per cui propone di esprimere parere contrario sull'emendamento Pilozzi 9.03, volto a prevedere che

i trasferimenti effettuati in favore di partiti e movimenti politici non siano soggetti ad imposta. Al riguardo, fa presente che nell'ordinamento esiste già un'analogia di disposizione, precisamente all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 346 del 1990.

Paola DE MICHELI (PD), *relatore*, precisa che l'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 346 del 1990 si riferisce ai soli trasferimenti a titolo gratuito, vale a dire alle successioni e alle donazioni in favore di movimenti e partiti politici. Rileva che la proposta emendativa Pilozzi 9.03 è volta invece ad ampliare le fattispecie per le quali è prevista l'esenzione da imposta, includendovi anche i trasferimenti a titolo oneroso in favore di partiti e movimenti politici, con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 10.25.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00060 Gutgeld e altri: Meccanismo per il risarcimento dei danni biologici derivanti da sinistri nell'ambito dell'assicurazione RC auto, nonché misure in materia di prezzi delle polizze ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	61
AVVERTENZA .....	66

#### RISOLUZIONI

*Giovedì 12 settembre 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.*

#### La seduta comincia alle 14.15.

**7-00060 Gutgeld e altri: Meccanismo per il risarcimento dei danni biologici derivanti da sinistri nell'ambito dell'assicurazione RC auto, nonché misure in materia di prezzi delle polizze.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 6 settembre scorso.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), ricapitolando brevemente il contenuto dell'atto di indirizzo, già illustrato nel corso della precedente seduta di Commissione, ricorda come la risoluzione nasca a seguito del dibattito e dell'approvazione, da parte dell'Assemblea della Camera, di alcune mozioni ed una risoluzione relative alla procedura per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica il quale, in

attuazione degli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private, intende definire parametri unici per la quantificazione dei risarcimenti per le menomazioni all'integrità psicofisica. Tali parametri dovrebbero sostituire le tabelle per la quantificazione dell'ammontare dei risarcimenti definiti dal Tribunale di Milano, attualmente utilizzate su tutto il territorio nazionale e che la Corte di cassazione ha valutato come congrue, individuando in esse il parametro di riferimento per il risarcimento dei danni alla persona.

A seguito dell'approvazione dei predetti atti di indirizzo da parte della Camera, si è dunque ritenuto di presentare una risoluzione in Commissione su tale tematica, che, al contempo, ampliasse lo spettro dell'azione parlamentare sulle questioni concernenti l'assicurazione RC auto, affrontando anche i problemi relativi all'eccessivo livello dei prezzi delle polizze ed a tutti i diversi fattori che determinano tale livello di prezzo. In questa prospettiva la risoluzione intende tenere conto sia delle esigenze dei cittadini consumatori, sia della necessità di assicurare un risarcimento adeguato ai soggetti danneggiati. A tal fine l'atto di indirizzo interviene sulle tematiche dei danni di morte, sui termini

di denuncia del sinistro, sulle modalità di risarcimento in forma specifica, sulla gestione del sistema di contrasto alle frodi nel settore assicurativo, nonché su tutti quegli elementi che possano favorire l'abbattimento del costo delle polizze.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, rileva come i punti principali della risoluzione riguardino la questione delle tabelle per il risarcimento dei danni alla persona, la determinazione dei termini per la denuncia dei sinistri, che può oggettivamente prestarsi ad abusi, nonché la problematica attinente ad una maggiore trasparenza dei costi che determinano il livello dei prezzi delle polizze RC auto. Ritiene invece meno fondamentale la questione, affrontata dall'impegno di cui alla lettera *b*), numero 2), concernente l'ipotesi di risarcimento in forma specifica, ritenendo che tale meccanismo, qualora non attentamente valutato, potrebbe determinare una compressione dei diritti dei soggetti danneggiati, rischiando di favorire in termini ingiustificati la filiera della riparazione degli autoveicoli.

Daniele PESCO (M5S), pur riconoscendo l'esistenza del fenomeno delle frodi in danno delle compagnie assicurative, che si ripercuotono, in ultima analisi, in modo negativo su tutti i cittadini, rileva come dalla lettura della risoluzione a prima firma del deputato Gutgeld non appaia con evidente chiarezza la volontà di favorire in prima istanza gli assicurati, anziché le stesse compagnie di assicurazione. In tale contesto fa presente che appare prioritario garantire alle vittime dei sinistri il pieno riconoscimento del risarcimento per il danno biologico subito, tenendo conto anche del fatto che l'intero comparto assicurativo, il quale fornisce tra gli altri, un servizio obbligatorio per gli automobilisti, quale quello della copertura assicurativa RC auto, ha realizzato nel suo complesso, nell'ultimo anno, utili pari a quasi 6 miliardi di euro.

Con riferimento agli indirizzi contenuti nella risoluzione, evidenzia come le tabelle risarcitorie elaborate dall'Osservatorio

della giustizia civile del Tribunale di Milano costituiscano un riferimento giurisprudenziale imprescindibile, come già deliberato dall'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta del 25 giugno 2013, nel corso dell'esame di alcune mozioni e di una risoluzione su tale tematica.

Evidenzia, dunque, alcuni elementi di criticità contenuti nella risoluzione presentata, i quali attengono, in primo luogo, alla riduzione dei termini massimi di denuncia del sinistro alle compagnie di assicurazione, prevedendo la modifica di una fonte primaria, come il codice civile, attraverso un decreto attuativo di rango secondario e introducendo un termine di tre mesi che, a suo avviso, appare penalizzare eccessivamente il danneggiato. In secondo luogo evidenzia come l'introduzione di forme di incentivo per il risarcimento in forma specifica da parte delle carrozzerie convenzionate potrebbe avere effetti distorsivi, in quanto potrebbe costringere i soggetti danneggiati ad accettare le condizioni imposte dalle convenzioni stipulate tra le medesime carrozzerie e le compagnie assicurative, comprimendo in tal modo il diritto al risarcimento loro spettante; esprime inoltre forti perplessità sull'introduzione di una eventuale franchigia in materia, sulla cui illegittimità costituzionale si è già espressa la Corte costituzionale.

Preannuncia pertanto che il gruppo del Movimento 5 Stelle ha presentato una risoluzione a sua prima firma e che non potrà che esprimere un voto contrario sull'attuale testo della risoluzione in discussione.

Sebastiano BARBANTI (M5S) ritiene innanzitutto necessario verificare se il Governo disponga ancora della potestà normativa per emanare il decreto del Presidente della Repubblica con il quale si dovrebbero stabilire parametri unici per la quantificazione dei risarcimenti per i danni alla persona.

Passando quindi alle questioni di merito sottolinea come la constatazione che l'ammontare complessivo dei risarcimenti nell'ambito del sistema dell'RC auto risulta

più elevato in Italia rispetto alla media europea, non comporti l'esigenza di adeguarsi automaticamente agli altri Paesi. Occorre infatti verificare se sussista o meno un nesso diretto tra costo dei risarcimenti e livello dei prezzi, nonché evitare di incidere sui diritti dei soggetti danneggiati, scongiurando il rischio che l'abbassamento del livello dei prezzi delle polizze, che potrebbe forse conseguire da una riduzione del costo dei risarcimenti, sia posto impropriamente a carico delle persone vittime dei sinistri.

Ritiene, invece, che per ottenere una riduzione delle polizze RC auto sia piuttosto necessario operare un efficace monitoraggio sui prezzi praticati dalle compagnie ed individuare meccanismi che consentano di collegare con certezza il livello dei risarcimenti con quello dei prezzi. Infatti, in un mercato concorrenziale, il primo elemento per la riduzione dei prezzi in favore dei consumatori è costituito dalla trasparenza che, nel comparto delle assicurazioni RC auto, potrebbe essere garantita attraverso l'istituzione di un osservatorio in materia.

Per quanto riguarda le problematiche relative al meccanismo di risarcimento in forma specifica, ritiene che tale strumento potrebbe avere anche effetti positivi, ma che occorrerebbe prevedere la presenza di un perito di parte dell'assicurato il quale ha cagionato il danno, al fine di garantire una effettiva riduzione del costo della riparazione, evitando il rischio che i riparatori convenzionati con le compagnie assicurative possano distorcere surrettiziamente tali costi. Richiama quindi la risoluzione in materia presentata dal suo Gruppo, la quale reca alcune significative differenze rispetto all'atto di indirizzo in discussione, auspicando, comunque, che la Commissione possa procedere nella discussione su tale importante tematica realizzando un lavoro in comune.

Marco CAUSI (PD) sottolinea innanzitutto come il gruppo del PD sostenga convintamente l'azione riformatrice che la risoluzione in Commissione intende realizzare, evidenziando come uno dei fattori

che da molti anni sta incidendo negativamente sulla competitività economica del Paese sia costituito dal più elevato costo dei servizi che si registra in Italia rispetto alle altre economie comparabili alla nostra. In tale contesto la risoluzione rappresenta un contributo rilevante per superare tale problematica.

Considera comunque interessanti gli spunti forniti dai deputati Pesco e Barbanti, che invita il presentatore dell'atto di indirizzo ad approfondire, in particolare con riferimento al meccanismo del risarcimento in forma specifica, anche per quanto riguarda l'esigenza di garantire un equilibrio tra riparatori e fornitori indipendenti e riparatori e fornitori convenzionati con le compagnie assicurative. Condivide, infatti, l'esigenza di assicurare la massima trasparenza relativamente ai meccanismi di riduzione dei prezzi delle polizze RC auto.

Pietro LAFFRANCO (Pdl) sottolinea l'opportunità di migliorare e modificare il testo della risoluzione in discussione, dopo aver approfondito maggiormente una serie di questioni meritevoli di attenzione, tra le quali evidenzia, in particolare, la tematica del risarcimento in forma specifica e della coerenza di tale istituto con l'ordinamento giuridico italiano, nonché quella relativa alla riduzione, da 24 a 3 mesi, del termine prescrizione previsto dall'articolo 2952 del codice civile per la denuncia del sinistro alle compagnie di assicurazioni, che non appare in alcun modo accettabile in questi termini e che, casomai, potrebbe essere fissato in una misura compresa tra 9 e 12 mesi.

Per quanto riguarda invece il tema delle tabelle per il risarcimento dei danni alla persona, ritiene necessario evitare di determinare sperequazioni in danno dei soggetti danneggiati, considerando come, vista l'assenza di una vera concorrenza nel settore, non si può sostenere che la riduzione del costo dei risarcimenti possa determinare meccanicamente la riduzione del prezzo delle polizze assicurative.

In tale contesto, e con spirito di collaborazione, invita il presentatore a proce-



dere ad una ulteriore verifica dei punti controversi. A tale proposito ricorda che è precipuo compito del Parlamento ascoltare le istanze di tutti i soggetti coinvolti (associazioni delle vittime della strada, compagnie di assicurazione, avvocati e cittadini) per poi trovare una sintesi a vantaggio dell'intera collettività, contemperando tutte le diverse esigenze.

Giovanni PAGLIA (SEL) esprime una generale condivisione della risoluzione in discussione, la quale mira principalmente a migliorare uno schema di decreto del Presidente della Repubblica che ha sollevato numerose critiche, riportandolo al rispetto di una giurisprudenza, quella del Tribunale di Milano, che viene unanimemente considerata un punto di riferimento per una equa valutazione del danno subito dai danneggiati per i sinistri stradali.

In tale contesto evidenzia come sia imprescindibile ottenere un adeguamento del costo delle polizze nel settore delle assicurazioni RC auto alla media dei Paesi europei che presentano caratteristiche simili al nostro Paese soltanto all'interno di una complessiva riduzione dei costi gravanti sul comparto assicurativo, e non mediante la compressione del diritto al risarcimento del danno nel singolo caso. Nel richiamare l'opportunità di ribadire con forza che lo scopo della risoluzione è un abbassamento dei costi complessivi del comparto assicurativo, ritiene che, in caso contrario, nessuno dei presenti sarebbe interessato a favorire un mero aumento degli utili delle compagnie assicurative.

Ivan CATALANO (M5S), in qualità di componente della Commissione Trasporti, dichiara di voler fornire alla Commissione un ulteriore spunto di riflessione in ordine alla risoluzione in discussione, evidenziando come il costo della riparazione debba, in primo luogo, corrispondere al prezzo al quale l'officina di riparazione può riuscire a garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza del veicolo coinvolto in un sinistro stradale.

Sottolinea, infatti, come la mancanza delle informazioni relative alle specifiche

tecniche dei veicoli da parte di chi effettua le riparazioni, nonché un'impropria riduzione dei risarcimenti, potrebbe comportare un problema di sicurezza che si ripercuoterebbe anche sull'intera collettività.

In tale contesto formula l'invito a prevedere che, anziché le parti, sia un soggetto terzo a stabilire prezzi e tempi di riparazione del veicolo e che tutti i dati e le informazioni relative alle specifiche tecniche dei veicoli siano messe a disposizione delle carrozzerie, dei proprietari e dei danneggiati, dando a ciascuno di loro la possibilità di controllare che la riparazione sia effettuata non solo a regola d'arte, ma anche con modalità tali da garantire che il veicolo danneggiato possa tornare a circolare in piena sicurezza. Ritiene, quindi, che, una volta stabilito, da parte di un soggetto terzo, il costo minimo per il ripristino della messa in sicurezza del veicolo, un eventuale abbassamento del costo della riparazione potrebbe avvenire facendo leva sul costo orario del carrozziere.

Rileva, inoltre, come l'auspicato abbassamento dei costi delle polizze assicurative potrebbe essere ottenuto attraverso una più forte azione di contrasto al fenomeno della contraffazione dei contrassegni di assicurazione, incrociando i dati delle polizze con quelli dei veicoli circolanti e mettendo a disposizione delle forze dell'ordine tali dati, al fine di individuare coloro i quali non si assicurano, contravvenendo, in tal modo, a un obbligo di legge.

Andrea COLLETTI (M5S) sottolinea una serie di elementi di criticità presenti nella risoluzione in discussione, evidenziando innanzitutto come le nuove tabelle per il risarcimento dei danni alla persona comporterebbero una forte decurtazione dei risarcimenti previsti attualmente sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.

Come componente della Commissione Giustizia, e sulla base della sua personale esperienza di avvocato specializzato in casi di mala sanità, sottolinea come la materia

oggetto della risoluzione sia stata caratterizzata per diversi anni dalla sussistenza di una grave disparità di trattamento, che configurava il mancato rispetto dell'articolo 3 della Costituzione, tra i danneggiati che subivano danni a causa di sinistri stradali e coloro che subivano danni per altre cause.

In tale contesto ricorda che soltanto a seguito del decreto – legge n. 158 del 2012 (cosiddetto « decreto Balduzzi ») è stata prevista l'applicazione, per la quantificazione del risarcimento del danno conseguente a responsabilità medica, delle tabelle previste agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.

Con riferimento alla materia oggetto della risoluzione, fa riferimento a talune vicende giudiziarie che hanno coinvolto, nel recente passato, i vertici dell'ISVAP ed alcuni esponenti politici, sottolineando come in tale ambito sussistano *lobby* assicurative molto forti che condizionano le dinamiche relazionali con alcuni partiti.

Marco CAUSI (PD), con riferimento alle affermazioni del deputato Colletti, respinge con forza ogni insinuazione in merito alle motivazioni sottese all'atto di indirizzo in discussione, chiedendo al Presidente di invitare il collega ad astenersi da considerazioni offensive che stridono con il clima di rispetto e collaborazione che ha sempre caratterizzato i lavori della Commissione Finanze.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nel ribadire il pieno diritto di tutti i deputati ad intervenire nella discussione, non ritiene che sussista alcun motivo per formulare insinuazioni rivolte a chicchessia, invitando pertanto tutti ad esprimere con serenità la propria opinione.

Andrea COLLETTI (M5S) segnala come il gruppo del Movimento 5 Stelle abbia recentemente presentato la proposta di legge C. 1063, che intende codificare in un atto legislativo le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, sia per quanto riguarda le lesioni gravi, sia per quanto

riguarda le lesioni micropermanenti, sottolineando come le predette tabelle risultino le più congruenti ai fini di una efficace ristoro dei diritti dei soggetti danneggiati.

Passando quindi al tema del risarcimento in forma specifica, considera molto pericoloso ricorrere al sistema delle convenzioni tra le officine di riparazione e le compagnie assicurative, in quanto queste ultime dispongono di un potere contrattuale molto più elevato, che condizionerebbe in loro favore l'intero meccanismo.

Condivide quindi le considerazioni, espresse dal deputato Catalano, circa l'esigenza di rafforzare prioritariamente i controlli sui fenomeni fraudolenti nel settore delle polizze RC auto, nonché relativamente alla contraffazione dei contrassegni assicurativi, auspicando, più in generale, che sia possibile procedere in una discussione tranquilla e fattiva su tali tematiche.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD) ritiene che la discussione odierna sia risultata molto utile ed abbia fornito numerosi spunti interessanti. In particolare, considera fondamentale l'esigenza, sottolineata dal deputato Barbanti, di assicurare la massima trasparenza sul meccanismo di determinazione dei costi e dei prezzi nel settore delle assicurazioni RC auto, introducendo un sistema chiaro che eviti il ricorso, da parte delle compagnie assicurative, a politiche di sconto spesso opache e discrezionali. In questa prospettiva condivide l'orientamento di lavorare concretamente sull'ipotesi di istituire un osservatorio in materia, nonché di verificare l'introduzione di regole che possano intervenire sulle politiche dei prezzi praticate dalle compagnie stesse.

Per quanto riguarda la questione relativa ai termini di denuncia dei sinistri, ritiene che occorra prendere spunto dai sistemi in vigore presso altri Paesi, operando, piuttosto che sulla riduzione dei predetti termini, attraverso forme di disincentivazione delle denunce effettuate con eccessivo ritardo.

Su un piano più generale, non considera, viceversa, utile, ai fini della soluzione

dei problemi del settore, limitarsi ad affermare che le compagnie assicurative realizzano utili nel mercato delle assicurazioni RC auto, sottolineando come in tale settore operino anche altre categorie di soggetti professionali, le quali tutelano evidentemente, a loro volta, i propri interessi. Invita pertanto tutti ad evitare di assumere posizioni demagogiche inutili, perseguendo invece l'obiettivo di realizzare un lavoro comune che tuteli innanzitutto le vittime dei sinistri e che favorisca al contempo una riduzione dei costi.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in considerazione dell'esigenza di avviare l'esame, in congiunta con la Commissione Bilancio, del disegno di legge C. 1544, di conversione del decreto-legge n. 102 del 2013, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Avverte inoltre che gli ulteriori punti all'ordine del giorno della Commissione Finanze, relativi all'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 1309 ed alla

riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non saranno svolti.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE CONSULTIVA

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati. C. 1309 Governo.*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	67
Decreto-legge 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (Parere alle commissioni I e II) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	68
Decreto-legge 102/2013 recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	71
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (esame C. 1013 D'Incecco – rel. Braga). C. 1013 D'Incecco ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	74
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00036 Daga ed altri: Introduzione nell'ordinamento nazionale di principi e norme per la tutela e la gestione pubblica delle acque, nonché per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	78

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 12 settembre 2013 – Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Erasmo D'Angelis.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di**

**una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.**

**C. 1309 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2013.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

**Decreto-legge 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.**

**C. 1540 Governo.**

(Parere alle commissioni I e II).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Miriam COMINELLI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, composto di tredici articoli, suddivisi in quattro capi, reca misure che si muovono – come si legge nella relazione introduttiva – lungo quattro direttrici d'azione: la prima relativa alla prevenzione e alla repressione di fenomeni criminosi che hanno destato particolare allarme sociale, quali la violenza di genere e in ambito domestico; la seconda volta a innalzare il livello della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di particolare allarme sociale; la terza, incidente su ambiti di competenza della Commissione Ambiente, riguarda l'integrazione delle norme dell'ordinamento della protezione civile, alla luce delle esperienze emerse nel primo anno di applicazione della riforma introdotta dal decreto-legge n. 59 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2012, nonché l'introduzione di disposizioni per accrescere la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potenziandone l'operatività; la quarta riguarda misure da adottarsi in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013, che ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni normative in materia di riordinamento delle province.

Soffermandosi sulle norme di interesse della Commissione Ambiente, segnala l'articolo 10 del decreto che, come già detto, alla luce del periodo di prima applicazione della riforma del sistema di protezione civile nazionale, recata dal citato decreto-legge n. 59 del 2012, prevede alcune modifiche all'articolo 5 della legge n. 225 del

1992, concernente gli interventi da attuare in occasione di calamità naturali o dovuti ad attività umane fronteggiabili solo con mezzi e poteri straordinari, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della stessa legge n. 225 del 1992.

Ricorda che l'articolo 1, comma 1, lett. c), del richiamato decreto legge n. 59 ha modificato l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, recante l'istituzione del Sistema nazionale di protezione civile, prevedendo alcune rilevanti novità in relazione alla dichiarazione e alla durata dello stato di emergenza, demandando quindi la deliberazione dello stato di emergenza al Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegati, da un Ministro con portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare l'articolo 5 della legge n. 225/1992, a seguito delle modifiche del decreto-legge n. 59 del 2012, prevede che la delibera con cui viene dichiarato lo stato di emergenza: può essere emanata non solo al verificarsi degli eventi calamitosi, ma anche nella loro imminenza; dispone in ordine all'esercizio del potere di ordinanza, conferendo quindi al Consiglio dei Ministri una competenza attributiva di tale potere, riconosciuto – ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 – al Capo del Dipartimento per la protezione civile (che lo esercita previa intesa con le regioni territorialmente interessate), salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza; deve indicare l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria per il coordinamento degli interventi successivi alla scadenza dello stato di emergenza.

Ricorda altresì che, sempre a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 59/2012, è stata introdotta una durata massima dello stato di emergenza, pari a novanta giorni, prorogabile o rinnovabile di regola una sola volta – previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri – di ulteriori sessanta giorni.

Precisa quindi che, a seguito delle modifiche apportate al più volte richiamato articolo 5 della legge n. 225 del 1992

dall'articolo 10 del decreto legge in esame, sono state introdotte le seguenti novità. La delibera che dichiara lo stato di emergenza per le fattispecie da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari prevede anche ad una prima individuazione delle risorse finanziarie necessarie agli interventi da effettuare, autorizzando la spesa nell'ambito dell'apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo, in particolare individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo le risorse finalizzate agli interventi attuabili in via ordinaria (organizzazione e effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento); se tali risorse si rivelano insufficienti in corso di intervento, possono essere oggetto di ulteriori deliberazioni in base a relazione motivata presentata dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri al Presidente del Consiglio dei ministri. È estesa la durata massima dello stato di emergenza fino a centottanta giorni, prorogabili di altri centottanta giorni. È introdotta una differente tipizzazione delle misure che possono essere previste dalle ordinanze di protezione civile in deroga adottate nelle situazioni di emergenza da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari, in particolare prevedendo che con le ordinanze si dispone in ordine: all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento; al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili; alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità; alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla

base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile, il Fondo per le emergenze nazionali, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di interventi necessari nelle situazioni di emergenza da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari. Con riferimento all'istituzione del Fondo per le emergenze nazionali, fa presente che, nonostante la lettera *d*) del comma 1 introduca tale nuovo fondo per gli interventi necessari nelle situazioni di emergenza da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari, la lettera *a*) dello stesso comma 1 dell'articolo 10 prevede il ricorso, per la copertura di tali interventi, all'apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo le risorse finalizzate agli interventi attuabili in via ordinaria. Aggiunge che il vigente comma 4-*quinquies*, inserito nell'articolo 5 della legge 225/2012 dal decreto legge 59/2012 e non modificato dall'articolo 10 del decreto legge in esame, reca il riferimento all'utilizzo del Fondo per la protezione civile. Inoltre fa presente che l'articolo 6, comma 5 del decreto legge in esame assegna al Fondo nazionale per la protezione civile somme che erano state stanziare per emergenza umanitaria da fronteggiare in via straordinaria. In sostanza, considerata la coesistenza di riferimenti normativi ad entrambi i fondi, ritiene necessario un chiarimento in merito alle fattispecie di riferimento e ai criteri di utilizzazione delle loro risorse.

Prosegue rilevando che l'articolo 10, al comma 3, novella l'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, emanato in materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. A tale riguardo ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della



legge n. 190 del 2012, recante la delega sulla base della quale è stato emanato il citato decreto legislativo n. 33 del 2013, ai fini dei piani anticorruzione, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione.

Con la novella introdotta dal comma 3 dell'articolo 10 sono attribuite ai commissari delegati per la protezione civile le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. In particolare la novella prevede che i commissari delegati svolgano «direttamente» le funzioni sopra indicate, presupponendo l'affidamento di uno specifico ambito di attività commissariale, come richiesto dall'articolo 5, comma 4, della legge 225/1992, che stabilisce che «il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio» e postula che venga attivato il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria almeno dieci giorni prima della scadenza del termine dello stato di emergenza.

Quanto al comma 4 dell'articolo 10, precisa che esso abroga la disposizione contenuta nel decreto-legge cosiddetto emergenza rifiuti in Campania civile (articolo 1, comma 8, decreto-legge 245/2005) che aveva istituito un nucleo interforze a disposizione del Dipartimento della protezione civile. Tale abrogazione – come si legge nella relazione introduttiva – è ritenuta necessaria in considerazione delle competenze affidate al predetto Dipartimento dal citato intervento di riforma di cui al menzionato decreto-legge n. 59 del 2012.

Richiama infine l'attenzione sulle disposizioni di cui ai commi 1-4 dell'articolo 11 del decreto in esame, che, recando disposizioni in materia di risorse finanziarie per garantire la funzionalità del Corpo al verificarsi di emergenze di protezione civile, afferiscono indirettamente all'ambito della protezione civile di diretta competenza della VIII Commissione. In particolare viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno (mis-

sione «Soccorso civile» – programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico») uno specifico fondo emergenze, per le anticipazioni delle immediate e indifferibili esigenze delle spese derivanti dalle attività di soccorso pubblico prestate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle situazioni oggetto di dichiarazioni di stato di emergenza ex legge 225/1992. In particolare, è previsto l'utilizzo del Fondo per il pagamento delle somme necessarie per il trattamento economico accessorio spettante al personale del Corpo stesso impegnato nelle menzionate emergenze di protezione civile.

Ciò premesso, esprimendo un orientamento favorevole al contenuto delle disposizioni del decreto legge in esame incidenti su ambiti di competenza della Commissione Ambiente, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito che seguirà in modo da poter valutare gli eventuali rilievi e le eventuali osservazioni che dovessero essere formulati.

Patrizia TERZONI (M5S), a nome del gruppo M5S, esprime un orientamento complessivamente favorevole sul contenuto degli articoli 10 e 11 del decreto-legge in esame, che contengono disposizioni che incidono sulle materie di competenza della VIII Commissione, soffermandosi, in particolare, sul testo dell'articolo 10 che, a suo avviso, potrebbe essere migliorato nel corso dell'*iter* parlamentare del provvedimento. Al riguardo, esprime anzitutto perplessità per l'utilizzo, al comma 1, lettera a) del provvedimento, che apporta diverse modifiche all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, del concetto di imminenza degli eventi calamitosi. A suo avviso, infatti tale concetto appare troppo indeterminato sul piano temporale, tanto da comportare il rischio di difficoltà applicative della norma o di non corretta applicazione della stessa.

Allo stesso modo, giudica inutilmente generico il riferimento contenuto nella medesima norma ad «un Ministro con portafoglio» laddove si indicano le due autorità di Governo (l'altra è un «Sotto-

segretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri») che possono essere delegate dal Consiglio dei ministri a deliberare lo stato di emergenza.

Infine, pur esprimendo condivisione per le fattispecie elencate alla successiva lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 10, ritiene che sarebbe opportuno prevedere un ordine di priorità di tali fattispecie anche sotto il profilo della loro importanza per rendere più chiaro e predeterminati i criteri e le finalità di impiego delle risorse finanziarie disponibili.

Conclude, quindi, auspicando che il relatore voglia tenere conto delle riferite proposte ed osservazioni nella stesura della proposta di parere da sottoporre all'attenzione della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Decreto-legge 102/2013 recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.**

**C. 1544 Governo.**

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Cosimo LATRONICO (PdL), *relatore*, riferisce che l'VIII Commissione avvia oggi l'esame di un provvedimento di notevole importanza sul quale sarà opportuno un approfondimento e un dibattito al fine di fornire alle Commissioni di merito, che avviano oggi stesso l'esame in sede referente, un fattivo contributo nell'istruttoria parlamentare tenuto conto, peraltro, che la Commissione potrà esprimere un parere «rinforzato» ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento.

Il decreto legge n. 102 del 2013 reca, infatti, alcune disposizioni di notevole interesse per gli ambiti di competenza della

Commissione. Preliminarmente però sottolinea l'impatto positivo che avranno alcune misure contenute nel decreto soprattutto nell'attuale congiuntura economica perché di esse beneficerà un settore che è stato particolarmente penalizzato dalla crisi, cioè il settore immobiliare. In tale settore, peraltro, il decreto reca misure che avranno un impatto sociale importante se si pensa al rifinanziamento di alcuni strumenti che potranno alleviare le difficoltà che alcuni cittadini stanno incontrando per via della crisi e alle misure di sostegno all'accesso all'abitazione. In via generale, poi, esprime apprezzamento per le disposizioni concernenti l'IMU, auspicando che si pervenga definitivamente alla cancellazione dell'imposta.

Passa quindi a dare conto rapidamente del contenuto del provvedimento con riferimento agli articoli da 1 a 4, riservandosi di soffermarsi maggiormente sugli articoli 5 e 6 che recano rispettivamente norme concernenti la TARES e le misure per il settore immobiliare.

L'articolo 1 prevede che – per l'anno 2013 – non è dovuta la prima rata dell'Imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013. In particolare, la prima rata non è dovuta per le seguenti tipologie di immobili: abitazioni principali e assimilati (IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa) con le esclusioni già previste dalla normativa vigente; terreni agricoli e fabbricati rurali. Ricorda, peraltro, che il decreto-legge n. 54 del 2013 ha sospeso – per l'anno 2013 – il versamento della prima rata dell'IMU nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che però il provvedimento in esame non reca.

L'articolo 2 reca una serie di esenzioni e agevolazioni in materia di IMU: sono quindi, tra l'altro, esentati dalla seconda rata dell'IMU per l'anno 2013, e dal pagamento dell'imposta a decorrere dal 1°

gennaio 2014, i cosiddetti « beni merce », ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; vengono equiparati all'abitazione principale gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale nonché gli alloggi sociali, mentre per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica si prevede l'applicazione della detrazione d'imposta nella misura prevista per l'abitazione principale.

In considerazione di quanto disposto dagli articolo 1 e 2, l'articolo 3 prevede il ristoro ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna del minor gettito che ad essi ne deriva, attraverso l'attribuzione ai medesimi comuni di un contributo di 2.327,3 milioni di euro per l'anno 2013 e di 75,7 milioni a decorrere dall'anno 2014.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina della cosiddetta « cedolare secca » introdotta dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sul federalismo municipale, al fine di ridurre, per gli immobili locati a canone « concordato », l'aliquota al 15 per cento – in luogo dell'aliquota vigente pari al 19 per cento – a decorrere dall'anno di imposta 2013.

L'articolo 5 reca norme in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), prevedendo che il comune può stabilire di applicare per l'anno 2013 la componente della Tares, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto del principio « chi inquina paga », sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, secondo alcuni criteri legati alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie ed ai coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per ogni categoria o sottocategoria omogenea, di fatto superando il rinvio ai criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, che ha dettato le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per

definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Fa presente, inoltre, che il comma 3 fa salva la previsione già contenuta nella norma istitutiva del tributo, secondo la quale in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi per lo smaltimento in discarica (costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria e costi stimati di chiusura, nonché costi di gestione successiva alla chiusura) previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Il comune, ai sensi del successivo comma 4, è autorizzato a predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie previste dall'articolo 5 del decreto legge.

L'articolo 6 reca misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare, attraverso l'intervento della Cassa depositi e prestiti e il rifinanziamento e l'istituzione di alcuni Fondi. In particolare, il comma 1 introduce due strumenti di supporto al settore, attraverso l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti, che opererà mettendo a disposizione degli istituti di credito italiani, nonché delle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività, una base di liquidità – mediante l'utilizzo dei fondi della raccolta del risparmio postale – per erogare nuovi finanziamenti espressamente destinati a mutui, garantiti da ipoteca, su immobili residenziali, con priorità per quelli finalizzati all'acquisto dell'abitazione principale nonché ad interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico. A tal fine le banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa e l'Associazione Bancaria Italiana ai quali si applica il regime fiscale agevolato di cui al comma 24 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269/

2003, ossia l'esenzione da tutte le imposte, tributi e diritti sugli atti relativi alle operazioni. Il secondo strumento di supporto, attraverso la Cassa, sarà l'acquisto di obbligazioni bancarie garantite (*covered bond*) a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali, per favorire la diffusione di tali strumenti presso le banche autorizzate al fine di aumentarne le disponibilità finanziarie per l'erogazione di finanziamenti ipotecari. Il comma 2 incrementa di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, la dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Il comma 3 estende, a decorrere dall'anno 2014, la platea dei beneficiari del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa istituito dall'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, già operativo per le giovani coppie coniugate o i nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori (con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato), ai giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico. Il medesimo comma incrementa la dotazione del Fondo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Il comma 4 assegna una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge n. 431/1998, recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, per il quale, prima dell'emanazione del decreto-legge, non vi era alcuno stanziamento di bilancio per il triennio 2012-2014. Il comma 5 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un Fondo di garanzia a copertura del rischio di morosità « incolpevole » degli inquilini in difficoltà nel pagamento dell'affitto a causa di difficoltà temporanee, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014

e 2015, le cui risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Osserva che la norma non fissa criteri per il riparto del Fondo, ma si limita a prevedere che le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei comuni ad alta tensione abitativa dove siano già stati attivati bandi per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Il comma 6 introduce un'ulteriore proroga di tre anni del termine per il completamento dell'intervento di trasformazione edilizia, al fine di consentire alle imprese che hanno acquistato un bene immobile situato in area compresa in piani urbanistici diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale di usufruire dell'agevolazione dell'imposta di registro ridotta all'1 per cento.

Segnala, inoltre, che l'articolo 13 interviene in materia di pagamenti dei debiti nei confronti delle imprese da parte degli enti territoriali, rideterminando le risorse del relativo Fondo per assicurare liquidità per i pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili, stanziati dal decreto-legge n. 35/2013 per far fronte agli interventi in esso previsti.

Richiama, infine, l'attenzione sull'articolo 15, che reca la clausola di copertura finanziaria provvede a reperire 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2014 dall'articolo 1, comma 184, della legge n. 228/2012 relativa alla realizzazione del sistema M.O.S.E., e 100 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7-*ter*, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, relativa al finanziamento della rete infrastrutturale ferroviaria nazionale per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona.

In conclusione, auspica che sul provvedimento in esame la Commissione possa svolgere un dibattito costruttivo al fine di addivenire all'approvazione di una proposta di parere sulla quale si augura possa registrarsi la più larga condivisione attesa la rilevanza delle tematiche trattate.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ringraziare il relatore per la completezza della sua illustrazione, chiede allo stesso di valutare l'opportunità di rappresentare in modo netto nella proposta di parere l'esigenza di modulare l'imposizione fiscale sui rifiuti (la cosiddetta « Tares ») alla quantità dei rifiuti prodotti da ciascun soggetto contribuente e di introdurre meccanismi premiali legati al livello dell'efficienza della raccolta differenziata, da un lato per responsabilizzare i cittadini e le imprese, dall'altro, per favorire politiche virtuose, prima di tutto da parte degli amministratori locali, sul fronte della raccolta differenziata e del recupero dei materiali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, ad altra seduta il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 12 settembre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (esame C. 1013 D'Incecco – rel. Braga).**

**C. 1013 D'Incecco.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ermete REALACCI, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta

odierna, fa presente che la proposta di legge in titolo, composta da un unico articolo, è volta a prevedere l'emanazione di un regolamento ove far confluire, coordinare e aggiornare le vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 503/1996 e nel decreto ministeriale 236/1989. Precisa che si tratta di una proposta di legge, che riproduce integralmente il testo dell'A.S. 3650 della XVI legislatura, approvato in prima lettura dalla Camera (A.C. 4573).

Prima di passare ad illustrare più dettagliatamente la proposta di legge, ricorda che il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 reca norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici e ha sostituito, aggiornandole, le precedenti norme in materia dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (Regolamento di attuazione dell'articolo 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici).

Ricorda altresì che, in attuazione della legge n. 13 del 1989, era stato emanato il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236 recante prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. L'articolo 12 di tale decreto prevedeva poi l'aggiornamento e la modifica delle prescrizioni tecniche attraverso l'istituzione, con apposito decreto interministeriale, di una Commissione permanente. Aggiunge che la citata Commissione era stata costituita con decreto n. B3/1/792 del 15 ottobre 2004 ed aveva concluso i propri lavori il 26 luglio 2006 con una relazione e l'approvazione di uno schema di regolamento per l'elimina-



zione delle barriere architettoniche trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione. Nella relazione erano state evidenziate numerose incongruenze tra i vari testi normativi disciplinanti la materia, motivo per cui la Commissione aveva suggerito l'emanazione di un unico decreto del Presidente della Repubblica di riordino dell'intera materia, sia nel settore pubblico che in quello privato, al fine di garantire unitarietà ed omogeneità di disposizioni tra i due settori. Nelle more dell'emanazione del citato regolamento, con la risoluzione 7/00266 – approvata dalla VIII Commissione (Ambiente) il 17 marzo 2010 – era stata rilevata la necessità di promuovere una rivisitazione complessiva del quadro normativo pervenendo all'emanazione del testo unico in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, anche tenendo conto del lavoro a suo tempo svolto dalla Commissione ministeriale. Il Governo, a sua volta, nell'esprimere parere favorevole sulla risoluzione, aveva fatto presente che si era provveduto a ricostituire la Commissione ministeriale e che essa era sul punto di ultimare il lavoro di riesame della precedente proposta di regolamento per aggiornarla alle sopravvenute necessità e alle modifiche normative intervenute successivamente.

Aggiunge che il rappresentante del Governo, nella seduta dell'VIII Commissione del 16 ottobre 2012, aveva dichiarato che, avendo ultimato i propri compiti, la Commissione era stata soppressa in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 95 del 2012, che prevedeva il trasferimento delle attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga, ai competenti uffici delle amministrazioni stesse.

Passando a illustrare il contenuto della proposta di legge, fa presente che il comma 1 dell'articolo unico della proposta di legge prevede l'emanazione di un unico regolamento, al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della normativa relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici e della disciplina relativa agli

edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, nonché – in recepimento delle osservazioni della Conferenza delle Regioni pronunciatasi sul testo iniziale dell'AC 4573 della XVI legislatura – al fine di promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della L. 18/2009. A tale proposito ricorda che l'articolo 2 della citata Convenzione definisce « progettazione universale » la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate.

Rileva poi che lo stesso comma 1 disciplina le modalità procedurali per l'adozione del nuovo regolamento, prescrivendo che esso venga adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L. 400/1988, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato e, per i relativi profili di competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il comma 2 dispone, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, la conseguente abrogazione dei regolamenti sostituiti (decreto del Presidente della Repubblica 503/1996 e decreto ministeriale 236/1989).

Il comma 3 prevede la ricostituzione della Commissione permanente già prevista dall'articolo 12 del decreto ministeriale 236/1989, precisando che ciò deve avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine viene previsto



(dall'ultimo periodo del comma) che ai componenti della Commissione non siano corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese. Lo stesso comma affida alla Commissione i compiti: di individuazione della soluzione a eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa di cui alla presente legge; di elaborazione di proposte di modifica e aggiornamento; di aggiornamento delle linee guida tecniche basate sulla progettazione universale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006.

Conclude evidenziando che la procedura di nomina dei componenti della Commissione è disciplinata dal penultimo periodo del comma 3, che la affida alla competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Raffaella MARIANI (PD) ricorda, come peraltro già accennato nella relazione illustrativa, che la proposta di legge in esame riproduce il testo di una proposta di legge già esaminata ed approvata in sede legislativa dalla Commissione nella precedente legislatura, grazie anche all'approfondito lavoro istruttorio svolto, alla concorde volontà e all'impegno profuso da tutti i gruppi parlamentari. In tal senso, formula l'auspicio che anche in questa legislatura si creino le condizioni per il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa, al fine di addivenire in tempi rapidi alla sua definitiva approvazione.

Patrizia TERZONI (M5S), prendendo atto dell'auspicio formulato dalla collega Mariani, a nome del gruppo M5S chiede di approfondire meglio i contenuti della proposta di legge in esame prima di esprimere l'orientamento del gruppo circa il trasferimento alla sede legislativa.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 15.**

## RISOLUZIONI

*Giovedì 12 settembre 2013. — Presidenza del presidente REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Marco Flavio CIRILLO.*

**La seduta comincia alle 15.**

**7-00036 Daga ed altri: Introduzione nell'ordinamento nazionale di principi e norme per la tutela e la gestione pubblica delle acque, nonché per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato.**

*(Discussione e rinvio)*

Federica DAGA (M5S) illustra la risoluzione in titolo, facendo presente, preliminarmente, che le ragioni di tale risoluzione nascono dall'esigenza di dar seguito ai *referendum* del 2011, nonché dal suggerimento offerto dal Ministro Orlando nel corso della sua audizione parlamentare del 22 maggio 2013.

Osserva, quindi, che il voto referendario esprimeva chiaramente la volontà, da un lato, di impedire che la gestione di un bene essenziale e irrinunciabile come l'acqua sia asservita alla logica del mercato e del profitto e, dall'altro, di esigere che il servizio idrico integrato sia gestito in modo pubblico e con criteri partecipativi, nell'interesse della collettività, a garanzia della sua qualità e della sua conservazione per le generazioni future.

Per queste ragioni, sottolinea l'importanza dell'impegno contenuto nella risoluzione affinché Governo e Parlamento cooperino a definire una legge sulla gestione del servizio idrico integrato partendo dal testo della proposta di legge di iniziativa popolare depositata nella XV legislatura con il supporto di oltre 400mila firme. Segnala, inoltre, che nella risoluzione si sottolinea la necessità di assumere iniziative normative per riportare al Ministro dell'Ambiente le competenze per definire la tariffa del servizio idrico.

Ciò detto, osserva che, anche in considerazione delle accertate inadempienze delle società di gestione del servizio idrico integrato (che, ad esempio, non stanno dando esecuzione ad una molteplicità di atti giudiziari sulla questione della riduzione delle bollette dell'acqua in conseguenza dell'esito del voto referendario che ha portato all'abrogazione della voce tariffaria relativa alla « remunerazione del capitale investito ») la priorità dell'azione delle forze politiche è quella di promuovere il rispetto del voto referendario del 2011, attivandosi tutti insieme per risolvere queste criticità.

Dopo avere richiamato alcune vicende particolari, dalla presenza di arsenico nell'acqua in 134 comuni con conseguente rischio di sanzioni in sede europea, alla esigenza di tenere fuori del patto di stabilità interno le spese e gli investimenti delle aziende speciali e di quelle *in house* che gestiscono il servizio idrico, indica l'esempio positivo di grandi città europee, ad esempio Parigi e Berlino, che hanno ripubblicizzato o si apprestano a ripubblicizzare il servizio idrico integrato riprendendone il controllo comunale, ottenendo un miglioramento del servizio e un abbassamento della tariffa a carico dei cittadini. Denuncia, all'opposto, che in Italia molti gestori privati hanno abbassato la qualità del servizio e aumentato le bollette fino a tre volte, non facendo i dovuti investimenti.

Sottolinea, quindi, che, con il referendum 2011 l'Italia si è posta quale capofila di un processo democratico di portata europea teso alla de-mercificazione del bene acqua e a una sua gestione pubblica e che il Parlamento è chiamato ad approvare una nuova disciplina legislativa che non neghi questo prestigioso ruolo all'Italia e, soprattutto, consenta di fare quel passo avanti che il popolo italiano ha chiesto di voler compiere con il voto referendario del 2011.

Avviandosi alla conclusione, afferma di sentire forte, sul piano personale oltre che su quello politico, la responsabilità di dare voce e seguito alla fortissima mobilitazione sociale che ha portato alla vittoria del

referendum e che ha visto protagonisti anche molti di quelli che oggi sono in Parlamento come deputati e senatori del gruppo M5S.

Conclude, quindi, manifestando la piena disponibilità a svolgere una discussione approfondita della risoluzione in titolo, anche al fine di apportare ad essa le eventuali integrazioni necessarie ad addivenire all'approvazione di un testo condiviso da tutti i gruppi presenti in Commissione.

Enrico BORGHI (PD) ringrazia la collega Daga per la illustrazione puntuale di un atto di indirizzo che interviene su una questione certamente fra le più importanti e meritevoli di essere affrontate dalla Commissione. Al riguardo, preannuncia la presentazione, entro la prossima settimana, di una risoluzione a firma dei deputati del Partito Democratico, formulando l'auspicio che sia possibile procedere alla discussione congiunta delle risoluzioni, anche al fine di conseguire l'obiettivo, opportunamente enunciato dalla collega Daga, dell'approvazione di un testo condiviso da tutti i gruppi presenti in Commissione.

Cosimo LATRONICO (PdL), nel preannunciare che anche i deputati del Popolo della Libertà si apprestano a presentare nei prossimi giorni una risoluzione sui temi oggetto dell'atto di indirizzo in titolo, si associa alla richiesta avanza dal collega Borghi di proseguire nell'esame congiunto delle risoluzioni.

Filiberto ZARATTI (SEL) ringrazia la collega Daga per la puntuale esposizione dei contenuti di una risoluzione che, a suo avviso, potrebbe già essere adottata dalla Commissione e costituire un chiaro indirizzo al Governo ai fini della definizione di una nuova disciplina legislativa che ponga al centro non il concetto dell'acqua come bene pubblico, concetto pacifico e incontrovertibile, ma quello della della ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato. Ritiene, infatti, che questo sia il significato chiaro e non eludibile del

voto referendario del 2011. In tal senso, nel manifestare la propria disponibilità ad accogliere la richiesta formulata dai colleghi Borghi e Latronico di procedere alla discussione congiunta di tutte le risoluzioni in materia, auspica un confronto costruttivo nella comune volontà di rispettare fino in fondo il significato e l'esito del referendum popolare del 2011.

Enrico BORGHI (PD), ad integrazione di quanto detto in precedenza, propone che la Commissione svolga un breve ciclo di audizioni al fine di acquisire dai soggetti interessati, dai rappresentanti del Comitato promotore del referendum del 2011, dai rappresentanti delle società locali di gestione del servizio idrico integrato e dell'Autorità di vigilanza, tutti gli elementi di conoscenza e di riflessione utili al buon esito della discussione.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO, nel riservarsi di intervenire nel prosieguo della discussione, prende atto positivamente della discussione avviata dalla Commissione su un tema sicura-

mente importante, che merita di essere affrontato con spirito costruttivo e in un rapporto di leale cooperazione fra Governo e Parlamento.

Ermete REALACCI, *presidente*, alla luce del dibattito svolto, fa presente che sottoporrà all'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la proposta di svolgere un ciclo di audizioni nell'ambito della discussione della risoluzione in titolo e delle ulteriori risoluzioni in materia preannunciate dal gruppo del Partito Democratico e da quello del Popolo della Libertà.

Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 12 settembre 2013.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.30.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (Parere alle Commissioni I e II) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	79
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	82
Sull'ordine dei lavori .....	80
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana della telematica per i trasporti e la sicurezza (TTS Italia) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	80
ERRATA CORRIGE .....	81

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 12 settembre 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

##### La seduta comincia alle 14.15.

**DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.**

**C. 1540 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e II).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2013.

Alessia ROTTA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Mirella LIUZZI (M5S) nell'esprimere soddisfazione per l'accoglimento, nell'ambito della proposta di parere del relatore, delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla citata proposta di parere, auspicando che anche nel corso dei lavori in Assemblea possano essere accolti suggerimenti, che provengono dalle opposizioni, volti ad apportare miglioramenti spesso assai rilevanti ai provvedimenti in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (*vedi allegato*).

**Sull'ordine dei lavori.**

Lorenza BONACCORSI (PD) fa presente di aver appreso dalla conferenza stampa tenuta dal Capo Dipartimento della protezione civile, dottor Gabrielli, che nei prossimi giorni sarà effettuata la rotazione in posizione verticale del relitto della nave Costa Concordia, definita dallo stesso Gabrielli un'operazione storica e mai effettuata precedentemente, e chiede pertanto alla presidenza di procedere ad un'audizione dei Ministri competenti per capire quali saranno le conseguenze dell'intervento anche in relazione al successivo trasporto e stazionamento del relitto.

Michele Pompeo META, *presidente*, nel fare presente che è stata già prevista per la giornata di domani l'audizione del Capo Dipartimento della protezione civile presso la VIII Commissione Ambiente della Camera, giudica opportuno che la Commissione svolga l'audizione del Ministro competente.

Ivan CATALANO (M5S) invita il presidente della Commissione ad attivarsi per richiedere alla presidenza della Camera l'autorizzazione ad effettuare una missione della Commissione per assistere all'operazione di raddrizzamento del relitto della Costa Concordia.

Andrea VECCHIO (SCpI) sollecita una riflessione sull'opportunità di trasportare il relitto della Costa Concordia a Palermo, dove i fondali consentono lo stazionamento del relitto senza ulteriori lavori di infrastrutturazione, anziché nel porto di Piombino, che necessita di appositi interventi sui fondali per un costo stimato pari a 70 milioni di euro.

Michele Pompeo META, *presidente*, osserva che i membri della Commissione potranno sicuramente assistere a titolo di singoli deputati all'operazione di raddriz-

zamento del relitto. Condivide comunque l'opportunità di richiedere alla presidenza della Camera l'autorizzazione allo svolgimento di una missione che permetta ad una delegazione della Commissione, nei tempi necessari in relazione alla stessa procedura di autorizzazione e ai profili organizzativi, di effettuare un sopralluogo presso l'isola del Giglio.

**La seduta termina alle 14.30.**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Giovedì 12 settembre 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.**

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana della telematica per i trasporti e la sicurezza (TTS Italia).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Rossella PANERO, *presidente dell'Associazione italiana della telematica per i trasporti e la sicurezza (TTS Italia)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, i deputati Andrea VECCHIO (SCpI) a più riprese, Nicola BIANCHI (M5S), Lorenza BONACCORSI (PD), Giorgio BRANDOLIN (PD), Paolo COPPOLA (PD), Diego DE LORENZIS (M5S) e Vincenzo PISO (PdL).

Rossella PANERO, *presidente dell'Associazione italiana della telematica per i trasporti e la sicurezza (TTS Italia)*, Emilio CERA, *Chairman del Comitato Tecnico Scientifico dell'Associazione italiana della telematica per i trasporti e la sicurezza (TTS Italia)* e Olga LANDOLFI, *Segretario generale dell'Associazione italiana della telematica per i trasporti e la sicurezza (TTS Italia)* rispondono ai quesiti posti fornendo ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Associazione italiana della telematica per i trasporti e la sicurezza (TTS Italia) per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 79 dell'11 settembre 2013:

pagina 49, prima colonna, ventitreesima riga le parole: « *dell'Alto Adige* » sono sostituite dalle seguenti: « *del Trentino-Alto Adige* »;

pagina 49, prima colonna, ultima riga, dopo la parola « *Cadore* » sono aggiunte le seguenti: « *da Roma* ».



ALLEGATO

**Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province (C. 1540 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni);

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante: « Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province » (C. 1540 Governo),

premessi che:

deve considerarsi assolutamente condivisibile e prioritario l'obiettivo di rafforzare le misure e gli strumenti finalizzati a contrastare e prevenire la violenza di genere, i maltrattamenti in ambito familiare e gli atti persecutori;

appare opportuno precisare ed eventualmente integrare la formulazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge in oggetto, al fine di rendere più incisivo ed efficace il perseguimento degli obiettivi che il provvedimento si propone;

in particolare, per quanto concerne le materie di competenza della IX Commissione, si evidenzia l'opportunità di una ulteriore riflessione in ordine all'introduzione della misura accessoria della sospensione fino a tre mesi della patente di guida, di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge, in ragione del fatto che tale misura non sembra strettamente connessa con la natura dei reati in questione e può comportare effetti di aggravio e complicazione sotto il profilo procedurale;

con riferimento alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1, si osserva altresì che non pare congrua la previsione

di un'aggravante del delitto di atti persecutori nel caso in cui tali atti siano commessi attraverso strumenti informatici o telematici;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9, si esprime apprezzamento per l'introduzione di misure finalizzate a perseguire il furto d'identità digitale, in linea con le proposte contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza informatica delle reti, approvato dalla Commissione nella precedente legislatura; occorre peraltro rilevare l'esigenza di una migliore definizione normativa del concetto di identità digitale; si osserva altresì che la dizione « sostituzione di identità digitale » appare suscettibile di determinare ambiguità;

occorre infine rilevare, sotto il profilo generale delle modalità della legislazione, che non sembra opportuno inserire in un decreto-legge finalizzato al conseguimento di obiettivi socialmente tanto rilevanti e ben definiti, numerose disposizioni che riguardano materie e questioni di natura del tutto diversa, in alcuni casi neppure riconducibile all'ordinamento penale, con l'effetto di configurare il provvedimento come un ulteriore decreto-legge *omnibus*,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento alla lettera a) del comma 3, dell'articolo 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di soppri-

mere le parole da: e dopo le parole: « alla persona offesa » fino alla fine della lettera;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge;

c) con riferimento alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sostituire le parole: « con sostituzione dell'iden-

tà digitale in danno di uno o più soggetti » con le seguenti: « con furto di identità in danno di uno o più soggetti mediante sottrazione delle credenziali di accesso o di altri dati di identificazione personale in forma elettronica »;

d) conseguentemente, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sostituire la rubrica dell'articolo 9 con la seguente: « *(Frode informatica commessa con furto d'identità digitale)* ».

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Viceministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, sugli indirizzi programmatici del dicastero dello sviluppo economico in materia di commercio internazionale e internazionalizzazione delle imprese ..... 84

#### AUDIZIONI

*Giovedì 12 settembre 2013. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Audizione del Viceministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, sugli indirizzi programmatici del dicastero dello sviluppo economico in materia di commercio internazionale e internazionalizzazione delle imprese.**

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il viceministro Carlo CALENDÀ svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Raffaello VIGNALI (PdL), Catia POLIDORI (PdL), Gianluca BENAMATI (PD) e Mattia FANTINATI (M5S).

Il viceministro Carlo CALENDÀ risponde ai quesiti posti.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringrazia il viceministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.05.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova (*Esame e rinvio*) ..... 85

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e rinvio*) ..... 89

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo. (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 92

ALLEGATO 1 (*Parere approvato della Commissione*) ..... 94

ALLEGATO 2 (*Proposta alternativa di parere dei deputati Rostellato ed altri*) ..... 96

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 12 settembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.*

##### La seduta comincia alle 14.10.

**Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.**

**C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi dello scorso 6 settembre, l'esame in Commissione dei provvedimenti in titolo sarà organizzato tenendo conto che il 23 luglio 2013 la Conferenza dei presidenti di gruppo ha adottato all'unanimità la dichiarazione di urgenza dei predetti progetti di legge, ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del Regolamento; per effetto di quanto previsto dall'articolo 81, comma 2, del Regolamento, il termine per riferire all'Assemblea è, pertanto, ridotto a trenta giorni dall'inizio dell'esame in Commissione. Al riguardo, fa notare che, essendo tali provvedimenti già inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea di ottobre 2013 ed

iniziando oggi l'esame in Commissione, appare opportuno che l'esame preliminare si concluda entro la prossima settimana, in modo da passare alle successive fasi dell'iter tra l'ultima settimana del mese di settembre e la prima settimana del mese di ottobre.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatore*, osserva che la presentazione di queste due proposte di legge consente di affrontare un tema che riguarda l'occupazione, soprattutto femminile, ma che più in generale interessa la tutela del lavoro e del contrasto agli abusi che colpiscono i lavoratori nel momento in cui questi sono più deboli. Fa riferimento, quindi, alle dimissioni volontarie o alle cosiddette « dimissioni in bianco », le cui dimensioni sono note attraverso i dati sconcertanti forniti dall'ISTAT e dai sindacati, che complessivamente parlano di 2 milioni di lavoratori colpiti, il 15 per cento di coloro che godono di un contratto a tempo indeterminato. Fa notare che si tratta di una piaga che discrimina maggiormente le donne e che riguarda in prevalenza il Sud dell'Italia, ad ulteriore penalizzazione di categorie già ampiamente svantaggiate: si sofferma, in particolare, sulle donne in stato di maternità, circa 800.000 nel biennio 2008-2009, che si dimettono su pressione dei datori di lavoro, che interpretano il concetto di flessibilità utilizzando ricatti a danni di quelle lavoratrici che, pur di ottenere un posto di lavoro, sono disposte a tutto. Rileva che tutto ciò è oggi aggravato dalla profonda e lunga crisi, che ha frantumato il sistema economico e sociale. Sottolinea, quindi, come al lavoro delle donne, in Italia, ancora non venga riconosciuta una parità retributiva, ma solo quella parità, penalizzante, dell'età pensionabile: dunque, il mancato riconoscimento del valore sociale della maternità, insieme alle insufficienti politiche di *welfare*, allontanano sempre più il Paese dall'obiettivo del Trattato di Lisbona, che stabiliva la soglia dell'occupazione femminile al 60 per cento, mentre l'Italia si attesta al 47,2

per cento, sotto la media europea di ben 12 punti percentuali.

Per questi motivi, ritiene importante procedere con strumenti legislativi quali le proposte di legge in esame, di cui passa ad illustrare il contenuto, osservando come esse rechino norme volte a contrastare la pratica delle dimissioni « in bianco », consistente nel far firmare al lavoratore (e, più spesso, alla lavoratrice) la lettera di dimissioni al momento dell'assunzione (e, quindi, nel momento in cui la posizione del lavoratore è più debole) ai fini di un suo successivo utilizzo.

In via preliminare, ricorda che su tale materia il legislatore è intervenuto ripetutamente nel corso delle passate legislature: dapprima la legge n. 188 del 2007 aveva disposto che la validità della lettera di dimissioni volontarie, presentata dal « prestatore d'opera » (lavoratori subordinati e cosiddetti « parasubordinati ») e volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, fosse subordinata all'utilizzo, a pena di nullità, di appositi moduli predisposti e resi disponibili, gratuitamente, dagli uffici provinciali del lavoro e dagli uffici comunali; destinatari della norma erano tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, e la nuova disciplina si applicava ai contratti di lavoro subordinato, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, alle prestazioni occasionali di collaborazione, ai contratti di associazione in partecipazione, nonché ai contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci; i moduli avevano una validità temporale massima di quindici giorni dalla data di emissione ed erano realizzati secondo determinate specifiche tecniche.

Rammenta, quindi, che in seguito alle difficoltà emerse in sede di applicazione della normativa (evidenziate soprattutto da parte delle imprese) l'articolo 39, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha disposto l'abrogazione della legge n. 188 del 2007; del tema si è nuovamente interessata, nel corso della XVI legislatura, la XI Commissione della Ca-

mera, che ha avviato l'esame di alcune proposte di legge, senza peraltro pervenire all'adozione di un testo unificato, anche perché nel frattempo è intervenuta la legge n. 92 del 2012, che ha modificato la disciplina sulla preventiva convalida delle dimissioni presentate dalla lavoratrice (o dal lavoratore) in alcune circostanze, con l'obiettivo di rafforzare la tutela e meglio combattere la pratica delle dimissioni in bianco. Fa notare, infatti, che le nuove norme, in particolare, hanno esteso (da uno) ai primi tre anni di vita del bambino la durata del periodo in cui opera l'obbligo di convalida delle dimissioni volontarie e hanno previsto che l'obbligo di convalida (che costituisce condizione sospensiva per l'efficacia della cessazione del rapporto di lavoro) valga anche nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Evidenzia, peraltro, che l'abrogazione della legge n. 188 del 2007 aveva lasciato comunque impregiudicato l'impianto normativo a tutela dei lavoratori (e, in particolare) delle lavoratrici, di cui agli articoli 54-56 del decreto legislativo n. 151 del 2001 e all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 198 del 2006, che disciplinano specifiche ipotesi relativamente alla maternità, alla presenza di figli fino a tre anni di età e al matrimonio.

Passando al contenuto delle proposte di legge in esame, osserva innanzitutto che esse sono di contenuto sostanzialmente analogo e presentano solo talune limitate differenze. Per quanto concerne, in particolare, l'ambito applicativo delle disposizioni, fa osservare che, mentre la proposta di legge C. 254 (composta di un solo articolo) fa riferimento alla sola lettera di dimissioni volontarie, la proposta di legge C. 272 (composta di due articoli) prende in considerazione anche la lettera di risoluzione consensuale. Fa presente che l'articolo 1, comma 1, dell'A.C. 254 e l'articolo 2, comma 1, dell'A.C. 272 prevedono che, fermi restando i termini di preavviso di cui all'articolo 2118 del Codice civile, la lettera di dimissioni volontarie deve essere sotto-

scritta dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli, resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego. Segnala poi che l'articolo 1, comma 2, dell'A.C. 254 e l'articolo 2, comma 3, dell'A.C. 272 elencano le tipologie di contratti di lavoro ai quali si applicano le disposizioni: si tratta dei rapporti di lavoro subordinato, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto), dei contratti di collaborazione di natura occasionale, dei contratti di associazione in partecipazione e dei contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

Evidenzia, quindi, che l'articolo 1, commi 3-5, dell'A.C. 254 e l'articolo 2, commi 4-6, dell'A.C. 272 dispongono che i richiamati moduli, realizzati secondo specifiche direttive (definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge), devono in ogni caso riportare: un codice alfanumerico progressivo di identificazione; la data di emissione, a decorrere dalla quale i moduli hanno una validità temporale massima di 15 giorni; appositi spazi, da compilare a cura del firmatario dedicati all'identificazione del lavoratore, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere e della sua data di stipulazione. Osserva che al decreto attuativo è rimessa anche la definizione delle modalità per evitare contraffazioni o falsificazioni dei moduli, nonché per rendere disponibili i moduli anche attraverso il sito *Internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Fa notare, altresì, che l'articolo 1, comma 6, dell'A.C. 254 e l'articolo 2, comma 7, dell'A.C. 272 dispongono che con apposite convenzioni a titolo gratuito, definite con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge), sono stabilite le modalità mediante le quali sia possibile al lavoratore acquisire gratuita-



mente i moduli, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, i patronati e le organizzazioni dei datori di lavoro. Rileva, quindi, che l'articolo 1, comma 7, dell'A.C. 254 e l'articolo 2, comma 9, dell'A.C. 272 prevedono, per esigenze di coordinamento normativo, l'abrogazione di specifiche norme in materia, sottolineando come l'articolo 1, comma 8, dell'A.C. 254 e l'articolo 2, comma 10, dell'A.C. 272 dispongano che all'attuazione della legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infine, evidenzia che la sola proposta di legge C. 272 (all'articolo 2, comma 8) introduce un nuovo illecito amministrativo, punendo (salvo che il fatto costituisca reato), qualsiasi alterazione del modulo da parte del datore di lavoro o del committente con una sanzione amministrativa (accertata ed erogata dalle direzioni territoriali del lavoro) da 5.000 a 30.000 euro.

Per quanto concerne, infine, lo svolgimento dell'esame in Commissione, ricorda che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha deliberato all'unanimità l'urgenza dei provvedimenti in titolo e che, pertanto, occorrerà che la Commissione adotti tempi di esame coerenti con l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA si riserva di intervenire sui provvedimenti in esame nel prosieguo del dibattito, dopo lo svolgimento del dibattito di carattere generale.

Gessica ROSTELLATO (M5S) chiede preliminarmente alla presidenza se sia possibile ipotizzare l'avvio di un ciclo di audizioni sui provvedimenti in esame, considerata la delicatezza dell'argomento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, pur dichiarando di non rilevare una particolare esigenza di avviare un'attività conoscitiva sull'argomento, considerato che esso, a suo avviso, è già stato ampiamente trattato nelle passate legislature, fa presente che tale eventualità potrà comunque essere

valutata nell'ambito di una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Fa notare, in ogni caso, che la presidenza intende garantire lo svolgimento di un dibattito ampio e ponderato sui provvedimenti in titolo, che avrà inizio già nella prossima settimana.

Titti DI SALVO (SEL) chiede alla presidenza se non sia il caso di avviare il dibattito di carattere generale già nella seduta odierna, tenuto conto della necessità di concludere con urgenza l'iter in Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, considerato che l'ordine del giorno della seduta odierna prevede il trattamento di ulteriori argomenti, ritiene opportuno – al fine di evitare un appesantimento dei lavori – rinviare l'avvio del dibattito di carattere generale alla prossima settimana, per la quale sono già state programmate due sedute da dedicare all'esame dei provvedimenti, fermo restando che, ove vi fossero richieste di intervento, non vi sarebbe alcun problema a iniziare la discussione sin dalla giornata odierna.

Titti DI SALVO (SEL) intende precisare che il proprio intervento era diretto esclusivamente a comprendere le modalità di prosecuzione dell'esame.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto, quindi, che non vi sono ulteriori richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 12 settembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di iniziare nella seduta odierna l'esame del provvedimento in titolo e di concluderlo, con la deliberazione del parere di competenza, in tempi coerenti con l'organizzazione dei lavori delle Commissioni di merito.

Al riguardo, per opportuna conoscenza dei componenti della Commissione, informa peraltro che lo stesso Ufficio di presidenza ha ritenuto importante segnalare, in via informale, alle Commissioni di merito l'utilità di svolgere, nell'ambito della propria attività istruttoria sul disegno di legge in esame, le audizioni informali di rappresentanti delle organizzazioni sindacali e della Rete dei comitati di esodati, che sono state già programmate per la giornata di domani.

Giovanna MARTELLI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite V e VI sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. Ritiene opportuno, anzitutto, svolgere talune preliminari considerazioni su un tema di rilevante attualità, riguardante il contenuto *omnibus* dei provvedimenti d'urgenza, riproposto in tutta la sua evidenza anche dal testo in esame. Fa notare, al riguardo, come il carattere eterogeneo di testi normativi di tale portata,

che recano disposizioni che spaziano in materie tra di loro diverse, contribuisca inevitabilmente a determinare un certo disordine nei lavori parlamentari, generando confusione fin dal momento dell'assegnazione dei provvedimenti alle Commissioni competenti. Nel caso di specie, ritiene che non si possa non esprimere perplessità sul fatto che la XI Commissione si pronunci su disposizioni di grande interesse, in materia di sostegno al reddito e di pensioni, esclusivamente in sede consultiva.

Richiamata, dunque, la necessità di riflettere su un modo di legiferare che rischia di rendere poco coerente il lavoro delle Commissioni e, più in generale, del Parlamento, frammentandone l'attività, passa ad esaminare il contenuto più generale del testo, ribadendone la sua complessità ed eterogeneità. Fa notare, infatti, che il decreto in esame reca disposizioni urgenti in materia di imposta municipale propria (IMU), disponendo definitivamente che non è dovuta la prima rata per il 2013, per le abitazioni principali e per altre categorie di immobili; a ciò si accompagna l'introduzione di una disciplina più favorevole per i contribuenti in ordine ad alcune categorie di immobili e ad alcune situazioni abitative, che assumono particolare rilevanza sul piano sociale ed economico. Inoltre, rileva che il testo in esame reca disposizioni tese a riattivare il circuito del credito e a mettere in moto politiche che favoriscano l'accesso al « bene casa », anche attraverso il sostegno di mutui meritevoli di intervento sociale e la riduzione dell'imposizione sui redditi derivanti dalle locazioni; è altresì disposto il differimento del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali e si introducono disposizioni per salvaguardarne le esigenze di liquidità e per completare il processo normativo di armonizzazione dei sistemi contabili.

Soffermandosi, poi, sulle parti di più diretto interesse della Commissione, evidenzia, oltre alle norme in materia di sostegno all'accesso all'abitazione che tutelano talune tipologie di lavoratori (recate dal comma 3 dell'articolo 6), le disposi-

zioni dedicate al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e all'adozione di ulteriori misure di salvaguardia in materia di trattamenti pensionistici.

In particolare, segnala che l'articolo 10, al comma 1, dispone il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga previsti dall'articolo 2, commi 64-66, della legge n. 92 del 2012 (legge di riforma del mercato del lavoro, cosiddetta « legge Fornero ») attraverso un incremento, per l'anno 2013, di 500 milioni di euro del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, mantenendo ferme le risorse già destinate alla medesima finalità dall'articolo 1, comma 253, della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013); il medesimo comma 1 dispone, altresì, che l'incremento di 500 milioni di euro del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione debba ripartirsi tra le regioni tenendo conto delle risorse che devono essere destinate, per le medesime finalità, alle regioni che possono procedere al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga attraverso la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione. Fa notare che il comma 2 del medesimo articolo 10 provvede all'interpretazione della disposizione relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello. Più precisamente, si stabilisce che a decorrere dal 2014 le risorse del suddetto Fondo, istituito dall'articolo 1, comma 67, della legge n. 247 del 2007, sono utilizzate per il riconoscimento del relativo beneficio contributivo con riferimento alle quote di retribuzione, così come individuate dal medesimo comma 67, corrisposte nell'anno precedente: in sostanza, la norma sembra precisare che la retribuzione cui far riferimento ai fini dell'erogazione del beneficio sia la cosiddetta « retribuzione contrattuale annua ».

Fa presente, poi, che l'articolo 11 contiene disposizioni concernenti i cosiddetti lavoratori « esodati », ossia i lavoratori penalizzati dalla recente riforma previdenziale, prevedendo, al comma 1, che le

disposizioni in materia di requisiti di accesso a pensione e di regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, applicabili anche ai soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2011 (a condizione che rispettino le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011), trovino applicazione anche nei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo: si tratta di quella categoria cosiddetta dei « licenziati individuali », che ha rappresentato una delle numerose lacune del sistema di tutele e deroghe predisposto dalla « riforma Fornero ». Al riguardo, fa osservare che la disposizione prevede, peraltro, che restino in ogni caso ferme le seguenti condizioni per l'accesso al beneficio dell'anticipo del pensionamento da parte dei soggetti interessati: che essi abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500 (lettera a)); che essi risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (cioè il 6 dicembre 2011) avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del richiamato decreto-legge n. 201 del 2011 (lettera b)).

Rileva che il comma 2 del citato articolo 11 dispone che il beneficio è riconosciuto nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo delle risorse appositamente stanziare (cioè 151 milioni di euro per il 2014, 164 milioni di euro per il 2015, 124 milioni di euro per il 2016, 85 milioni di euro per il 2017, 47 milioni di euro per il 2018 e 12 milioni di euro per il 2019). Osserva inoltre che, ai fini della presen-

tazione delle istanze da parte dei lavoratori, si applicano le procedure relative alla tipologia dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del richiamato decreto-legge n. 216 del 2011, come definite dal decreto ministeriale 1° giugno 2012 e dal decreto ministeriale 22 aprile 2013, con particolare riguardo alla circostanza che la data di cessazione debba risultare da elementi certi e oggettivi (quali le comunicazioni obbligatorie alle direzioni territoriali del lavoro), ovvero agli altri soggetti equipollenti (individuati da disposizioni legislative o regolamentari), nonché alla procedure di presentazione delle istanze alle competenti direzioni territoriali del lavoro, di esame delle medesime e di trasmissione delle stesse all'INPS. Fa presente che L'INPS ha l'obbligo di provvedere al monitoraggio delle domande di pensionamento; qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del comma 2, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici in precedenza previsti.

Rileva, infine, che il comma 3 dell'articolo 11 dispone che i risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui all'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011 (misure definitivamente approvate dal Consiglio dei ministri svoltosi lo scorso 9 settembre), debbano confluire nel Fondo istituito dall'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, per essere destinati al finanziamento di misure di salvaguardia per i lavoratori, finalizzate all'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del più volte citato decreto-legge n. 201 del 2011, ancorché gli stessi abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. Rileva che lo stesso comma 3, inoltre, apporta alcune modifiche al richiamato articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012. Più spe-

cificamente, precisa che in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti attuativi dei provvedimenti richiamati, effettuato allo scopo di accertare eventuali economie destinate al finanziamento del Fondo per gli esodati di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, si dovrà tenere conto anche delle modifiche apportate all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, dal precedente comma 1 dell'articolo in esame (lettera a)); inoltre, vengono innalzati i massimali delle risorse per gli anni 2014-2019, con i seguenti nuovi importi: 1.110 milioni di euro (invece di 959) per il 2014; 1.929 milioni di euro (invece di 1.765) per il 2015; 2.501 milioni di euro (invece di 2.377) per il 2016; 2.341 milioni di euro (invece di 2.256) per il 2017; 1.527 milioni di euro (invece di 1.480) per il 2018, 595 milioni di euro (invece di 583) per il 2019 (lettera b)).

Considerato, quindi, il contenuto dell'articolo 11, ritiene che l'aspetto da evidenziare sia che con questa misura si da una risposta strutturale alle lavoratrici e ai lavoratori licenziati individuali, che rappresentano nella dimensione generale del fenomeno la categoria maggiormente vulnerabile; l'auspicio è quello, come già ribadito in precedenza, che gli effetti dell'applicazione della riforma siano da affrontare con misure altrettanto strutturali, che intervengano su una fascia di età della popolazione già a disagio per la crisi sociale ed economica.

In conclusione, valutato il contenuto particolarmente complesso e articolato del provvedimento, si riserva di presentare una proposta di parere che sappia indicare le principali questioni di interesse della Commissione e possa tenere conto di eventuali spunti che dovessero emergere dal dibattito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto della approfondita relazione introduttiva appena svolta, coglie l'occasione della presenza del rappresentante del Governo per esprimere il proprio apprezzamento circa la disponibilità di recente manifesta dal Ministro Giovannini, nell'ambito di

dichiarazioni ai mezzi di informazione, nel valutare le eventuali ipotesi di miglioramento del testo in esame che potrà proporre il Parlamento, al fine di offrire il massimo sostegno alle categorie di lavoratori più svantaggiate.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinviava, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.**

**C. 1309 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Cesare DAMIANO, *presidente*, alla luce delle diverse questioni sollevate nel dibattito che ha avuto luogo nella seduta di ieri, chiede preliminarmente al relatore se intenda fornire i chiarimenti richiesti su diversi aspetti del provvedimento in titolo e se sia in condizione, sulla base di tali chiarimenti, di presentare la propria proposta di parere.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore*, fa presente di avere predisposto una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*), che ritiene tenga conto delle considerazioni svolte nel dibattito, facendo chiarezza sulle questioni più problematiche evidenziate nella seduta di ieri. Illustra, quindi, la propria proposta di parere, sottolineando come essa, nelle premesse, fornisca chiarimenti sia sulle finalità delle missioni investigative dell'ispettorato territorialmente competente, che potranno essere congiunte in caso di intervento di uno Stato sul territorio dell'altro Stato, sia sulla presenza nelle direttive europee di un « nocciolo duro » di

diritti, comunque spettanti ai lavoratori, a prescindere dalla legislazione applicabile al rapporto di lavoro. Fa notare, inoltre, che nelle premesse della sua proposta di parere viene chiarito che la disposizione per cui l'esecuzione degli appalti aventi per oggetto l'installazione delle attrezzature dell'opera prima della sua messa in servizio è disciplinata dal diritto francese appare in linea con il principio generale per cui i lavori di « armatura » dei cantieri (ossia di posa in opera delle attrezzature fisiche, successiva a quella di realizzazione dei lavori di scavo e di predisposizione infrastrutturale dell'opera), in caso di lavori transfrontalieri, seguono la legge del Paese nel quale essi hanno inizio.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che i deputati Rostellato ed altri hanno presentato una proposta di parere alternativa a quella del relatore (*vedi allegato 2*).

Claudio COMINARDI (M5S), pur manifestando apprezzamento per il parziale accoglimento da parte del relatore degli spunti forniti dal suo gruppo nella seduta di ieri, raccomanda l'approvazione della proposta alternativa di parere, con la quale si intende manifestare una forte e netta contrarietà rispetto al provvedimento in esame e, più in generale, alla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, in ragione della presenza di palesi elementi di criticità di natura economica, ambientale e sociale, che accompagnano la realizzazione dell'opera in questione.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, manifesta un particolare apprezzamento per il fatto che l'ultima parte delle premesse di tale proposta si riferisca all'esigenza di mantenere alta l'attenzione sulle garanzie da offrire a tutti i soggetti (imprenditori e lavoratori) impegnati nei cantieri della zona coinvolta nella costruzione della linea ferroviaria, anche alla luce degli ultimi, gravi, episodi



di intimidazione e di tensione che si sono registrati nell'area.

Giorgio AIRAUDO (SEL), pur apprezzando lo sforzo del relatore di tenere in debito conto le considerazioni svolte dal suo gruppo, al fine di fare chiarezza circa la reale portata dell'Accordo in esame, ritiene che il contenuto della sua proposta di parere non riesca a dissipare in modo soddisfacente i numerosi elementi di criticità e di incertezza che accompagnano l'esecuzione di talune delle disposizioni previste. Per tale ragione, preannuncia che il suo gruppo voterà contro la proposta di parere del relatore e, dunque, a favore della proposta alternativa presentata dai deputati Rostellato ed altri.

Renata POLVERINI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che sarà ora posta in votazione la proposta di parere del relatore; in caso di sua approvazione, la proposta alternativa dei deputati Rostellato ed altri si intenderà preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere dei deputati Rostellato ed altri.

**La seduta termina alle 14.55.**



## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012 (C. 1309).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1309, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012 »;

preso atto che l'Accordo in esame costituisce un protocollo addizionale all'Accordo tra Italia e Francia che ha disciplinato la prima fase relativa agli studi, alle ricognizioni e ai lavori preliminari della parte comune dell'opera e rappresenta, quindi, un tassello di una serie di atti internazionali che definiscono progressivamente i rispettivi impegni bilaterali, dal momento che un ulteriore protocollo addizionale dovrà disciplinare l'avvio dei lavori connessi alla realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune;

osservato, in particolare, che l'articolo 10 dell'Accordo, al paragrafo 10.2, prevede l'applicabilità per la sezione transfrontaliera delle norme in materia di condizioni di lavoro e di occupazione, specificando che, conformemente al diritto comune, il diritto adottabile è quello territorialmente applicabile, salvo talune eccezioni individuate per situazioni particolari, per l'applicazione delle quali si prevede la possibilità di svolgere apposite missioni investigative dell'ispettorato territorialmente competente, nonché mis-

sioni congiunte in caso di intervento di uno Stato sul territorio dell'altro Stato;

rilevato che la Direttiva 96/71/CE, richiamata al citato paragrafo 10.2, nel dettare una disciplina relativa al distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi transnazionale, assicura, all'articolo 3, un « nocciolo duro » di diritti comunque spettanti ai lavoratori (in materia di periodi di riposo, ferie retribuite, tariffe salariali, sicurezza e igiene sul lavoro, divieto di discriminazioni), a prescindere dalla legislazione applicabile al rapporto di lavoro, prevenendo altresì che nulla osta, in ogni caso, all'applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione che siano più favorevoli ai lavoratori;

considerato che al paragrafo 10.2, alla lettera *b*), punto *ii*), la previsione per cui « l'esecuzione degli appalti aventi per oggetto l'installazione delle attrezzature dell'opera prima della sua messa in servizio è disciplinata dal diritto francese » appare in linea con il principio generale per cui i lavori di « armatura » dei cantieri (ossia di posa in opera delle attrezzature fisiche, successiva a quella di realizzazione dei lavori di scavo e di predisposizione infrastrutturale dell'opera), in caso di lavori transfrontalieri, seguono la legge del Paese nel quale essi hanno inizio;

giudicato fondamentale, più in generale, mantenere alta l'attenzione sulle garanzie da offrire a tutti i soggetti

impegnati nei cantieri della zona coinvolta nella costruzione della linea ferroviaria, anche alla luce degli ultimi episodi di tensione che si sono registrati nell'area, offrendo una piena solidarietà sia agli incolpevoli imprenditori, il cui ruolo nella realizzazione di tale infrastruttura è spesso messo a rischio da forme anche violente di intimidazione messe in atto da parte di taluni gruppi che si oppongono

all'opera stessa, sia ai lavoratori impiegati, la cui incolumità può essere messa in discussione dal ricorso a forme di subappalto che prevedano un abbassamento delle norme minime di sicurezza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012 (C. 1309).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE  
DEI DEPUTATI ROSTELLATO ED ALTRI**

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012;

premesso che l'esame del provvedimento impone imprescindibili valutazioni di carattere generale in merito all'inutilità e dannosità dell'opera, la cui realizzazione risulterebbe sotto vari e diversi aspetti portatrice di effetti negativi sotto il profilo socio economico ed ambientale;

tenuto conto delle gravi criticità in ordine alla conclamata presenza di amianto e uranio nel sottosuolo valsusino, la cui presenza è peraltro conclamata all'interno delle montagne che verranno scavate per la creazione dei tunnel, ove verrebbero arrecate vere e proprie devastazioni ambientali;

tenuto conto, altresì, dell'enorme spreco di denaro pubblico, che si aggirerà attorno ai 23 miliardi di euro, che risulta essere 3-4 volte superiore ai costi medi dell'alta velocità francese e che, comunque, unitamente al sistema di appalti e subappalti che è stato previsto, alzerà l'asticella del rischio di infiltrazioni mafiose;

valutato, altresì, che a fronte della costruzione di un'opera che si appalesa come inutile anche per la costante diminuzione dei traffici merci e passeggeri, oggi comunque assicurati da Torino a Parigi dal TGV, peraltro utilizzato solo al 30 per cento, la eventuale realizzazione della TAV sottrarrà investimenti a scuola, sanità, innovazione e *welfare* in un momento storico in cui risorse di tale portata potrebbero ben essere utilizzate e investite in modo diverso e più redditizio, anche per la creazione di posti di lavoro in settori ed ambiti diversi, tenendo conto del rispetto dell'ambiente, della salute, della legalità e delle reali vocazioni socio-economiche del nostro Paese;

ritenuto che un investimento così rilevante ed uno sforzo di tale portata, se prodotto nella giusta direzione, potrà invece condurre alla creazione stabile di un numero di occupati ben superiore a quello individuato e previsto nel documento in esame e che, pertanto, anche sotto tale profilo il provvedimento di ratifica dell'Accordo si ravvisa come inutile ed anzi dannoso,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

« Rostellato, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Castelli ».

## **XII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari sociali)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	97
AVVERTENZA .....	97

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 12 settembre 2013.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.10 alle 14.20.

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno  
non è stato trattato:

#### *INTERROGAZIONI*

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. Esame C. 1544 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i> ) .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (III, IV e XIV Camera e 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del vicepresidente della Commissione europea e commissario responsabile per l'industria e l'imprenditoria, Antonio Tajani, sul prossimo Consiglio europeo sulla Difesa di dicembre 2013 ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	8
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	10
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	16
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AVVERTENZA .....	43
------------------	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Emendamenti C. 1154 Governo .....	44
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	44
5-00991 Daniele Farina e Migliore: Raduni di movimenti neonazisti e neofascisti.	
5-00992 Fiano e altri: Raduni di movimenti neonazisti e neofascisti .....	45
ALLEGATO 1 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	47

5-00993 Matteo Bragantini: Ordine pubblico e sicurezza in occasione di eventi sportivi ...	46
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	49
5-00990 Bianconi: Effetti della revisione della geografia giudiziaria sull'ordine pubblico e la lotta contro la criminalità .....	46
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	51
AVVERTENZA .....	46

## II Giustizia

### INTERROGAZIONI:

5-00934 Scuvera: Sulle problematiche relative agli organici degli istituti penitenziari di Pavia e di Voghera .....	52
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i> .....	57

### SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. C. 1063 Bonafede ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	53
---	----

### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione. C. 1309 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	56
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	56
---	----

AVVERTENZA .....	56
------------------	----

## V Bilancio, tesoro e programmazione

### SEDE CONSULTIVA:

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. C. 1154-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	59
---	----

## VI Finanze

### RISOLUZIONI:

7-00060 Gutgeld e altri: Meccanismo per il risarcimento dei danni biologici derivanti da sinistri nell'ambito dell'assicurazione RC auto, nonché misure in materia di prezzi delle polizze ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	61
--	----

AVVERTENZA .....	66
------------------	----

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	67
---	----

Decreto-legge 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (Parere alle commissioni I e II) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	68
---	----

Decreto-legge 102/2013 recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	71
---	----



## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (esame C. 1013 D'Incecco – rel. Braga). C. 1013 D'Incecco ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	74
--	----

## RISOLUZIONI:

7-00036 Daga ed altri: Introduzione nell'ordinamento nazionale di principi e norme per la tutela e la gestione pubblica delle acque, nonché per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	76
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	78
---	----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (Parere alle Commissioni I e II) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	79
--	----

ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	82
--	----

Sull'ordine dei lavori .....	80
------------------------------	----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana della telematica per i trasporti e la sicurezza (TTS Italia) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	80
--	----

ERRATA CORRIGE .....	81
----------------------	----

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## AUDIZIONI:

Audizione del Viceministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, sugli indirizzi programmatici del dicastero dello sviluppo economico in materia di commercio internazionale e internazionalizzazione delle imprese .....	84
--	----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	85
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	89
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo. (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	92
---	----

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato della Commissione</i> ) .....	94
--	----

ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere dei deputati Rostellato ed altri</i> ) .....	96
---	----

**XII Affari sociali**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	97
---	----

AVVERTENZA .....	97
------------------	----

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO  
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA .....	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

## DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

---

*Giovedì 12 settembre 2013. – Presidenza del Presidente Sandro GOZI.*

**La seduta comincia alle 8.30.**

### **Comunicazioni del Presidente.**

Sandro GOZI, *Presidente*, comunica che da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre 2013 si svolgerà a Strasburgo la sessione autunnale dell'Assemblea CdE, la prima a cui parteciperà la nuova delegazione italiana. La sessione si articolerà in due sedute plenarie giornaliere, la mattina e il pomeriggio, e nelle riunioni delle 8 commissioni permanenti, che si svolgono al di fuori delle sedute, normalmente la mattina presto (8.30 – 10) e nella pausa pranzo (14 – 15).

Ricorda che la delegazione ha componenti titolari e supplenti. Per poter partecipare alla sessione è necessario essere membri titolari, oppure essere membri supplenti e sostituire un titolare, oppure essere almeno membri titolari di una commissione, nel qual caso la missione può essere richiesta tenendo conto delle date di riunione della commissione di appartenenza.

Ricorda che è stato necessario procedere in modo rapido ad una assegnazione provvisoria dei componenti nelle varie Commissioni dell'Assemblea, che era pos-

sibile effettuare solo nell'ambito della scorsa sessione plenaria tenutasi alla fine di giugno. Per questa ragione, è adesso auspicabile rivedere questa assegnazione, per quanto possibile, alla luce delle preferenze di ognuno. È anche necessario procedere all'elezione dei membri mancanti dell'Ufficio di Presidenza, ovvero due Vice Presidenti e due Segretari. Questo aiuterà a gestire il necessario passaggio della definitiva assegnazione dei componenti nelle 6 commissioni per le quali tale assegnazione è demandata direttamente alla delegazione, con la cooperazione di tutti i gruppi. Ricorda che tale comunicazione deve avvenire entro il 30 settembre prossimo.

Ricorda inoltre che per poter intervenire nei vari dibattiti in seduta plenaria è necessario iscriversi preventivamente. La lista degli oratori viene stabilita tenendo conto sia dell'ordine cronologico delle iscrizioni sia dell'appartenenza ai vari gruppi politici dell'Assemblea. La scorsa settimana è arrivata a tutti i colleghi, come prassi, una mail che sollecitava appunto l'iscrizione ai dibattiti, se desiderata, spiegandone specificamente le modalità. Ricorda che ogni membro può iscriversi ad un massimo di cinque dibattiti, ma può parlare realmente solo in tre occasioni. È quindi necessaria la massima oculatezza nel gestire le proprie priorità di intervento.

Informa da ultimo che, su sua richiesta, l'Assemblea CdE ha organizzato a Roma, nell'Aula della Commissione esteri della

Camera, il prossimo martedì 17 settembre dalle 9 alle 12, un seminario introduttivo sulle attività dell'Assemblea stessa, tenuto da esperti funzionari di Strasburgo. Invita quindi tutti i colleghi a garantire la massima partecipazione all'evento.

Ricorda che le principali tematiche all'attenzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa riguardano l'elezione del Presidente dell'Assemblea parlamentare, il prossimo gennaio, per la quale, secondo un equilibrio politico tra i gruppi, che rispettano un'alternanza fra gli stessi, si prevederebbe l'elezione di un esponente del Gruppo ALDE, con candidato più probabile l'attuale Presidente di quel Gruppo, la lussemburghese Anne Brasseur. Si segnala tuttavia che il gruppo PPE ha presentato una mozione volta ad allungare a tre anni il termine del mandato dell'attuale Presidente. Vi è stata una discussione all'interno del Bureau e non si può escludere che la questione venga ripresentata.

Il secondo punto di grande rilevanza è la scelta del prossimo Segretario Generale, di competenza congiunta dell'Assemblea Parlamentare e del Comitato dei Ministri. Il mandato di Jagland cesserà il 30 settembre 2014 e le procedure per l'elezione del suo successore sono già partite. Le candidature dovranno pervenire entro il 15 dicembre 2013. Tra di esse il Comitato dei Ministri dovrà selezionarne almeno due da sottoporre all'Assemblea Parlamentare, che procederà ad eleggere il nuovo Segretario Generale nella seduta plenaria del giugno 2014.

Per quanto riguarda l'eventuale presentazione di una candidatura italiana occorre tenere presente che l'Italia ricopre già l'incarico di Vice Segretario Generale di questa Organizzazione, con Gabriella Battaini, che ha iniziato il suo mandato il 1° settembre 2012 per terminarlo il 31 agosto 2015.

Le questioni concernenti l'Italia riguardano in particolare la giustizia, sotto il profilo dell'eccessiva lunghezza dei processi e del sovraffollamento carcerario (per cui ci sono state molte pronunce della

Corte europea dei diritti dell'Uomo) e i flussi migratori che hanno investito l'Italia in vari momenti.

Ricorda che in seno al Consiglio d'Europa esiste una Banca di sviluppo, uno strumento finanziario di una certa rilevanza, nel quale è nominato un Vicegovernatore italiano, Nunzio Guglielmino, che la delegazione italiana uscente aveva chiesto di audire. A tale riguardo, riterrebbe di confermare tale richiesta.

Informa infine che è previsto a Strasburgo, dal 27 al 29 novembre, il Forum mondiale della democrazia, dedicato all'impatto delle nuove tecnologie sulla vita e sulla partecipazione politica. Si tratta di un appuntamento molto importante, la cui prima edizione, di grande successo, è stata nel 2012.

Il senatore Paolo CORSINI (PD) chiede che tempi si prevedono per procedere all'elezione dell'Ufficio di Presidenza della delegazione.

Il deputato Lorenzo CESA (SCpI) chiede quali siano i criteri che la presidenza intenderà seguire per procedere alla ripartizione dei componenti la delegazione nelle varie commissioni.

Sandro GOZI, *Presidente*, ritiene di procedere già la prossima settimana, nella giornata di mercoledì, alla predetta elezione, proprio per condividere con i rappresentanti dei gruppi che risulteranno eletti nell'Ufficio di presidenza la ripartizione dei componenti la delegazione nelle varie commissioni.

Il deputato Milena SANTERINI (SCpI) ricorda di aver partecipato alla riunione della Commissione per le migrazioni e di aver già segnalato in quella sede la sua volontà di partecipare al Forum per la democrazia. Ritiene infine di particolare rilevanza affrontare il tema del ruolo dell'Italia nella gestione dei flussi migratori, che dovrebbe essere europea e non nazionale: a tale riguardo il ruolo del Consiglio d'Europa può essere molto utile.

Il deputato Manlio DI STEFANO (M5S) ricorda di aver partecipato insieme alla collega Santerini alla riunione della Commissione migrazioni e di essersi iscritto anch'egli a partecipare al Forum per la democrazia.

Il deputato Deborah BERGAMINI (PDL) ricorda di aver partecipato a tale Forum anche lo scorso anno: trattandosi

di un evento di grande importanza sarà necessario avere al più presto il programma e le modalità per potervi partecipare.

Sandro GOZI, *Presidente*, ringrazia tutti i colleghi intervenuti.

**La seduta termina alle 9.15.**



PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 6,20



\*17SMC000800\*